

1^a SERIE SPECIALE

*Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma*

Anno 167° - Numero 38

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

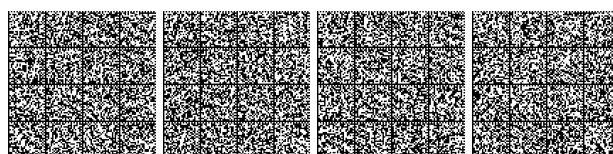
PARTE PRIMA

Roma - Mercoledì, 23 settembre 2026

SI PUBBLICA IL MERCOLEDÌ

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

CORTE COSTITUZIONALE





S O M M A R I O

ATTI DI PROMOVIMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

N. 230.	Ripubblicazione dell'ordinanza del Tribunale di Verona del 4 agosto 2025	Pag.	1
N. 27.	Ripubblicazione dell'ordinanza del Tribunale di Milano del 22 dicembre 2025	Pag.	7
N. 142.	Ordinanza del Giudice di pace di Verona del 7 luglio 2026 Circolazione stradale – Patente di guida – Sospensione della patente di guida – Sanzioni amministrative accessorie – Revoca della patente di guida nei confronti di chiunque circola durante il periodo di sospensione. – Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), art. 128, comma 2, in combinato disposto con l'art. 219 del medesimo decreto legislativo.	Pag.	11
N. 143.	Ordinanza del Tribunale di Lodi del 19 giugno 2026 Reati e pene – Cause di non punibilità – Particolare tenuità del fatto – Omessa previsione che l'offesa non possa essere ritenuta di particolare tenuità quando si procede per il delitto di oltraggio a pubblico ufficiale (art. 341-bis cod. pen.), quando il fatto è commesso nei confronti di un ufficiale o agente di pubblica sicurezza o di un ufficiale o agente di polizia giudiziaria nell'esercizio delle proprie funzioni. – Codice penale, art. 131-bis, terzo comma, numero 2).	Pag.	13
N. 144.	Ordinanza del Giudice di pace di Sondrio del 16 luglio 2026 Circolazione stradale – Codice della strada – Sanzione accessoria della sospensione della patente – Circolazione abusiva durante il periodo di sospensione della validità della patente – Denunciata previsione che «si applicano le sanzioni accessorie della revoca della patente e del fermo amministrativo del veicolo», in luogo che «si possono applicare». Circolazione stradale – Codice della strada – Revoca della patente di guida – Previsione che l'interessato non può conseguire una nuova patente se non dopo che siano trascorsi almeno due anni dal momento in cui è divenuto definitivo il provvedimento di revoca. – Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), artt. 218, comma 6, e 219, comma 3-bis.	Pag.	18
N. 145.	Ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Salerno del 10 agosto 2026 Ordinamento penitenziario – Liberazione anticipata – Applicazione anche al condannato ammesso alla pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, ai sensi del d.lgs. n. 150 del 2022, senza prevedere un autonomo criterio legale di commisurazione della detrazione di pena compatibile con la struttura oraria e non continuativa del lavoro di pubblica utilità sostitutivo. – Legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), art. 54.	Pag.	21
N. 146.	Ordinanza del Tribunale di Torino del 30 giugno 2026 Processo penale – Sospensione del procedimento con messa alla prova dell'imputato – Preclusione in relazione al reato di cui all'art. 192, comma 7-bis, cod. strada. – Codice penale, art. 168-bis, primo comma.	Pag.	24



N. 147. Ordinanza del Tribunale di Vallo della Lucania del 14 luglio 2026

Matrimonio – Separazione – Separazione consensuale – Procedimento su domanda congiunta – Revoca unilaterale del consenso pervenuta *medio tempore* tra il deposito del ricorso consensuale e la riserva al Collegio – Omessa previsione che, all’udienza di comparizione davanti al giudice relatore, le parti debbano confermare la volontà di separarsi alle condizioni espresse nel depositato ricorso.

In via subordinata: Matrimonio – Separazione – Separazione consensuale – Procedimento su domanda congiunta – Revoca unilaterale del consenso pervenuta *medio tempore* tra il deposito del ricorso consensuale e la riserva al Collegio – Preclusione, nell’ipotesi in cui la parte che revochi il consenso alleggi fatti inquadrabili nelle fattispecie di cui all’art. 473-*bis*.40 cod. proc. civ. (abusi familiari o condotte di violenza domestica o di genere), di mutamento del rito da consensuale in contenzioso.

– Codice di procedura civile, art. 473-*bis*.51.....

Pag. 30

N. 148. Ordinanza del Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia del 24 luglio 2026

Professioni – Avvocato – Esame di Stato – Abilitazione all’esercizio della professione – Disciplina transitoria – Previsioni che dispongono il differimento dell’entrata in vigore, anche per la sessione dell’anno 2024 dell’esame di abilitazione alla professione di avvocato, della norma dell’art. 46 della legge n. 247 del 2012.

– Decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215 (Disposizioni urgenti in materia di termini normativi), convertito, con modificazioni, nella legge 23 febbraio 2024, n. 18, art. 11, comma 6-*quater*.....

Pag. 50



ATTI DI PROMOVIMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

N. 230

*Ripubblicazione dell'ordinanza del 4 agosto 2025 del Tribunale di Verona
nel procedimento civile promosso da R. V. M.*

TRIBUNALE ORDINARIO DI VERONA

SECONDA SEZIONE CIVILE

Il Collegio, composto dai magistrati:

Monica Attanasio, Presidente est.;

Pier Paolo Lanni, giudice;

Luigi Pagliuca, giudice;

ha pronunciato la seguente ordinanza *ex art.* 23, legge 11 marzo 1953, n. 87;

1. Premessa in fatto.

A seguito di istanza depositata dalla sovraindebitata, con sentenza n. 14/2023 del 6 marzo 2023 è stata aperta la procedura di liquidazione controllata nei confronti di R. V. M., nominando quale liquidatore il gestore della crisi avv. ...

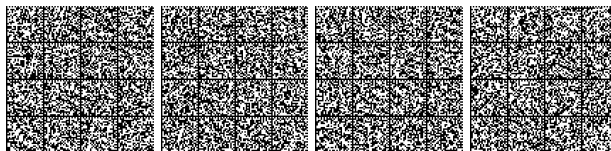
Nella relazione predisposta *ex art.* 269, comma 2, CC.II., il gestore aveva dato atto di un vero indebitamento di complessivi euro 166,287,60, di cui euro 154.940,01 nei confronti di Intesa S. Paolo S.p.a., per un mutuo fondiario originariamente contratto con la Banca Popolare di Vicenza, euro 3.942,84 nei confronti di Agenzia delle entrate riscossione, euro 295,00 nei confronti del Comune di S. Giovanni in Fiore, ed euro 345,94 nei confronti di Solari S.p.a., tutti per tributi ed accessori, nonché euro 3.713,00 per il compenso dell'*advisor* legale avv. ... ed euro 3.416,00 nei confronti dell'OCC Veronese. Nella medesima relazione il gestore aveva altresì riferito che il mutuo fondiario era stipulato nel ..., per l'acquisto e sistemazione della prima casa, dalla sig.ra M... insieme al marito sig. ..., i quali all'epoca lavoravano l'una come commessa e l'altro come operaio, e le cui retribuzioni erano sufficienti a sostenere le rate del mutuo, tant'è che le stesse vennero regolarmente pagate per dieci anni; nel ..., tuttavia, il sig. ... abbandonò la sig.ra M..., sparendo totalmente dalla sua vita e lasciandola con il residuo mutuo da pagare, sì che la ricorrente, con tre figli a carico ed il solo suo stipendio, non riuscì più a provvedere al pagamento delle rate del mutuo, e l'immobile gravato da ipoteca venne pignorato.

Una volta aperta la procedura, in data 4 aprile 2023 il liquidatore notificò la sentenza a tutti i creditori, assegnando loro il termine di sessanta giorni per la presentazione delle domande di ammissione al passivo o di rivendica.

Successivamente, nella prima relazione semestrale del 30 giugno 2023, il liquidatore fece presente che, nonostante la regolare notificazione della sentenza e, comunque, la sicura conoscenza dell'apertura della liquidazione controllata (stante la pronuncia dell'ordinanza di improcedibilità resa il 7 marzo 2023 nella procedura esecutiva n. 272/2021 R.G. pendente presso il Tribunale di Verona nei confronti di R. V. M.), Banca Intesa S. Paolo S.p.A. e Solari S.p.a. non avevano presentato alcuna istanza di ammissione al passivo; il liquidatore, pertanto, predisposto il progetto di stato passivo includente i soli crediti insinuati, lo comunicò a tutti i creditori (inclusi quelli non insinuati) e, in assenza di osservazioni, provvide a formare lo stato passivo ed a depositarlo il 22 settembre 2023 nel fascicolo informatico.

In seguito, il liquidatore predispose il progetto di riparto finale, con previsione di pagamento integrale di tutti i creditori insinuati, provvedendo anche in questo caso a comunicarlo, in data 27 dicembre 2023, a tutti i creditori, inclusi quelli non insinuati, ed in assenza di osservazioni il giudice delegato ne autorizzò l'esecuzione.

In data 2 gennaio 2025 il liquidatore ha quindi presentato il conto finale di gestione, evidenziando la soddisfazione integrale dei creditori insinuati e la mancata presentazione di domande di ammissione al passivo, neppure tardive, da parte di Banca Intesa S. Paolo S.p.a. e Solari S.p.a.; a fronte della regolare comunicazione in data 27 gennaio 2025



del rendiconto al debitore e a tutti i creditori (inclusi quelli non insinuati) e dell'assenza di osservazioni pervenute nel termine all'uopo assegnato, il conto è risultato approvato.

Nelle relazioni periodiche ed in quella redatta al termine dell'attività di liquidazione al precipuo fine di prendere posizione in ordine alla sussistenza delle condizioni per l'esdebitazione (come previsto nella sentenza di apertura della procedura), il liquidatore ha dato atto che nel corso della procedura la sovraindicata ha sempre tenuto un comportamento rispettoso degli impegni presi, rendendosi disponibile per l'espletamento di tutte le attività (redazione dell'inventario e rilascio dell'immobile nel termine fissato dal giudice dell'esecuzione), rendicontando periodicamente e rispondendo prontamente alle richieste degli organi della procedura; la relazione sull'esdebitazione è stata comunicata il 24 dicembre 2024 a tutti i creditori (inclusi quelli non insinuati), ed anche questa volta non è pervenuta alcuna osservazione nel termine all'uopo assegnato.

Nella relazione finale del 26 febbraio 25 il liquidatore ha quindi chiesto che venisse pronunciata la chiusura della procedura, evidenziando, fra l'altro, che: *i*) la procedura ha incamerato sufficienti somme per il pagamento integrale di tutti i creditori insinuati e, all'esito dei pagamenti, dispone di un attivo pari ad euro 50.682,21; *ii*) non sussistono ragioni ostative all'esdebitazione; *iii*) in applicazione dell'art. 278 CC.II, l'inesigibilità dei crediti residui avrebbe dovuto essere pronunciata al 100% nei confronti di Banca Intesa S. Paolo S.p.a., poiché nella procedura non è presente alcun creditore di pari grado, mentre essa non potrebbe operare nei confronti di Solori S.p.a., poiché i due creditori di pari grado, Agenzia delle entrate e Comune di S. Giovanni in Fiore, erano stati soddisfatti interamente.

2. Legittimazione ad attivare il giudizio incidentale di costituzionalità.

In via preliminare, va osservato come il Collegio — in qualità di giudice della liquidazione controllata e dell'esdebitazione (che deve essere pronunciata, anche d'ufficio, in fase di chiusura della liquidazione controllata) — sia qualificabile come giudice *a quo* legittimato a sollevare in via incidentale questione di costituzionalità. Ed invero, la procedura di liquidazione controllata si caratterizza per essere una procedura giudiziale e contenziosa, la quale rende configurabile quella fase di «giudizio» richiesta dall'art. 23, legge 11 marzo 1953, n. 87 (sulla legittimazione del giudice dell'esdebitazione, v. Corte costituzionale n. 411/2007 che ha statuito l'irrelevanza della questione nel caso concreto, presupponendo implicitamente la legittimazione del giudice *a quo*).

3. Non manifesta infondatezza della questione.

L'art. 278 CC.II. prevede che:

«1. L'esdebitazione consiste nella liberazione dai debiti e comporta l'inesigibilità dal debitore dei crediti rimasti insoddisfatti nell'ambito di una procedura di liquidazione giudiziale o di liquidazione controllata. Con l'esdebitazione vengono meno le cause di ineleggibilità e di decadenza collegate all'apertura della liquidazione giudiziale.

2. Nei confronti dei creditori per fatto o causa anteriori che non hanno partecipato al concorso l'esdebitazione opera per la sola parte eccedente la percentuale attribuita nel concorso ai creditori di pari grado.

3. Possono accedere all'esdebitazione, secondo le norme del presente capo, tutti i debitori di cui all'art. 1, comma 1.

4. Se il debitore è una società o altro ente, le condizioni stabilite nell'art. 280 devono sussistere nei confronti dei soci illimitatamente responsabili e dei legali rappresentanti.

5. L'esdebitazione della società ha efficacia nei confronti dei soci illimitatamente responsabili.

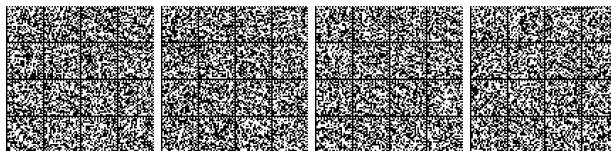
6. Sono salvi i diritti vantanti dai creditori nei confronti dei coobbligati e dei fideiussori del debitore, nonché degli obbligati in via di regresso.

7. Restano esclusi dall'esdebitazione:

a) gli obblighi di mantenimento e alimentari;

b) i debiti per il risarcimento dei danni da fatto illecito extracontrattuale, nonché le sanzioni penali e amministrative di carattere pecuniario che non siano accessorie a debiti estinti.»

L'esdebitazione è l'istituto attraverso il quale il legislatore consente al debitore di vedersi liberato dai propri debiti, pur quando i suoi creditori non siano stati soddisfatti all'esito dello svolgimento di una procedura concorsuale di stampo liquidatorio. La *ratio* deve esserne rinvenuta nella volontà di consentire al debitore di ricominciare la propria attività imprenditoriale o professionale senza essere gravato dai debiti precedentemente contratti, e, nel caso specifico dei consumatori, di evitare che gli stessi cadano nella spirale di un indebitamento progressivo ed irresolubile, andando ad aumentare le fila dei soggetti in stato di povertà assoluta o prossimi a tale stato. Come già evidenziato in passato da codesta Corte, la finalità dell'istituto «è quella di “ricollocare utilmente [il debitore] all'interno del sistema economico e sociale, senza il peso delle pregresse esposizioni” (sentenza n. 245 del 2019)» (sentenza n. 65 del 2022). Nel solco del diritto dell'Unione europea, l'istituto sacrifica le residue ragioni creditorie — comportando una responsabilità patri-



moniale limitata nel tempo — onde consentire a debitori non immeritevoli una «ripartenza» (il cosiddetto *fresh start*) (sentenza n. 6/2024).

Ciò posto, questo Collegio dubita della legittimità costituzionale dell'art. 278, comma 2, CC.II., nella parte in cui esso conduce ad escludere l'esdebitazione nei confronti di creditori che non si siano insinuati al passivo pur essendo stati informati, o essendo comunque a conoscenza, dell'apertura della procedura (d'ora in poi definiti come creditori volontariamente non insinuati), nel caso in cui creditori di pari grado che abbiano partecipato al concorso siano stati integralmente soddisfatti; a mente di tale disposizione, l'esdebitazione può, infatti, operare «per la sola parte eccedente la percentuale attribuita nel concorso ai creditori di pari grado», e quindi nella misura dello zero per cento laddove i predetti crediti abbiano trovato integrale soddisfazione nella procedura.

Nello specifico, la questione si pone non solo, come ritenuto dal liquidatore, nei riguardi di Solori S.p.a., per il fatto che creditori partecipanti al concorso, aventi pari grado rispetto alla medesima Solori, sono stati interamente soddisfatti, ma anche nei confronti di Intesa S. Paolo, atteso che, a seguito della vendita in via coattiva dell'immobile gravato da ipoteca e della conseguente cancellazione delle iscrizioni pregiudizievoli, il credito ipotecario della Banca, non insinuato al passivo, ha assunto rango chirografario, e nella liquidazione controllata della sig.ra M... anche i crediti chirografari sono stati pagati al 100%.

In particolare, il Collegio rimettente ritiene che la suddetta previsione si ponga in contrasto, da un lato, con l'art. 3 della Costituzione e, dall'altro lato, con gli articoli 11 e 117 della Costituzione in relazione all'art. 23 della direttiva UE 2019/1023 del 20 giugno 2019 (c.d. direttiva *insolvency*), come recentemente interpretato dalla Corte di giustizia dell'Unione europea.

3.1. Violazione dell'art. 3 della Costituzione.

Innanzitutto, il sistema delineato dall'art. 278, comma 2, CC.II., ove operante in un caso come quello dell'attenzione del Collegio, appare frutto di una scelta legislativa affetta da irragionevolezza, ed è perciò in contrasto con l'art. 3 della Costituzione. Irragionevolezza riscontrabile sia a livello estrinseco (se rapportata alle finalità e alla struttura dell'esdebitazione).

Sotto il primo profilo, la sostanziale inoperatività dell'esdebitazione nei riguardi dei creditori volontariamente non insinuati in ragione della soddisfazione integrale di quelli insinuati non appare equiparabile ai casi di esclusione espressamente previsti dalla legge. Ed infatti, l'esclusione prevista per gli obblighi di mantenimento e alimentari (art. 278, comma 7, lettera a), CC.II.) si giustifica alla luce della tutela della famiglia e dei soggetti bisognosi, mentre quella per gli obblighi derivanti da illecito extracontrattuale e da sanzioni penali e amministrative è sorretta dalla natura *latu sensu* sanzionatoria di queste tipologie di responsabilità (con riferimento alla responsabilità aquiliana, anche sanzionatoria, nel solco tracciato da Cass. Sez. Unite n. 16601/2017), che richiede, inevitabilmente, la permanenza di un profilo di deterrenza.

Sotto il secondo profilo, il meccanismo descritto si pone in netto contrasto con le ragioni sottese alla disciplina dell'esdebitazione, quali proclamate dalla direttiva UE 2019/1023 (cd. direttiva *insolvency*) e dallo stesso legislatore nazionale (che già nella relazione illustrativa della prima versione del decreto legislativo n. 14/2019 aveva richiamato la raccomandazione 2014/135/UE, nella parte in cui evidenzia l'opportunità di questo beneficio a favore dei soggetti meritevoli).

Come osservato nella già citata sentenza n. 6/2024 di codesta Corte, la disciplina dell'esdebitazione introdotta col Codice della crisi si pone nel solco del diritto dell'Unione europea, diritto che rinviene i suoi capisaldi, da un lato, nella meritevolezza del debitore, e, dall'altro, nell'esigenza di garantire l'accesso al beneficio in tempi ragionevoli (*cfr.* in particolare l'art. 21, paragrafo 1, della direttiva, secondo il quale «Gli Stati membri provvedono affinché il periodo trascorso il quale l'imprenditore insolvente può essere liberato integralmente dai propri debiti non sia superiore a tre anni a decorrere al più tardi: a) nel caso di una procedura che comprende un piano di rimborso, dalla data della decisione adottata da un'autorità giudiziaria o amministrativa per l'omologazione del piano o dalla data d'inizio dell'attuazione del piano; oppure b) nel caso di qualsiasi altra procedura, dalla data della decisione adottata dall'autorità giudiziaria o amministrativa per l'apertura della procedura o dalla determinazione della massa fallimentare dell'imprenditore»; *cfr.* inoltre, i *considerando* numeri 5, 16, 21, 72, 75 e 78 della direttiva).

In perfetta aderenza allo spirito della direttiva, il legislatore nazionale ha assoggettato il riconoscimento dell'esdebitazione a requisiti di natura soggettiva, variamente atteggiati a seconda che il beneficio consegua all'apertura di una procedura di liquidazione giudiziale o di liquidazione controllata, ovvero ancora al procedimento di esdebitazione dell'incapiente (*cfr.* gli articoli 280, 282, comma 2, e 283, comma 7); la decisione sull'esdebitazione deve, poi, intervenire, su istanza del debitore nella liquidazione giudiziale e d'ufficio nella liquidazione controllata, contestualmente alla pronuncia del provvedimento di chiusura della procedura ed in ogni caso decorsi tre anni dalla sua apertura (*cfr.* gli articoli 279, 281, commi 1 e 2, e 282 CC.II.).



Orbene, nella situazione che si è rappresentata (impossibilità dell'esdebitazione nei confronti di creditori volontariamente non insinuati a causa dell'integrale soddisfacimento di quelli insinuati), l'inoperatività del beneficio finirebbe col discendere non da un comportamento addebitabile al debitore, ma da un comportamento, colposo o finanche doloso, di uno o più creditori (in dottrina, a proposito dell'analoga disposizione contenuta nell'art. 144 della legge fallimentare, si era osservato come la norma si prestasse ad abusi strumentali, giacché i creditori, in accordo fra loro, potrebbero presentare poche domande di ammissione al passivo così da aumentare le percentuali di soddisfacimento, delle quali godrebbero indirettamente anche i creditori non concorrenti); inoltre, malgrado la meritevolezza del debitore, in relazione sia alle cause dell'indebitamento che al comportamento tenuto nel corso della procedura, egli finirebbe col non poter fruire del beneficio all'atto della chiusura, o comunque allo scadere di tre anni dall'apertura, ma eventualmente all'esito dell'apertura di una nuova procedura, e quindi affrontando ulteriori costi, e sempre che il o i creditori già non insinuatisi in passato non persistano in tale atteggiamento.

Ne deriva un'intrinseca irragionevolezza della disposizione dettata dall'art. 278, comma 2, CC.II, riscontrabile tutte le volte che «la disciplina positiva si discosti dalla finzione che essa è chiamata a svolgere nel sistema e ometta, quindi, di operare il doveroso bilanciamento dei valori che in concreto risultano coinvolti»; in tal caso, è «la stessa 'ragione' della norma a venir meno, introducendo una selezione di regime giuridico priva di causa giustificativa e, dunque, fondata su scelte arbitrarie che ineluttabilmente perturbano il canone dell'eguaglianza» (Corte costituzionale n. 89/1996).

A parità di meritevolezza dei debitori, comporta, poi, un'irragionevole disparità di trattamento il fatto che l'esdebitazione possa operare per alcuni e non invece per altri, a seconda che dati creditori si siano o meno insinuati al passivo irragionevolezza che appare evidente se si considera che il trattamento diversificato non deriverebbe da cause imputabili allo stesso debitore (e quindi alla sua condotta, come richiesto dall'ordinamento sovranazionale e interno), ma esclusivamente da fattori a lui esterni e, cioè, ad una scelta totalmente rimessa alla volontà del creditore.

3.2. Violazione degli articoli 11 e 117 della Costituzione in relazione all'art. 23 della direttiva UE 2019/1023.

Il tema del rapporto fra il diritto interno e quello comunitario è stato oggetto di una lunga elaborazione della Corte costituzionale e delle Corti sovranazionali, che si è concluso con l'affermazione del principio del primato del diritto dell'Unione europea (salvo il caso dei c.d. controlimiti). In particolare, dopo una prima fase in cui si era ritenuto che l'unica possibilità rimessa al giudice nazionale fosse quella di sollevare questione incidentale di costituzionalità per violazione dell'art. 11 della Costituzione, a partire dalla sentenza resa nel caso Granital (Corte costituzionale n. 170/1984) si è giunti ad affermare il potere per il giudice *a quo* di disapplicare direttamente la norma interna in contrasto con norme comunitarie, purché dotate del requisito dell'efficacia diretta e limitatamente all'ambito dei c.d. rapporti verticali (cioè sussistenti fra il privato cittadino e lo Stato o, comunque, un organo ad esso riconducibile per funzioni e poteri), come recentemente ribadito da Corte costituzionale n. 43/2025.

Conseguentemente, per tutti gli altri casi (norme interne in contrasto con norme comunitarie non dotate di efficacia diretta o disciplinanti rapporti orizzontali), il giudice nazionale può: *a)* decidere il caso sottopostogli in base ad un'interpretazione comunitariamente conforme; *b)* limitarsi a non applicare la normativa interna ritenuta in contrasto con il diritto dell'Unione (con conseguente riesplorazione di altre norme interne o dei principi generali); *c)* interpellare la Corte di giustizia dell'Unione europea mediante rinvio pregiudiziale *ex art.* 267 TFUE; *d)* preferibilmente, nel rispetto della teoria della c.d. doppia pregiudizialità (la cui importanza è stata ribadita, ad esempio, da Corte costituzionale n. 15/2024), sollevare questione incidentale di costituzionalità, per violazione degli articoli 11 e 117 della Costituzione, nella parte in cui si richiede che l'esercizio della potestà legislativa sia esercitato nel rispetto anche dell'ordinamento comunitario e degli obblighi internazionali.

In particolare, per quanto riguarda il parametro di costituzionalità di cui all'art. 117 della Costituzione, il riferimento all'«ordinamento» comunitario, globalmente inteso, comporta due conseguenze rilevanti nel caso di specie.

In primo luogo, il legislatore nazionale non deve conformarsi al solo diritto positivo, ma è tenuto a rispettare anche le interpretazioni che di queste fonti vengano date dall'organo giurisdizionale comunitario e, cioè, la Corte di giustizia dell'Unione europea (le cui decisioni fanno parte del sistema delle fonti comunitarie). In secondo luogo, i c.d. considerando di una direttiva, pur non potendo fungere da criterio interpretativo principale, possono aiutare il legislatore (in sede di formulazione legislativa) o il giudice nazionale (in sede di interpretazione) a cogliere la *ratio* e il significato sottostanti alla parte precettiva della fonte comunitaria in questione (sul valore dei *considerando* nel momento interpretativo v. CGUE sentenza del 25 marzo 2021, Balgarska Narodna Banka, C-501/18, richiamata da Cass. n. 5423/2022).

Ciò posto, il Collegio è chiamato a verificare se la norma interna (nella specie, l'art. 278, comma 2, CC.II.) sia conforme alla direttiva UE 2019/1023, Sia nella sua parte precettiva, sia nella sua parte di indirizzo (c.d. *considerando*), come recentemente interpretata dalla Corte di giustizia dell'Unione europea.



Va premesso che, sebbene la direttiva *insolvency* si riferisca espressamente al solo debitore imprenditore, l'art. 1, paragrafo 4, prevede la possibilità per gli Stati membri di estendere l'applicazione delle procedure di esdebitazione anche alle persone fisiche insolventi diverse dagli imprenditori (come, peraltro, auspicato dal *considerando* n. 21).

In virtù di queste previsioni, il legislatore nazionale non ha limitato il beneficio alla sola liquidazione giudiziale, ma lo ha reso operante anche nell'ambito della liquidazione controllata.

Conseguentemente, deve ritenersi che la direttiva *insolvency* quantomeno con riferimento all'istituto dell'esdebitazione — sia applicabile anche al debitore insolvente persona fisica (come recentemente affermato da CGUE, Sez. II, 7 novembre 2024, Agencia Estatal de la Administración Tributaria, C-289/23, punto 91 «la direttiva sulla ristrutturazione e sull'insolvenza deve essere interpretata nel senso che, quando un legislatore nazionale decide di esercitare la facoltà prevista dall'art. 1, paragrafo 4, di detta direttiva ed estende l'applicazione delle procedure che consentono un'esdebitazione dei debiti contratti da imprenditori insolventi alle persone fisiche insolventi che non sono imprenditori, le norme rese applicabili a tali persone fisiche in forza di una siffatta estensione devono essere conformi alle disposizioni del titolo III della direttiva in parola»).

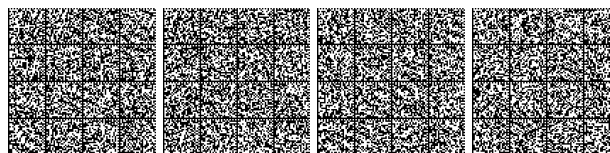
Tanto premesso, va osservato che fin dall'esposizione degli obiettivi perseguiti dalla direttiva, il legislatore comunitario dichiara come uno di questi sia quello di voler garantire agli imprenditori onesti, insolventi o sovraindebitati, di poter beneficiare di una seconda opportunità mediante l'esdebitazione, dopo un ragionevole periodo di tempo (*considerando* n. 1). Pur riconoscendo la possibilità per i singoli stati membri di adottare legislazioni diversificate quanto alla durata dei termini per la stessa esdebitazione e alle condizioni per l'ammissione al beneficio (*considerando* n. 5), la direttiva rappresenta come queste differenziazioni possano incidere sulle scelte imprenditoriali o degli investitori nel senso di stabilirsi o investire in uno Stato membro piuttosto che in un altro (*considerando* numeri 4, 5, 6).

Quanto ai requisiti di accesso a questo beneficio, si prevede la possibilità di negarlo al ricorrere di specifiche ipotesi, debitamente motivate dal diritto nazionale. In particolare, «l'esdebitazione integrale o la cessazione dell'interdizione dopo un periodo di tempo non superiore a tre anni non sempre è appropriata, pertanto potrebbero dover essere previste deroghe a tale norma che siano debitamente giustificate da motivi stabiliti dal diritto nazionale. Ad esempio, tali deroghe dovrebbero essere previste quando il debitore è disonesto o ha agito in malafede...» (*considerando* n. 78), ovvero quando non sono coperti i costi della procedura che porta all'esdebitazione (*considerando* n. 80), oppure quando vi sia un motivo debitamente giustificato a norma del diritto nazionale (*considerando* n. 81).

Nella parte precettiva la direttiva, dopo aver stabilito l'obbligo per gli Stati membri di prevedere la possibilità per il debitore insolvente meritevole di accedere ad almeno una procedura che gli consenta, al più tardi entro tre anni, l'esdebitazione integrale (combinato disposto degli articoli 20, paragrafo 1, art. 21, paragrafo 1, e 23, paragrafo 1), contempla una serie di deroghe alla disciplina dettata dai precedenti articoli da 20 a 22 che debbono o possono essere introdotte o mantenute dagli Stati, deroghe consistenti in disposizioni che, in casi particolari, negano o limitano l'accesso all'esdebitazione, o che prevedono la revoca del beneficio, o termini più lunghi per l'esdebitazione integrale dai debiti o periodi di interdizione più lunghi (art. 23, paragrafi 1, 2 e 3), ovvero che escludono l'esdebitazione, o ne limitano l'accesso, o stabiliscono periodi più lunghi, rispetto ad alcune categorie specifiche di debiti (art. 23, paragrafo 4).

Con recenti sentenze (sentenza CGUE, Sez. II, 11 aprile 2024, Agencia Estatal de la Administración Tributaria, C-687/22; sentenza CGUE, Sez. II, 8 maggio 2024, Instituto da Seguranga Social IP, C-20/23; sentenza CGUE, Sez. II, 7 novembre 2024, Agencia Estatal de la Administración Tributaria, C-289/23) la Corte di giustizia ha affermato: *i*) il carattere meramente esemplificativo degli elenchi contenuti nell'art. 23, paragrafi 2 e 4, della direttiva *insolvency*, sulla base di un criterio letterale (posto che gli elenchi sono introdotti dalle locuzioni «come nel caso di» e «ad esempio»), oltretutto sistematico (alla luce dei *considerando* numeri 78, 80 e 81 della direttiva stessa); *ii*) la necessità che eventuali deroghe alla naturale operatività dell'esdebitazione diverse da quelle previste, rimesse alla discrezionalità del legislatore interno (da esercitare nel pieno rispetto del principio di proporzionalità), risultino dal procedimento che ha portato a questa esclusione o dal diritto nazionale (anche al di fuori della norma di trasposizione, ad esempio all'interno di una norma costituzionale, legislativa o regolamentare); *iii*) la necessità che tali deroghe siano, comunque, sorrette da una motivazione volta al perseguimento di un interesse pubblico legittimo (come confermato sempre dai *considerando* numeri 78, 80 e 81 della medesima direttiva); *iv*) l'attribuzione al giudice nazionale del compito di valutare la sussistenza di questo interesse pubblico legittimo alla base della motivazione dell'esclusione.

Sulla base di tutte le considerazioni che precedono, a parere del Collegio, l'art. 278, comma 2, CC.II., nel prevedere l'operatività nella percentuale dello 0% — e, quindi, la sostanziale esclusione — dell'esdebitazione rispetto a crediti non volontariamente insinuati qualora i crediti insinuati siano stati soddisfatti al 100%, si pone in contrasto con l'art. 23 della direttiva *insolvency*, come interpretata dalle pronunce giurisprudenziali sopra richiamate, giacché tale sostanziale esclusione non è riconducibile ad alcuna delle ipotesi previste in tale articolo.



Tra di esse, potrebbe astrattamente venire in considerazione soltanto quella prevista dall'art. 23, paragrafo 2, lettera f), e cioè la possibilità di negare o limitare l'accesso all'esdebitazione «quando una deroga è necessaria a garantire un equilibrio tra i diritti del debitore e i diritti di uno o più creditori»; tuttavia, questa «garanzia» richiederebbe che i creditori partecipino al concorso e che quelli che hanno volontariamente scelto di non farlo non vengano avvantaggiati in ragione di questa scelta. Neppure può venire in considerazione la facoltà per il legislatore nazionale di prevedere deroghe ulteriori, rispetto a quelle espressamente elencate nell'art. 23, giacché una deroga siffatta risulta priva di giustificazione, sia nell'ambito del complesso e lungo *iter* che ha portato alla promulgazione del Codice della crisi, sia tenendo conto dei principi e delle regole che compongono l'ordinamento nazionale (in cui è al contrario possibile ravvisare indicazioni di segno contrario, come ad es. la penalizzazione nella partecipazione ai riparti prevista, sia nella liquidazione giudiziale che in quella controllata, per i creditori che abbiano presentato domanda tardiva, ove il ritardo non sia dipeso da causa ad essi non imputabile, ex artt. 225 e 275, comma 6-bis, CC.II., nonché, più in generale, il principio di buona fede, ex articoli 2 della Costituzione e 1175 del codice civile, ed il principio di autoresponsabilità). Se anche poi si volesse far riferimento, malgrado la totale diversità dell'attuale quadro normativo rispetto a quello previgente, alla giustificazione esplicitata nella relazione al decreto legislativo n. 5/2006 a proposito dell'analogia disposizione contenuta nell'art. 144 legge fallimentare — e cioè quella di evitare che i creditori possano essere disincentivati dall'insinuarsi al passivo a fronte di una possibile esdebitazione del debitore appare difficile ravvisare in essa una motivazione diretta al perseguimento di un interesse pubblico legittimo.

4. Impossibilità di adottare un'interpretazione costituzionalmente o comunitariamente conforme.

Nel caso di specie non è possibile adottare un'interpretazione che si conforme alla Costituzione, né alla normativa comunitaria.

A tal fine, è infatti necessario che la lettera della norma sia oscura oppure offra più significati, tutti astrattamente ammissibili, mentre l'art. 278, comma 2, CC.II. è chiaro ed inequivoco nella sua formulazione, con conseguente impossibilità di attribuirgli significati che si discostino dalla lettera della legge, senza sconfinare dal perimetro dell'attività ermeneutica rimessa al giudice.

Analogamente, non è possibile adottare un'interpretazione comunitariamente orientata. Ed invero, come già evidenziato nel paragrafo precedente, non è possibile sussumere il caso concreto all'interno delle categorie espressamente previste dall'art. 23.

4. Impossibilità di disapplicare e inopportunità di sollevare rinvio pregiudiziale ex art. 267 TFUE.

Il Collegio, nel ventaglio di opzioni riconosciute al ricorrere di un contrasto fra una norma interna e una norma comunitaria (sommariamente elencate al paragrafo n. 3.2.), ritiene di dover sollevare questione incidentale di costituzionalità.

Non risulta percorribile la strada della disapplicazione. Ed invero, a prescindere da qualsiasi considerazione sul carattere sufficientemente dettagliato della direttiva *insolvency*, la stessa è volta a disciplinare rapporti di diritto privato e, quindi, orizzontali; inoltre, gli aspetti pubblicistici pur presenti nella disciplina della crisi di impresa attengono semmai all'apertura della procedura e non all'esdebitazione.

La strada del rinvio pregiudiziale di cui all'art. 267 TFUE, sebbene astrattamente percorribile, non sembra opportuna. In questa prospettiva, si condivide la maggior utilità del meccanismo della c.d. doppia pregiudizialità, nell'ambito di un dialogo rimesso alle Corti superiori (sul punto v., ad esempio, Corte costituzionale n. 15/2024).

5. Rilevanza della questione.

La questione rimessa all'attenzione della Corte costituzionale è rilevante nel caso di specie, posto che: i) Banca Intesa S. Paolo S.p.a. e Solori S.p.a., regolarmente avvisati dell'apertura della procedura e della possibilità di presentare domanda di insinuazione al passivo, volontariamente e consapevolmente non hanno partecipato al concorso; ii) il credito ipotecario di Banca Intesa S. Paolo è degradato in chirografo, per le ragioni in precedenza esposte; iii) fra i crediti insinuati vi sono sia crediti chirografari, sia crediti privilegiati di pari grado rispetto a quello di Solori e tutti i crediti insinuati sono stati pagati in sede di riparto al 100%; iv) conseguentemente, nei confronti sia di Solori che di Banca Intesa la parte eccedente la percentuale attribuita nel concorso ai creditori di pari grado è pari a zero, sì che l'esdebitazione non può operare; v) alla luce delle relazioni redatte dal liquidatore, appare sussistere il requisito soggettivo di meritevolezza in capo alla sovraindebitata.

Va, infine, evidenziata la rilevanza della questione in questa sede, in cui occorre decidere in ordine alla concessione del beneficio in favore della M... contestualmente alla pronuncia della chiusura della procedura (e non in una eventuale e successiva fase di esecuzione forzata instaurata dal creditore insoddisfatto), giacché l'applicazione della norma censurata porterebbe ad escludere l'operatività dell'esdebitazione nei confronti di tutti i creditori non insinuati, con conseguente carenza di interesse della ricorrente ad ottenere una pronuncia in tal senso ed inammissibilità della domanda ex art. 100 del codice di procedura civile.



P.Q.M.

Il Tribunale di Verona, visti gli articoli 134 della Costituzione e 23 legge n. 87/1953:

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 278, comma 2, CC.II., per contrasto con gli articoli 3, 11 e 117, comma 1, della Costituzione, in relazione all'art. 23 della direttiva UE 2019/1023 del 20 giugno 2019, nella parte in cui rende inoperante l'esdebitazione nei confronti di creditori volontariamente non insinuati al passivo, nel caso in cui i creditori insinuati di pari grado siano stati integralmente soddisfatti;

Sospende il procedimento in corso e dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Manda alla Cancelleria per la comunicazione alla ricorrente ed al liquidatore;

Manda alla Cancelleria affinché la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei ministri e sia comunicata ai Presidenti delle camere del Parlamento;

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.

Verona, 18 luglio 2025

Il Presidente est.: ATTANASIO

AVVERTENZA:

Si ripubblica il testo dell'atto di promovimento n. 230 del 2025, già pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – 1ª Serie speciale – n. 49 del 3 dicembre 2025, per omessa notificazione.

26C00185

N. 27

*Ripubblicazione dell'ordinanza del 22 dicembre 2025 del Tribunale di Milano
nel procedimento civile promosso da L. B.*

IL TRIBUNALE DI MILANO

SEZIONE CRISI D'IMPRESA

Riunito in Camera di consiglio, in persona dei signori magistrati:

dott. Laura De Simone, Presidente;

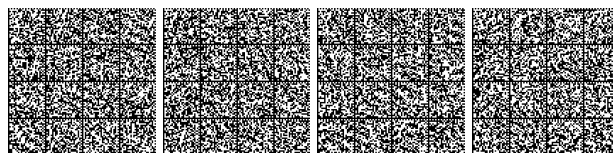
dott. Luisa Vasile, Giudice;

dott. Sergio Rossetti, Giudice relatore;

Ha pronunciato la seguente ordinanza ex art. 23, legge 11 marzo 1953, n. 87, sull'istanza di sospensione del giudizio con rimessione alla Corte costituzionale depositata da B. L. in data 24 ottobre 2025.

Con sentenza del 5 agosto 2022, il Tribunale di Milano dichiarava aperta, nei confronti della ricorrente, la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di L. B., ai sensi degli articoli 268 e seguenti CCII, iscritta al n. 02/2022 R.G.

Il liquidatore nominato provvedeva al deposito dello stato passivo delle domande tempestive in data 1° agosto 2023 con esclusione dei crediti vantati da Agenzia delle entrate riscossione e INPS per circa complessivi euro 40.000,00, in quanto gli enti impositori non avevano fornito prova di atti interruttivi della prescrizione né, successivamente, proponevano opposizione avverso lo stato passivo.



Il Liquidatore attestava l'integrale pagamento di tutti i creditori ammessi al passivo e il 15 settembre 2025 chiedeva la chiusura della procedura, dando atto dell'integrale assolvimento degli incombenti e del pagamento di tutti i creditori ammessi.

In data 16 settembre 2025, la ricorrente presentava istanza di esdebitazione, dichiarando di aver maturato i requisiti di cui all'art. 280 CCII e chiedendo che il decreto fosse pronunciato anche in relazione alle poste non incluse nello stato passivo per intervenuta prescrizione, rilevata dal liquidatore e non contestata dai creditori.

Con provvedimento del 29 settembre 2025, il Giudice delegato assegnava termine ai creditori per eventuali osservazioni sull'istanza di esdebitazione, nonché al liquidatore per le proprie deduzioni e alla ricorrente per eventuali memorie di replica.

Il 22 ottobre 2025, in assenza di osservazioni da parte dei creditori, il liquidatore depositava deduzioni favorevoli alla concessione dell'esdebitazione, sollevando dubbi di legittimità costituzionale dell'art. 278, comma 2, CCII, successivamente riproposta dalla ricorrente con nota del 24 ottobre 2025.

La questione concerne la compatibilità della previsione secondo cui l'esdebitazione non opera integralmente nei confronti dei creditori anteriori non partecipanti al concorso, con i principi costituzionali di eguaglianza e con i vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea in materia di esdebitazione del debitore meritevole.

La questione è rilevante nel presente giudizio, poiché dalla sua risoluzione dipende la possibilità di concedere alla ricorrente un'esdebitazione effettiva e pienamente liberatoria ed è non manifestamente infondata, atteso che l'art. 278, comma 2, CCII, appare porsi in contrasto sia con l'art. 3 Cost. sia con l'art. 117 Cost., in relazione agli articoli 20, 21 e 23 della direttiva UE 2019/1023 del 20 giugno 2019.

La questione di legittimità qui sollevata è dirimente ai fini della decisione della fattispecie sottoposta all'attenzione di questo Collegio.

L'istante, infatti, ha tutti i requisiti per accedere al beneficio dell'esdebitazione e intende ottenere una pronuncia che la liberi definitivamente dai debiti pregressi, anche nei confronti delle agenzie fiscali e previdenziali, sia o meno maturata la prescrizione, come ritenuto dal liquidatore giudiziale.

Ciò, nel caso concreto, afferma la debitrice, non sarebbe possibile perché i creditori anteriori partecipanti al concorso sono stati pagati integralmente di talché, in forza dell'art. 278, comma 2, CCII, anche i creditori anteriori estranei al concorso dovrebbero essere pagati integralmente ciò che, nei fatti, determinerebbe una negazione del diritto all'esdebitazione.

Così posta la questione risulta peccare per eccesso e per difetto: per eccesso, perché in realtà, con l'accoglimento dell'istanza di esdebitazione, un effetto esdebitatorio, se pure minimo, i creditori chirografari anteriori – insinuatisi o meno al passivo – lo subirebbero comunque in quanto dall'apertura della liquidazione controllata e fino al pagamento ottenuto non sono, *ex lege*, decorsi a loro favore gli interessi legali o di mora che, una volta tornata *in bonis* la debitrice, in mancanza dell'esdebitazione, potrebbero essere invece richiesti.

Per difetto perché, indipendentemente dalla percentuale di soddisfacimento ottenuto dai creditori chirografari risulta incostituzionale la previsione di cui all'art. 278, comma 2, laddove prevede che i creditori anteriori non insinuati possano comunque trovare una qualche forma di soddisfazione sul patrimonio del debitore formatosi successivamente alla procedura.

Questa Corte, infatti, ha già avuto modo di affermare la *ratio* sottesa all'esdebitazione sia di «ricollocare utilmente [il debitore] all'interno del sistema economico e sociale, senza il peso delle pregresse esposizioni [sacrificando] le residue ragioni creditorie – comportando una responsabilità patrimoniale limitata nel tempo – onde consentire a debitori non immeritevoli una “ripartenza” (il cosiddetto *fresh start*)» (cfr. Corte costituzionale n. 6/2024).

La *ratio* dell'istituto dell'esdebitazione è, quindi, quella di consentire il reinserimento del debitore meritevole nel circuito economico e sociale, liberandolo dal vincolo della responsabilità patrimoniale generale per le obbligazioni pregresse e consentendogli una effettiva ripartenza. Il mantenimento di pretese creditorie anteriori sul patrimonio formatosi successivamente alla chiusura della procedura finirebbe, infatti, per vanificare tale finalità, ostacolando il recupero del debitore alla vita economica e produttiva.

Il costo economico della liberazione dai debiti è, infatti, consapevolmente posto dal legislatore a carico dei creditori anteriori, nella prospettiva di un beneficio complessivo del sistema, che consente al debitore di tornare ad essere soggetto produttivo di reddito; al contempo, l'esdebitazione tutela i creditori futuri, i soli destinati a trovare soddisfazione sul patrimonio formatosi successivamente alla chiusura della procedura.

Sul patrimonio del debitore formatosi successivamente alla chiusura della procedura, infatti, potranno senz'altro agire i creditori per titolo e causa successivi all'apertura del concorso di talché, in linea di principio, il sistema risulta



costruito come segue: i creditori anteriori all'apertura del concorso devono trovare soddisfacimento sul patrimonio del debitore formatosi prima dell'apertura del concorso nonché sui diritti che sopravvivono in capo al debitore fino alla chiusura della procedura. Con l'esdebitazione, il patrimonio del debitore formatosi successivamente alla chiusura della procedura rappresenta la garanzia generica dei creditori che vantano ragioni di credito sorte successivamente alla chiusura della procedura.

Come detto l'art. 278, comma 2, CCII, però, riconosce ai creditori anteriori non insinuati – o esclusi dal passivo, come nella fattispecie, per via dell'efficacia solo endoconcorsuale delle decisioni sullo stato passivo – la possibilità di ottenere, nonostante l'esdebitazione, almeno quanto ottenuto dai creditori di pari grado che hanno partecipato al concorso.

Il riconoscimento, in favore del creditore anteriore non insinuato al passivo, di una residua possibilità di soddisfazione sul patrimonio formatosi dopo la chiusura della procedura costituisce, però, un *vulnus* ingiustificato al beneficio dell'esdebitazione. Se l'istituto è volto ad assicurare al debitore una seconda opportunità effettiva, non vi è ragione per consentire a tale creditore di aggredire il patrimonio «nuovo», sia pure nei limiti della percentuale riconosciuta ai creditori concorrenti di pari grado.

Invero, qualora il creditore avesse partecipato al concorso, il perimetro della responsabilità patrimoniale del debitore sarebbe rimasto comunque circoscritto alla massa attiva concorsuale, con l'unico effetto di una diversa ripartizione percentuale tra i creditori del medesimo rango. La previsione dell'art. 278, comma 2, CCII, determina invece un ampliamento del patrimonio aggredibile, imputabile esclusivamente all'inerzia del creditore, con conseguente sacrificio non giustificato della posizione del debitore meritevole.

In altri termini, dal punto di vista del patrimonio responsabile delle obbligazioni contratte dal debitore, la regola posta dall'art. 278, comma 2, CCII, consente al creditore anteriore non insinuato al passivo, la possibilità di aggredire il patrimonio del debitore formatosi successivamente alla chiusura della procedura, nonostante quel creditore non versi nelle situazioni eccezionali indicate nell'art. 278, comma 7 (crediti derivanti da obbligazioni di mantenimento e alimentari, illeciti extracontrattuali e sanzioni penali e amministrative di carattere pecuniario non accessorie ai debiti estinti), che sole consentono l'aggressione del patrimonio «nuovo» da parte dei creditori anteriori, si siano o meno insinuati al passivo.

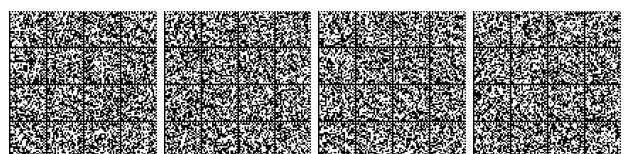
Ora deve affermarsi che nel nostro ordinamento esiste un vero e proprio diritto soggettivo perfetto all'ottenimento dell'esdebitazione una volta soddisfatti i requisiti di cui all'art. 280, CCII.

La sussistenza di un diritto soggettivo all'esdebitazione, infatti, emerge dalla lettura della direttiva *Insolvency*. Difatti, in plurimi passaggi viene rimarcato come tra le finalità della normativa vi sia quella di consentire ai debitori «onesti insolventi o sovraindebitati di poter beneficiare di una seconda opportunità mediante l'esdebitazione dopo un ragionevole periodo di tempo» (*cfr.*, considerando 1, ma v. anche considerando 4) e di far sì che sia consentita «l'esdebitazione integrale dai debiti dopo un certo periodo di tempo» (*cfr.*, considerando 73, ma v. anche considerando 75). In particolare, si legge chiaramente che «[l']esdebitazione integrale o la cessazione dell'interdizione dopo un periodo di tempo non superiore a tre anni non sempre è appropriata» (*cfr.*, considerando 78).

Ulteriori indici in questo senso si ravvisano anche nella parte dispositiva. L'art. 20 ha infatti imposto agli Stati membri di adottare regole tali da garantire che il debitore insolvente possa accedere all'esdebitazione totale dai propri debiti entro tre anni dalla conclusione della procedura che lo ha visto coinvolto.

La richiamata disposizione della direttiva *Insolvency* fissa, infatti, una serie di deroghe all'obbligo per gli Stati membri di prevedere la possibilità per il debitore insolvente meritevole di accedere ad almeno una procedura che gli consenta, al più tardi entro tre anni, l'esdebitazione integrale. Queste consistono in disposizioni che negano o limitano l'accesso all'esdebitazione, o che prevedono la revoca del beneficio, o termini più lunghi per l'esdebitazione integrale dai debiti o periodi di interdizione più lunghi, ovvero che escludono l'esdebitazione, o ne limitano l'accesso, o stabiliscono periodi più lunghi, rispetto ad alcune categorie specifiche di debiti.

In tema, la recente giurisprudenza della CGUE (i) ha riconosciuto il carattere puramente esemplificativo degli elenchi contenuti nell'art. 23, paragrafi 2 e 4, della direttiva, sulla base di un'interpretazione sia letterale sia sistematica, (ii) ha sottolineato che eventuali deroghe alla naturale operatività dell'esdebitazione, diverse da quelle espressamente previste, rimesse alla discrezionalità del legislatore nazionale (da esercitarsi nel pieno rispetto del principio di proporzionalità), devono emergere dal procedimento che ha condotto a tale esclusione o dal diritto nazionale, anche se al di fuori della norma di trasposizione, e (iii) ha evidenziato la necessità che tali deroghe siano comunque giustificate da una motivazione volta al perseguimento di un interesse pubblico legittimo, nonché l'attribuzione al giudice nazionale del compito di valutare la sussistenza di tale interesse pubblico legittimo alla base della motivazione dell'esclu-



sione (cfr., CGUE, sez. II, 11 aprile 2024, *Agencia Estatal de la Administración Tributaria*, C-687/22; CGUE, sez. II, 8 maggio 2024, *Instituto da Segurança Social IP*, C20/23; CGUE, Sez. II, 7 novembre 2024, *Agencia Estatal de la Administración Tributaria*, C-289/23).

Ammettendo, come già detto, la possibilità che un credito non concorrente diverso da quelli di cui al comma 7 dell'art. 278, CCII, permanga esigibile a seguito dell'esdebitazione, l'art. 278, comma 2, CCII, si pone in evidente contrasto con l'art. 23 della direttiva, in quanto introduce una «deroga» ulteriore rispetto a quelle previste dalla disposizione comunitaria che non è in linea né con la lettera comunitaria né con la menzionata giurisprudenza della CGUE.

A parere di questo Collegio, infatti, alcuna delle ipotesi derogatorie prevista dalla disciplina europea è astrattamente applicabile al caso di specie e, in particolare, non può essere richiamata l'ipotesi di cui all'art. 23, paragrafo 2, lettera f («quando una deroga è necessaria a garantire un equilibrio tra i diritti del debitore e i diritti di uno o più creditori»).

Tale disposizione evoca la posizione del c.d. creditore incolpevole: di quel creditore cioè che, senza propria colpa, nulla abbia saputo della procedura in corso e, per ciò, non si sia attivato con una rituale domanda di insinuazione al passivo. Risulta, viceversa, intuitivo che alcuna deroga possa essere concessa al diritto all'esdebitazione nei termini sopra indicati nell'ipotesi in cui il creditore sia rimasto volontariamente inerte, magari, maliziosamente, attendendo la chiusura della procedura – magari prospettandosi un grado di soddisfacimento dei creditori insinuatisi ampio o addirittura integrale – al fine di non subire, nella sostanza, gli effetti dell'esdebitazione.

Si può ritenere che il creditore sia incolpevole, allora, allorquando nulla sappia della procedura in corso per non avere mai ricevuto, a norma dell'art. 272, CCII, la comunicazione del liquidatore circa l'apertura della liquidazione controllata. Ciò può dipendere (i) da una condotta omissiva del debitore che non ha fornito al liquidatore (e prima ancora all'OCC) tutti gli elementi utili al fine di individuare la platea dei creditori o (ii) da una condotta omissiva del liquidatore che pure avendo a disposizione l'elenco dei creditori non informa della liquidazione qualcuno tra questi.

In tali ipotesi gli strumenti rimediali concessi dall'ordinamento, però, sono chiari. Nell'ipotesi (i) il pendolo oscilla a favore dei creditori, perché l'art. 280, comma 1, lettera c), nega del tutto al debitore la possibilità di ottenere l'esdebitazione se non ha fornito agli organi della procedura «tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento». Nell'ipotesi (ii), viceversa, al creditore resterebbe sempre la possibilità di fare valere le proprie ragioni contro il liquidatore giudiziale, mentre risulta irragionevole, come viceversa attualmente dispone l'art. 278, comma 2, CCII, consentire che del fatto doloso o colposo del liquidatore risponda (eventualmente in concorso) il debitore con il patrimonio formatosi successivamente alla chiusura della procedura.

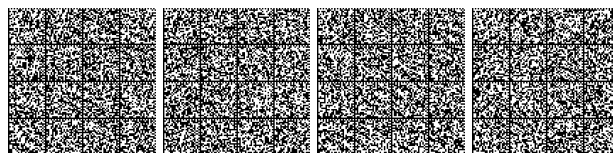
La disposizione sottoposta al vaglio di legittimità costituzionale oltre a violare la normativa comunitaria in materia, viola anche l'art. 3 Cost., consentendo ai creditori non insinuatisi al passivo la possibilità, se pure nei limiti di quanto ottenuto dai creditori insinuatisi, di aggredire il patrimonio del debitore formatosi successivamente al provvedimento di esdebitazione, indipendentemente dalla causa del loro credito e per il semplice fatto della loro inerzia.

Le motivazioni che precedono portano questo Collegio a sollevare una questione incidentale di costituzionalità sull'art. 278, comma 2, CCII, in relazione alla violazione degli articoli 3 e 117 Cost., nonché degli articoli 20, 21 e 23 della direttiva *Insolvency*, non essendo plausibili né la disapplicazione della norma né l'adozione di un'interpretazione costituzionalmente o comunitariamente conforme.

Difatti, lo strumento della disapplicazione è precluso dalla natura stessa della direttiva, la quale è volta a disciplinare i rapporti «orizzontali» di diritto privato e gli aspetti pubblicistici contenuti nella disciplina della crisi d'impresa attengono al più all'apertura della procedura, piuttosto che all'istituto dell'esdebitazione.

Uguualmente, non è possibile adottare un'interpretazione costituzionalmente o comunitariamente orientata dell'art. 278, comma 2, CCII, poiché la lettera della norma non è oscura né offre plurimi significati né si può sussumere il caso concreto all'interno delle categorie espressamente previste dall'art. 23 della direttiva.

Quanto, infine, al rinvio pregiudiziale di cui all'art. 267, TFUE, condividendo le argomentazioni del Tribunale di Verona, ordinanza del 18 luglio 2025, che ha pure sollevato dubbi di legittimità costituzionale sulla disciplina *de quo*, si ritiene di maggior utilità il meccanismo della c.d. doppia pregiudizialità, nell'ambito di un dialogo rimesso alle Corti superiori.



P. Q. M.

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 278, comma 2, CC.II., per contrasto con gli articoli 3 e 117, comma 1, Cost., in relazione agli articoli 20, 21 e 22 della direttiva UE 2019/1023 del 20 giugno 2019, nella parte in cui prevede che l'esdebitazione operi «[n]ei confronti dei creditori per fatto o causa anteriori che non hanno partecipato al concorso [...] per la sola parte eccedente la percentuale attribuita nel concorso ai creditori di pari grado» anziché «l'esdebitazione opera anche nei confronti dei creditori per fatto o causa anteriori che non hanno partecipato al concorso».

Sospende il procedimento in corso e dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.

Manda alla cancelleria per la comunicazione alla ricorrente ed al Liquidatore.

Manda alla cancelleria affinché la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei ministri e sia comunicata ai Presidenti delle Camere del Parlamento.

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.

Così deciso in Milano, il 6 novembre 2025

Il Presidente: DE SIMONE

AVVERTENZA:

Si ripubblica il testo dell'atto di promovimento n. 27 del 2026, già pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – 1ª Serie speciale – n. 8 del 25 febbraio 2026, per omessa notificazione

26C00186

N. 142

Ordinanza del 7 luglio 2026 del Giudice di pace di Verona nel procedimento civile promosso da G. B. contro Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Verona

Circolazione stradale – Patente di guida – Sospensione della patente di guida – Sanzioni amministrative accessorie – Revoca della patente di guida nei confronti di chiunque circola durante il periodo di sospensione.

– Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), art. 128, comma 2, in combinato disposto con l'art. 219 del medesimo decreto legislativo.

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI VERONA

SEZIONE UNICA

Il giudice di pace di Verona dott. Raniero Bordon, visti gli articoli 134 della Costituzione e 23, legge 11 marzo 1953, n. 87 ha pronunciato la seguente ordinanza di rimessione alla Corte costituzionale nella causa civile iscritta al n. 5528/2025 R.G. promossa da:

B. G. (cf. ...), rappresentat... e difes... dall'avv. Simone Giuseppe Bergamini del Foro di Verona, presso il cui studio è elettivamente domiciliata,

contro Prefettura - UTG di Verona (c.f. 80015000237) rappresentata e difesa dai funzionari delegati,

per la questione di legittimità costituzionale dell'art. 128, del codice della strada, in combinato disposto con l'art. 219 C.d.S.,



per violazione dell'art. 3 della Costituzione, fondata sulle seguenti

RAGIONI

1. La sig. .. G. B. ha presentato opposizione avverso l'ordinanza di revoca della patente di guida prot. n. ..., emessa in data dalla Prefettura - UTG di Verona nei suoi confronti, con cui le veniva revocata la patente di guida, per la violazione dell'art. 128, comma 2 C.d.S. per essersi posta alla guida pur avendo la patente sospesa per inidoneità temporanea alla guida, deducendo che la situazione di temporanea idoneità alla guida, che era derivata da una situazione di tossicodipendenza, non era più attuale ed evidenziando la scelta della ricorrente di affrancarsi dall'uso di sostanze stupefacenti, e di modificare radicalmente il proprio stile di vita.

Il ricorso e il decreto di fissazione udienza venivano regolarmente notificati all'amministrazione opposta, che non si costituiva, rimanendo contumace, mentre nel corso del giudizio la ricorrente dava dimostrazione documentale del proprio percorso terapeutico producendo anche, da ultimo, l'attestazione di idoneità alla guida della commissione medica patenti finalmente conseguita.

2. La norma dell'art. 128 C.d.S., in combinato disposto con quella dell'art. 219 C.d.S., prevede l'automatica revoca della patente nel caso in cui la persona si metta alla guida durante il periodo di sospensione della patente.

Non vi è quindi la possibilità, per la Prefettura, di valutare le peculiarità della singola situazione, che nemmeno possono essere vagliate dal giudice in sede di opposizione per cui, applicando la normativa come vigente, l'opposizione oggetto del giudizio in corso non potrebbe che essere rigettata. Proprio per questa ragione il giudizio non può essere definito indipendentemente dalla risoluzione della questione di legittimità costituzionale, giacché nel caso di declaratoria di incostituzionalità nei termini sottoposti gli elementi di fatto dedotti da parte ricorrente potrebbero invece portare all'annullamento del provvedimento di revoca della patente di guida, in quanto sproporzionato rispetto alla fattispecie concreta all'esame di questo giudice.

3. La situazione di chi si pone alla guida in presenza di una sospensione disposta ai sensi dell'art. 128 C.d.S. è immotivatamente peggiore rispetto a chi guida un veicolo sottoposto a sequestro o a chi viola gli obblighi di custodia su veicoli a fermo amministrativo, considerato che in queste due ipotesi con le sentenze Corte costituzionale 9 dicembre 2022, n. 246 e Corte costituzionale, 28 marzo 2024, n. 52 si è affermata l'illegittimità costituzionale delle norme di interesse laddove affermano che si applica (sempre e comunque) la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente anziché che tale sanzione «può essere applicata».

Anche nel caso dell'art. 128 C.d.S. il denunciato automatismo, laddove si prevede che «chiunque circola durante il periodo di sospensione della patente di guida è soggetto [...] alla sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida di cui all'art. 219», invece che «può essere soggetto» preclude al prefetto, e al giudice in sede di impugnazione, di valutare la necessità della revoca della patente, sia in riferimento alle circostanze del caso concreto, impedendo di considerare la gravità della violazione nel caso specifico e le ragioni dell'inidoneità alla guida, sia con riguardo alle ripercussioni che la revoca della patente ha su aspetti essenziali della vita, nella sua quotidianità, e del lavoro, il che costituisce violazione dell'art. 3 Cost. sotto il profilo del difetto di necessaria proporzionalità della sanzione amministrativa, oltre che del principio di eguaglianza, stante il differente trattamento oggi riservato alle altre due ipotesi già oggetto di intervento della Corte costituzionale.

Per il chiaro e univoco tenore della norma, non appare possibile un'interpretazione adeguatrice, e costituzionalmente compatibile, delle disposizioni in esame.

4. La questione appare non manifestamente infondata, proprio alla luce del, richiamato, consolidato, orientamento della Corte costituzionale in materia di sanzioni amministrative accessorie caratterizzate da automatismo, giacché la disciplina censurata, laddove prevede la revoca automatica della patente in caso di circolazione durante il periodo di sospensione ex art. 128 codice della strada, applica una misura particolarmente afflittiva in modo uniforme e inderogabile, senza consentire alcuna valutazione delle circostanze del caso concreto, il che si pone in contrasto con l'art. 3 Cost., sotto il profilo del principio di proporzionalità, in quanto ricollega indifferentemente la medesima sanzione a fattispecie potenzialmente eterogenee per gravità e pericolosità, e la Corte costituzionale ha già dichiarato l'illegittimità di analoghi automatismi sanzionatori previsti dal codice della strada, in fattispecie del tutto sovrapponibili a quella oggetto della questione di costituzionalità qui sollevata, non constando ragioni idonee a giustificare un diverso trattamento.

5. Per la tutela della riservatezza e della dignità della ricorrente, visto che il giudizio *de quo* concerne anche suoi dati sensibili, vi è l'opportunità di disporre, per l'ipotesi di diffusione del presente provvedimento, l'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi della ricorrente stessa.



P.Q.M.

Il giudice di pace di Verona, stante la rilevanza e la non manifesta infondatezza, visti gli articoli 134 e 3 Cost. e l'art. 23 legge 11 marzo 1953, n. 87, provvedendo d'ufficio,

Solleva questione di legittimità costituzionale dell'art. 128, comma 2, del codice della strada, in combinato disposto con l'art. 219 C.d.S., laddove si prevede l'automatica, e non solo facoltativa, revoca della patente di guida nelle ipotesi disciplinate dall'art. 128 stesso,

Sospende il giudizio e dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Ordina che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza venga notificata alle parti in causa, alla Presidente del Consiglio dei ministri e ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, dispone che, in caso di diffusione del presente provvedimento, siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi della parte ricorrente.

Così deciso in Verona il 6 luglio 2026

Il Giudice di pace: BORDON

26C00170

N. 143

Ordinanza del 19 giugno 2026 del Tribunale di Lodi nel procedimento penale a carico di E. Q.

Reati e pene – Cause di non punibilità – Particolare tenuità del fatto – Omessa previsione che l'offesa non possa essere ritenuta di particolare tenuità quando si procede per il delitto di oltraggio a pubblico ufficiale (art. 341-bis cod. pen.), quando il fatto è commesso nei confronti di un ufficiale o agente di pubblica sicurezza o di un ufficiale o agente di polizia giudiziaria nell'esercizio delle proprie funzioni.

– Codice penale, art. 131-bis, terzo comma, numero 2).

TRIBUNALE DI LODI

SEZIONE PENALE

Ordinanza questione di legittimità costituzionale art. 23, comma II, legge n. 87/1953.

Il Giudice, dott. Matteo Aranci, nel procedimento penale iscritto al n. RG Dib. 616/2025, nei confronti di Q E , nato in il , già presente, oggi non comparso, difeso di fiducia dall'avv. Alessandra Bigliani del Foro di Milano.

Imputato del reato p. e p. dall'art 341-bis del codice penale perché nel corso dell'intervento operato dai pubblici ufficiali Maresciallo Ordinario E L e Appuntato Scelto Q.S. L C della Stazione Carabinieri di in luogo pubblico in particolare in , piazza nei pressi del Bar alla presenza di più avventori offendeva l'onore e il prestigio dei militari proferendo le seguenti frasi «eccoli qui sono arrivati i salvatori della patria, ma per favore», «i salvatori di sto cazzo», «i salvatori della patria di sto cazzo».

In il .

Con la recidiva ex art. 99 del codice penale.

1. Con decreto del 23 gennaio 2025, il Pubblico Ministero in sede ha citato in giudizio, avanti al Tribunale in composizione monocratica, Q E affinché rispondesse del reato a lui sopra ascritto.

All'udienza predibattimentale del 6 marzo 2026, rilevato che non era stata eseguita alcuna notifica del predetto decreto alle persone offese, il Giudice ha disposto la rinnovazione di tali notifiche e rinviato all'udienza del 22 maggio 2026.



A tale udienza, il Tribunale ha verificato che le notifiche erano state eseguite e che nessuno delle persone offese era presente; quindi, l'imputato ha rilasciato spontanee dichiarazioni⁽¹⁾ e ha documentato di aver proposto un risarcimento del danno per complessivi 1.000,00 euro; secondo la nota pervenuta dalla Legione Carabinieri Lombardia, Comando Provinciale di Lodi, sarebbe necessario un ristoro di 1.875,00 euro per ritenersi la proposta soddisfacente (*cf.* Direttiva *ex art.* 15, R.D. 1933/1611 citata nella nota).

La difesa ha quindi sollevato questione di legittimità dell'art. 131-*bis* del codice penale, riportandosi ad apposita memoria già depositata in formato telematico nei giorni precedenti.

Il Giudice ha disposto un rinvio alla successiva udienza del 19 giugno 2026, invitando il Pubblico Ministero, nelle more, all'eventuale deposito di memoria in proposito.

2. Il Pubblico Ministero ha fatto pervenire una memoria con la quale si è opposto alla formulazione della questione di legittimità, in quanto difetterebbe, in primo luogo, il requisito della rilevanza, non potendosi ritenere il fatto connotato da particolare tenuità in concreto. Inoltre, il Pubblico Ministero ha evidenziato, a proprio giudizio, la manifesta infondatezza della questione, in quanto la nominale esclusione dell'art. 341-*bis* del codice penale dall'ambito applicativo dell'art. 131-*bis* del codice penale risponderebbe a una incensurabile scelta di politica criminale. Si è ritenuto non pertinente il richiamo alla sentenza n. 172/2025 della Corte costituzionale, siccome riferita a fattispecie eterogenee.

3. All'udienza del 19 giugno 2026 è stata data lettura di questa ordinanza.

4. Il Tribunale, al pari di altri giudici di merito (Corte App. Reggio Calabria, ord. 31 marzo 2026, in *G.U.* 27 maggio 2026; Corte App. Firenze, ord. 12 marzo 2026, in *G.U.* 22 aprile 2026; Trib. Brescia, ord. 23 febbraio 2026, in *G.U.* 25 marzo 2026; Trib. Ancona, ord. 22 gennaio 2026, in *G.U.* 18 marzo 2026), ritiene che sia rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità dell'art. 131-*bis*, comma 3, n. 2), del codice penale, nella parte in cui, specie all'esito della sentenza della Corte costituzionale n. 172/2025, non consente di ritenere di particolare tenuità l'offesa quando si procede per il reato di cui all'art. 341-*bis* del codice penale, se commesso nei confronti di un ufficiale o agente di pubblica sicurezza o di un ufficiale o agente di polizia giudiziaria nell'esercizio delle proprie funzioni.

Per le questioni di legittimità formulate dai Tribunali e dalle Corti d'Appello suindicate, risulta fissata udienza, dinanzi alla Corte costituzionale, per il giorno 5 ottobre 2026.

Il Tribunale ritiene di dover in ogni caso formulare la questione di legittimità nei termini *infra* precisati.

5. Quanto al primo dei due requisiti di cui all'art. 23, comma 2, legge n. 87/1953, ossia la rilevanza ai fini della decisione, si osserva quanto segue.

5.1. In via preliminare, si deve richiamare che, secondo un orientamento ormai consolidato (Cass., n. 19254/2026; 9618/2025; 30528/2025), il giudice dell'udienza predibattimentale può pronunciare sentenza di non luogo a procedere *ex art.* 554-*ter* del codice di procedura penale per particolare tenuità del fatto, laddove ne ricorrano le condizioni, a prescindere dall'opposizione dell'imputato.

Tale opzione risponde, come precisato anche dalla Corte costituzionale (sentenza n. 58/2026), all'esigenza deflattiva dei tempi e dei costi processuali, suscettibili di essere elisi dall'immediato intervento del giudice predibattimentale: funzione rispetto alla quale è stata ritenuta strumentale la decisione della (possibile) assoluzione *ex art.* 131-*bis* del codice penale (*cf.*, in tema, Cass. n. 19254/2026, pp. 5-6).

5.2. Ciò premesso quanto alla possibile pronuncia *ex art.* 131-*bis* del codice penale già in questa sede, con riferimento al fatto per cui si procede, risulta quanto segue.

Dalla comunicazione della notizia di reato n. 23/63/2024 dei Carabinieri di e relativi allegati, consta che il , attornio alle circa, la pattuglia composta dal Maresciallo E L e dall'Appuntato Scelto q.s. L C ha individuato una vettura, marca Audi, modello A8, targata , di proprietà di P L N , posteggiata in un parcheggio riservato a persone invalide, priva dell'apposito cartellino identificativo.

A quel punto, Q E , seduto al tavolino di un bar vicino al parcheggio, si è alzato e si è avvicinato alla macchina, ove è stato fermato dai Carabinieri, che gli hanno chiesto di esibire la patente e la carta di circolazione del mezzo.

Q E avrebbe quindi alzato la voce verso i due operanti, rivolgendo loro le espressioni «cosa volete da me», «perché vi devo dare i miei documenti che sapete chi sono e già in passato mi avete controllato», «è già la seconda volta che mi controllate». Dopo l'ulteriore invito dei Carabinieri a provvedere, Q ha aperto l'automobile e consegnato quanto richiesto.

(1) Come da trascrizione dell'udienza: «Allora, volevo dire, precisare una cosa. Allora, io è vero che ho avuto una discussione con i Carabinieri quella sera, ma non ho mai, mai detto quelle parole. Questo è vero, che io la discussione un po' accesa l'ho avuta, perché non mi sembrava giusta la multa. (...) Nego di aver detto quelle parole che hanno scritto. Questo, io non mi sono mai, mai permesso di offendere l'Arma dei Carabinieri. Mai».



Verificato quindi che Q non aveva alcun titolo per parcheggiare nell'area riservata ai disabili, l'imputato si è rivolto nuovamente ai Carabinieri, apostrofandoli «tu non mi fai nessuna multa hai capito», «sposto la mia auto e basta»; mentre gli operanti hanno iniziato a redigere il verbale per la sanzione amministrativa, ha indirizzato agli agenti le espressioni «eccoli qui sono arrivati i salvatori della patria, ma per favore», «i salvatori di sto cazzo», «i salvatori della patria di sto cazzo».

Secondo quanto riferito dagli operanti, erano presenti «diversi avventori» del bar — ove era seduto anche Q — che avrebbero assistito alla scena.

Nella fattispecie, dunque, emergono numerosi indici dai quali possono ritenersi — pur fermi i limiti di scrutinio propri della fase processuale — integrati gli estremi del fatto tipico di cui all'art. 341-bis del codice penale (sicché, il vaglio proprio della fase potrebbe in tesi risolversi nel senso della prosecuzione del dibattimento), ma altresì sussistono le condizioni che consentirebbero — se non operasse il divieto normativo di cui si dirà — l'applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis del codice penale.

Ricorrono, innanzitutto, i requisiti del luogo pubblico e della presenza di più persone, oltre alla presenza degli offesi *in loco* e alla diretta percezione dell'offesa da parte degli stessi. Sussiste altresì l'offesa all'onore e al prestigio dei due pubblici ufficiali, in ragione dell'espressione ingiuriosa pronunciata. Infine, è evidente che l'offesa è stata commessa nei confronti dei due Carabinieri mentre compivano un atto loro proprio e stavano svolgendo le rispettive funzioni.

Anche sotto il profilo dell'elemento psicologico, non v'è dubbio quanto al dolo generico che ha ispirato l'autore del fatto.

5.3. Tuttavia, ferma questa valutazione in punto di fatto, il Tribunale rinviene la sussistenza di elementi che consentirebbero — in assenza del chiaro divieto normativo allo stato vigente — una pronuncia di proscioglimento *ex art. 131-bis* del codice penale.

In primo luogo, si tratta di un fatto episodico e puntuale, non reiterato nel tempo, consistito nell'affermazione di frasi dal contenuto senz'altro offensivo, ma di certo contrassegnate da modesta portata lesiva e minima volgarità.

Non vi sono state minacce di alcun tipo e l'attività delittuosa si è esaurita in pochissimo tempo; l'imputato non ha intralciato in alcun modo la redazione del verbale con cui è stato sanzionato in via amministrativa per la sosta in area riservata e, dopo pochi minuti, si è risieduto al bar serenamente.

Si deve inoltre considerare il contesto in cui le stesse frasi sono state pronunciate, ossia una semplice questione relativa al posteggio di un'autovettura. Non risulta — compatibilmente con l'orario e il giorno — che numerose persone fossero presenti, sicché, anche sotto questo profilo, è assai sfumato il rischio che sia stato davvero pregiudicato, agli occhi dei cittadini, il prestigio dell'Arma dei Carabinieri.

Inoltre, sotto il profilo dell'elemento psicologico, Q ha agito con la convinzione che i Militari, che già lo avevano in passato controllato, volessero sottoporlo a ulteriori e indebite verifiche.

Con riferimento alle condotte susseguenti al reato, da valorizzare per effetto dell'introduzione dell'inciso «in considerazione della condotta susseguente al reato» nell'art. 131-bis, comma 1, del codice penale (in tema, *cf.* Cass. n. 4428/2026), si deve osservare che l'imputato si è reso disponibile a un risarcimento del danno (importo pari a 1.000,00 euro) e ha riconosciuto, già dall'udienza predibattimentale, la discussione con i Carabinieri, pur negando un intento offensivo.

Non risulta che l'imputato abbia mai commesso alcun reato di analoga indole: è infatti gravato da un unico e precedente risalente *ex art. 73*, decreto del Presidente della Repubblica n. 309/1990, non ostativo all'eventuale assoluzione *ex art. 131-bis*, comma 1, del codice penale e per il quale, proprio in ragione dell'eterogeneità del reato e della sua antica consumazione, la contestata recidiva potrebbe essere, nel merito, esclusa.

Tuttavia, poiché le persone offese del reato — ossia il Maresciallo Ordinario L e l'Appuntato Scelto C — erano in servizio, all'epoca dei fatti, presso la Stazione Carabinieri di e, il , svolgevano regolarmente le loro funzioni, il fatto è stato commesso nei confronti di «un ufficiale o agente di polizia giudiziaria nell'esercizio delle proprie funzioni», ossia soggetti riconducibili pacificamente alle categorie di cui all'art. 57 c.p.p. e incorre, pertanto, nel perimetro del divieto tracciato dall'art. 131-bis, comma 3, n. 2) del codice penale.

5.4. Il Tribunale ritiene quindi integrati tanto gli elementi costitutivi del reato per cui si procede, quanto quelli propri dell'esimente di cui all'art. 131-bis del codice penale, salvo il divieto — oggetto di incidente di costituzionalità — relativo all'illecito qui contestato.

6. Quanto alla non manifesta infondatezza, si osserva quanto segue

6.1. Come noto, il decreto-legge n. 53/2019, convertito con legge 77/2019, ha *inter alia* introdotto, nel corpo dell'art. 131-bis del codice penale, il comma 3, n. 2), poi parzialmente integrato dall'art. 7, decreto-legge n. 130/2020, convertito con legge n. 173/2020: all'esito di tali modifiche legislative, la causa di esclusione della punibilità in esame



deve ritenersi non applicabile «per i delitti previsti dagli articoli 336, 337 e 341-*bis*, quando il fatto è commesso nei confronti di un ufficiale o agente di pubblica sicurezza o di un ufficiale o agente di polizia giudiziaria nell'esercizio delle proprie funzioni, nonché per il delitto previsto da/l'articolo 343».

Come bene ha precisato la recente pronuncia della Suprema Corte di Cassazione (Cass. n. 14741/2026), l'esclusione dell'art. 341-*bis* del codice penale dall'applicazione dell'art. 131-*bis* del codice penale non è totale, ma è limitata a una più specifica e ristretta cerchia di ipotesi, ossia quelle in cui il fatto sia stato commesso «quando il fatto è commesso nei confronti di un ufficiale o agente di pubblica sicurezza o di un ufficiale o agente di polizia giudiziaria nell'esercizio delle proprie funzioni» (Cass. sent. cit., p. 5).

In sostanza, l'esclusione della punibilità *ex* art. 131-*bis* del codice penale può essere pronunciata qualora — come nel caso scrutinato dal Supremo Collegio — il fatto non sia stato commesso nei confronti «di un ufficiale o agente di pubblica sicurezza o di un ufficiale o agente di polizia giudiziaria nell'esercizio delle proprie funzioni»; di contro, ove ricorrano le predette condizioni (come nella vicenda qui in esame), l'assoluzione per particolare tenuità del fatto è preclusa.

Con sentenza n. 30/2021 e ordinanza n. 82/2022, la Corte costituzionale ha ritenuto infondate (manifestamente nel secondo caso) due questioni di legittimità relative all'art. 131-*bis*, comma 3, n. 2), del codice penale, con riferimento all'esclusione dell'art. 337 del codice penale dai reati ai quali era applicabile la causa di esclusione della punibilità, ritenendo la scelta normativa, all'epoca dello scrutinio, non censurabile per manifesta irragionevolezza.

Lo scenario normativo è tuttavia mutato per effetto dell'art. 1, comma 1, lett. c), decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, che ha riformulato incisivamente l'art. 131-*bis* del codice penale, specie con riferimento ai limiti edittali di riferimento: il parametro-soglia non corrisponde più al massimo edittale non superiore a cinque anni di reclusione, ma si identifica nel minimo, che dev'essere non superiore a due anni di reclusione. Si è tuttavia conservata, a fronte della maggiore «apertura» dell'istituto in esame, l'espressa esclusione dei reati di cui agli artt. 336, 337, 341-*bis*, 343 del codice penale.

6.2. Con sentenza n. 172/2025, la Corte costituzionale, accogliendo la questione formulata dal Tribunale di Firenze, ha evidenziato «l'irrazionalità venutasi a creare [...] per effetto del mutato quadro normativo e delle comparazioni che lo stesso impone», specie con riferimento al *tertium comparationis* offerto dall'art. 338 del codice penale: il Giudice delle leggi ha affermato che, pur potendosi anche prospettare un difetto di coordinamento normativo, non è tollerabile la conservazione di una distonia che, sul piano dell'assetto della disciplina delle esimenti, si traduce in un pregiudizio per il reo.

Pertanto, la Corte costituzionale ha concluso nel senso di dichiarare «l'illegittimità costituzionale dell'art. 131-*bis*, terzo comma, del codice penale, nella parte in cui si riferisce agli artt. 336 e 337 dello stesso codice».

6.3. Come già osservato nelle ulteriori ordinanze di cui al superiore § 2, può ritenersi sussistente, *a fortiori* a seguito della pronuncia n. 172/2025, il dubbio della legittimità costituzionale dell'art. 131-*bis*, co. 3, n. 2), del codice penale, nella parte in cui continua a escludere, dai reati ai quali è applicabile l'esimente in parola, l'art. 341-*bis* del codice penale, per violazione del canone della ragionevolezza, di cui all'art. 3 Costituzione.

6.3.1. Il primo profilo di violazione dell'art. 3 Costituzione si coglie con riferimento agli artt. 336 e 337 del codice penale, per i quali è allo stato possibile, a seguito della sentenza n. 172/2025, riconoscere all'imputato la causa di esclusione della punibilità in esame, mentre ciò non è possibile nella fattispecie di cui all'art. 341-*bis* del codice penale.

Le tre disposizioni in esame, ossia gli artt. 336, 337 e 341-*bis* del codice penale, si presentano come omogenee sotto molteplici profili, in quanto puniscono condotte commesse a danno del pubblico ufficiale e a causa dell'esercizio delle proprie funzioni; nel primo caso, il reo intende deviare la pubblica funzione dalle corrette modalità di esercizio del potere (per costringere o omettere l'atto); nel secondo caso, il soggetto esercita violenza o minaccia per impedire il compimento dell'atto d'ufficio o di servizio; nel terzo caso, si punisce chi, nel corso del compimento dell'atto da parte del pubblico ufficiale, ne lede l'onore e il prestigio, in luogo pubblico o aperto al pubblico e in presenza di più persone.

Si tratta quindi di fattispecie che sanzionano condotte che, pur eterogenee sotto il profilo della loro materialità, sono caratterizzate dal comune denominatore della volontà dell'agente di contrastare il corretto esercizio delle pubbliche funzioni: di conseguenza, tutti i reati in parola proteggono l'interesse dell'ordinamento affinché l'attività pubblica non sia distorta, interrotta, intralciata o sia fatta oggetto di indebito scherno.

Le tre fattispecie, tuttavia, sono punite dal legislatore in modo omogeneo quanto alle prime due (artt. 336 e 337 del codice penale), in modo, invece, meno severo quanto alla terza, giacché l'oltraggio a pubblico ufficiale, nella sua forma non aggravata, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni (e non già sino a cinque, come negli altri due casi).

Risulta quindi evidente la considerazione per cui, secondo il legislatore, l'art. 341-*bis* del codice penale è fattispecie meno grave delle altre due in esame, come del resto è pure attestato dal fatto che è prevista, per il solo reato di oltraggio a pubblico ufficiale, una causa estintiva speciale (art. 341-*bis*, comma 4, del codice penale) che consente all'imputato di ottenere l'estinzione del reato se, prima del giudizio, sia stato integralmente risarcito il danno. Clausola



estintiva che non è prevista, come detto, per gli artt. 336 e 337 del codice penale, a riprova del fatto che, in tali casi, l'eventuale risarcimento del danno non può — proprio per la maggior gravità riconosciuta ai due reati anzidetti — produrre alcun effetto esimente.

Perciò, se i tre reati condividono numerosi elementi strutturali e se i primi due (artt. 336 e 337 del codice penale) sono ritenuti *ex lege* più gravi rispetto al terzo (art. 341-bis del codice penale), è del tutto irragionevole ritenere che nei primi due casi l'imputato possa essere — senza limitazione alcuna in base al soggetto passivo — assolto per particolare tenuità del fatto e non così, invece, nella terza fattispecie.

Né pare corretto ritenere che l'esclusione dell'art. 341-bis del codice penale dal catalogo dei reati non punibili *ex art. 131-bis* del codice penale sia in qualche misura «compensata» dalla presenza della causa di estinzione del reato di cui si è già detto, trattandosi, all'evidenza, di disposizioni che operano su piani diversi e in presenza di differenti presupposti.

Sicché, la *ratio decidendi* posta a fondamento della sentenza n. 172/2025 può ben estendersi a ritenere che anche l'esclusione dell'art. 341-bis del codice penale sia frutto di una scelta legislativa irragionevole e, perciò, costituzionalmente illegittima.

6 marzo 2. Le medesime considerazioni operano se il delitto in parola viene posto a raffronto con l'art. 338 del codice penale, ossia il *tertium comparationis* su cui poggia la *ratio decidendi* della sentenza n. 172/2025.

Il reato di violenza o minaccia a un corpo politico, amministrativo o giudiziario (o a suoi componenti singoli), pur manifestamente più grave delle altre disposizioni sin qui evocate, non è stato espressamente escluso dall'ambito applicativo della causa di esclusione della punibilità, in cui può rientrare in quanto punito con pena base pari a un anno di reclusione. Perciò, l'attuale assetto è ancor più espressivo di una «disonomia normativa (...) a scapito del reo», poiché non si comprende ragionevolmente la ragione del diverso trattamento riservato alle due fattispecie in punto di accesso alla causa di esclusione della punibilità, laddove lo si ammette per la più grave e lo si nega per quella nettamente più lieve.

6.3.3. Infine, un ulteriore termine di confronto può essere ricavato dal delitto in parola con quello di cui all'art. 595, comma 3 del codice penale: infatti, la diffamazione commessa a mezzo stampa o altro mezzo di pubblicità, pur aggravato perché consumato in danno di un pubblico ufficiale, continua a essere ricompreso tra gli illeciti a cui è applicabile la causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto, nonostante la maggiore gravità derivante dal fatto che l'offesa sarebbe persino percepibile da una platea potenzialmente indeterminata di soggetti, in ragione della natura marcatamente insidiosa dei mezzi utilizzabili.

7. Non risulta possibile, infine, alcuna interpretazione costituzionalmente orientata della disposizione censurata, in ragione del chiaro e inequivocabile contenuto.

8. Per le superiori ragioni, dunque, dev'essere sollevata la questione di legittimità di cui al dispositivo, con sospensione del giudizio e dei relativi termini di prescrizione e con ogni accessoria statuizione che segue, ai sensi dell'art. 23, legge n. 87/1953.

P.Q.M.

Letto l'art. 23, legge n. 87/1953;

Ritenuta la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione formulata dalla difesa;

Solleva questione di legittimità costituzionale dell'art. dell'art. 131-bis, comma 3, n. 2), del codice penale per violazione dell'art. Costituzione, nella parte in cui non consente che si possa ritenere di particolare tenuità il reato di cui all'art. 341-bis del codice penale quando il fatto è commesso nei confronti di un ufficiale o agente di pubblica sicurezza o di un ufficiale o agente di polizia giudiziaria nell'esercizio delle proprie funzioni;

Sospende il giudizio e i termini di prescrizione sino alla pronuncia della Corte costituzionale;

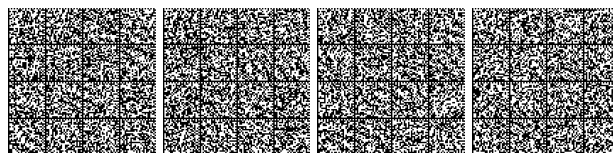
Ordina la trasmissione di questa ordinanza e degli atti del procedimento alla Corte costituzionale;

Dispone la notifica, a cura della Cancelleria, di questa ordinanza al Presidente del Consiglio dei Ministri e ai Presidenti delle due Camere del Parlamento;

Ordinanza letta in udienza alle parti e ai difensori presenti, da intendersi allegata al verbale mediante deposito tramite APP 2.0.

Così deciso in Lodi, in data 19 giugno 2025

Il Giudice: ARANCI



N. 144

*Ordinanza del 16 luglio 2026 del Giudice di pace di Sondrio
nel procedimento civile promosso da A. P. contro Prefettura di Sondrio*

Circolazione stradale – Codice della strada – Sanzione accessoria della sospensione della patente – Circolazione abusiva durante il periodo di sospensione della validità della patente – Denunciata previsione che «si applicano le sanzioni accessorie della revoca della patente e del fermo amministrativo del veicolo», in luogo che «si possono applicare».

Circolazione stradale – Codice della strada – Revoca della patente di guida – Previsione che l'interessato non può conseguire una nuova patente se non dopo che siano trascorsi almeno due anni dal momento in cui è divenuto definitivo il provvedimento di revoca.

– Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), artt. 218, comma 6, e 219, comma 3-bis.

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI SONDRIO

SEZIONE UNICA CIVILE

Il Giudice di pace dott.ssa Laura Moroni, letti gli atti del procedimento n. 603/2024 R.G., promosso dal sig. P... A... rappresentato e difeso dall'avv. Sara Maria Muzio del Foro di Sondrio, elettivamente domiciliato presso l'indirizzo pec del difensore sara.muzio@sondrio.pecavvocati.it

Contro la Prefettura della Provincia di Sondrio, in persona del Prefetto *pro-tempore*, domiciliato per la carica presso il Palazzo della Prefettura sito in Sondrio, via Vittorio Veneto 27 avente per oggetto l'impugnazione del verbale dei Carabinieri di ... n. ... del ... con cui è stata contestata al sig. Porro Andrea la violazione dell'art. 208/6° comma CdS. perché alle ore ... alla guida del veicolo tg. ... «circolava abusivamente con il veicolo sopra indicato nonostante fosse sottoposto alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione provvisoria della patente di guida a tempo determinato» e conseguentemente è stato disposto il fermo amministrativo del veicolo di mesi tre e la revoca della patente di guida; e contro l'ordinanza del Prefetto di Sondrio n. ... del ... con cui è stata disposta la revoca del documento di guida intestato al sig. P... ai sensi dell'art. 218, comma 6, CdS.

1. Il fatto

1) Con ricorso 18 luglio 2024 il sig. P... A... ha proposto impugnazione avverso: a) il verbale dei Carabinieri di Bormio n. ... del ..., con cui gli è stata contestata la violazione dell'art. 208/6° comma CdS perché alle ore ... alla guida del veicolo tg. ... «circolava abusivamente con il veicolo sopra indicato nonostante fosse sottoposto alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione provvisoria della patente di guida a tempo determinato» e, conseguentemente, è stato disposto il fermo amministrativo del veicolo di mesi tre e la revoca della patente di guida; b) l'ordinanza del Prefetto di Sondrio n. ... del ... con cui è stata disposta la revoca del documento di guida intestato al sig. P... ai sensi dell'art. 218/6° comma CdS.

2) Egli deduceva che:

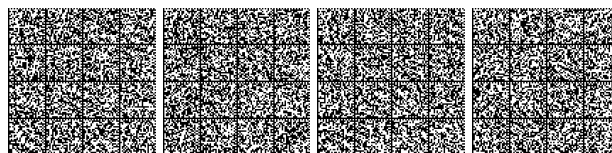
in data ... gli era ritirata la patente di guida per violazione dell'art. 186 CdS ed il Prefetto gli aveva comminato la sanzione della sospensione del titolo per mesi tre;

nei giorni a seguire egli, svolgente l'attività di autista soccorritore su turni a ..., era riuscito a recarsi al lavoro o utilizzando l'autobus (unico mezzo pubblico disponibile) o avvalendosi di colleghi;

3) il giorno ... egli si doveva recare al lavoro per espletare il turno diurno 7-19 presso la sede di ... e non aveva la possibilità di utilizzare un mezzo pubblico, né di usufruire di un passaggio e non aveva potuto effettuare il cambio turno stante il diniego del datore di lavoro;

che pertanto in data ... il sig. P..., per consentire l'espletamento del pubblico servizio di soccorso mediante ambulanza ed evitare una sanzione da parte del datore di lavoro, si era recato comunque al lavoro utilizzando il veicolo ed era stato fermato in località ... alle ore ... poco dopo avere smontato il turno di lavoro lungo il tragitto verso casa;

che appaiono configurabili i presupposti dell'art. 4 della legge n. 689/1981 per escludere la responsabilità della violazione amministrativa per adempimento di un dovere o stato di necessità.



Già in quella sede veniva chiesto al Giudice che sollevasse questione di legittimità costituzionale dell'art. 218/6° comma CdS nella parte in cui prevede che «si applicano le sanzioni accessorie della revoca della patente e del fermo amministrativo del veicolo» in luogo che «si possono applicare» e dell'art. 219/3-*bis* CdS nella parte in cui dispone che «l'interessato non può conseguire una nuova patente se non dopo che siano trascorsi almeno due anni dal momento in cui è divenuto definitivo il provvedimento di cui al comma 2».

Con memoria 30 novembre 2024 si costituiva in giudizio la Prefettura di Sondrio evidenziando che la revoca della patente di guida, quale sanzione accessoria per violazione dell'art. 218/6° comma CdS, è obbligatorio e discende direttamente dalla legge ed in merito ad essa il Prefetto non ha alcun potere discrezionale.

Nel merito, contestava la sussistenza dei requisiti dello stato di necessità o dell'adempimento di un dovere.

2. *Presentazione e rilevanza della questione.*

1 - Il Giudice osserva che i motivi di ricorso non possono esaminati nel merito, sussistendo una questione procedurale preliminare che ha carattere decisivo.

Si intende fare riferimento all'applicazione della norma di cui dell'art. 218/6° comma CdS nella parte in cui prevede che, a chiunque circola abusivamente durante il periodo di sospensione della validità della patente, «si applicano le sanzioni accessorie della revoca della patente e del fermo amministrativo del veicolo».

Ai fini del giudizio di rilevanza della questione di legittimità costituzionale che si va a proporre, si osserva che la norma di cui si discute è esattamente quella applicata nel giudizio odierno, che ha ad oggetto, per l'appunto, l'opposizione avverso la sanzione accessoria della revoca della patente di guida e del fermo amministrativo del veicolo comminate al sig. P... A....

È, invero, incontestato che la validità della patente del ricorrente fosse sospesa nel momento in cui egli ha utilizzato il veicolo il ... e, così, violato l'art. 218/6° comma CdS.

Ed è, altrettanto, incontestato, come evidenziato dalla Prefettura, che allo stato attuale della normativa, la revoca della patente (così come il fermo del veicolo) costituisca un automatismo a fronte della violazione dell'art. 218/6° comma CdS.

Il rimettente sottolinea come sia, dunque, evidente il collegamento giuridico tra la norma sospettata di illegittimità costituzionale e l'atto impugnato (ordinanza prefettizia di revoca della patente), e che il giudizio pendente non possa essere risolto senza applicare la norma oggetto di dubbio di costituzionalità.

Pertanto, non risulta possibile alcuna interpretazione adeguatrice della norma a ciò ostando il suo dato letterale, che rende evidente il carattere perentorio del meccanismo in esame, non suscettibile di eccezioni (sulla vincolatività del dato letterale vedi sentenze Corte costituzionale n. 246/2002, n. 174/2022 e n. 151/2020).

2. Nel merito, l'automaticità della revoca della patente di guida nell'ipotesi di specie viola i principi di eguaglianza, ragionevolezza e proporzionalità espressi dall'art. 3 Cost., atteso che impedisce di valutare la gravità specifica della violazione e le ripercussioni della stessa sulla vita del trasgressore, così senza consentire di modulare in maniera congrua e attinente alla singola fattispecie, eventualmente applicando, in luogo della revoca, anche la mera sospensione della patente.

Infatti, la norma censurata vi ricollega, in modo uniforme e automatico, non graduabile secondo la gravità del fatto, il medesimo effetto, ossia la sanzione accessoria della revoca del titolo di guida, pur in presenza di una possibile eterogeneità di ragioni, sottese alla condotta integrante l'illecito amministrativo, senza che ciò possa essere valutato dall'organo preposto all'applicazione della sanzione accessoria medesima.

Siffatto contrasto tra la revoca automatica della patente di guida ed il principio di uguaglianza, ragionevolezza e proporzionalità della sanzione espressi dall'art. 3 Cost. è stato, peraltro, già evidenziato da codesta Corte costituzionale nei giudizi di legittimità aventi ad oggetto ulteriori disposizioni del Codice della Strada che prevedevano l'automaticità di tale revoca.

In particolare, con la sentenza n. 52 depositata il 28 marzo 2024 la Corte costituzionale ha dichiarato la parziale illegittimità dell'art. 214/8° comma CdS nella parte in cui stabiliva che, in caso di circolazione abusiva di un veicolo in fermo amministrativo, si applicasse automaticamente la sanzione della revoca della patente, introducendo la relativa facoltà; nonché con la sentenza 9 dicembre 2022, n. 246, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 213/8° comma CdS nella parte in cui stabiliva l'obbligo, in luogo che la mera possibilità, di revoca della patente in caso di circolazione in violazione dell'obbligo custodiale.

Nelle ipotesi esaminate, la Consulta ha confermato che l'automaticità della sanzione della revoca della patente contrasta con i principi di eguaglianza, ragionevolezza e proporzionalità, impedendo di valutare la gravità specifica della violazione e le ripercussioni sulla vita del trasgressore: «la norma censurata vi ricollega, in modo uniforme e



automatico, non graduabile secondo la gravità del fatto, il medesimo effetto, ossia la sanzione accessoria della revoca del titolo di guida, pur in presenza di una possibile eterogeneità di ragioni, sottese alla condotta integrante l'illecito amministrativo, senza che ciò possa essere valutato dall'organo preposto all'applicazione della sanzione accessoria medesima. Il denunciato automatismo preclude al Prefetto, e al Giudice in sede di impugnazione, di valutare la necessità della revoca della patente, sia in riferimento alle circostanze del caso concreto, impedendo di considerare la gravità della violazione sia con riguardo alle ripercussioni che la revoca della patente ha su aspetti essenziali della vita, nella sua quotidianità, e del lavoro».

Pienamente in linea con questi principi erano, altresì le sentenze della Consulta n. 99 e n. 24 del 2020, di declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 120/2° comma CdS nella parte in cui disponeva che il Prefetto «provvede» – invece che «può provvedere» – alla revoca della patente di guida nei confronti di coloro che sono sottoposti a misura di sicurezza personale; e la sentenza n. 88 del 2019, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 222/2° comma decreto legislativo n. 385/1992 (quarto periodo) nella parte in cui non prevede che, in caso di condanna, per i reati di cui agli artt. 589-bis e 590-bis c.p., il giudice possa disporre, in alternativa alla revoca della patente di guida, la sospensione.

Invero, anche se il compito di fissare la misura della sanzione è attribuito alla discrezionalità del legislatore, è parimenti incontestato che tale discrezionalità non possa essere assoluta, ma debba misurarsi con il principio di proporzionalità della pena. Inoltre, trattare allo stesso modo situazioni differenti non appare una scelta conforme al principio di eguaglianza.

Alla luce dei principi enunciati dalla Corte costituzionale e qui rapidamente tratteggiati, il Giudice ritiene pertanto di dover sollevare questione di legittimità costituzionale dell'art. 218/6° comma CdS (legge n. 285/1992) nella parte in cui prevede che «si applicano le sanzioni accessorie della revoca della patente e del fermo amministrativo del veicolo» in luogo che «si possono applicare» per contrasto con l'art. 3 Cost.

3) Del pari, per analoghe ragioni, viene conseguentemente sollevata questione di legittimità costituzionale dell'art. 219/3-bis CdS nella parte in cui dispone che «l'interessato non può conseguire una nuova patente se non dopo che siano trascorsi almeno due anni dal momento in cui è divenuto definitivo il provvedimento di cui al comma 2».

Trattasi, parimenti a quanto osservato in precedenza, di disposizione che viola i principi di eguaglianza, ragionevolezza e proporzionalità di cui all'art. 3 Cost., impedendo di valutare caso per caso la sussistenza di condizioni così gravi da non consentire l'emissione di una nuova patente di guida, pur in presenza dei requisiti psicofisici ed attitudinali per il relativo rilascio come prescritti dagli articoli 119 - 121 CdS; cosicché da introdurre un'ipotesi di responsabilità «oggettiva» (per il solo fatto di avere avuto la revoca non può nuovamente conseguire la patente per due anni), che prescinde dall'elemento soggettivo che deve connotare tutte le sanzioni amministrative ai sensi dell'art. 3, legge n. 689/1981.

Ai sensi dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, devono essere disposte la trasmissione della presente ordinanza alla Corte costituzionale e la sospensione del giudizio in corso.

La cancelleria di questo Giudice curerà la notifica della presente ordinanza alle parti in causa e al Presidente del Consiglio dei ministri, e la sua comunicazione anche ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

P. Q. M.

Visto l'art. 23, legge 11 marzo 1953, n. 87, il Giudice di pace di Sondrio dichiara rilevante e non manifestamente infondata, in riferimento all'art. 3 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 218/6° comma CdS e dell'art. 219/3° comma CdS, nei termini di cui in motivazione.

Dispone la trasmissione della presente ordinanza alla Corte costituzionale e la sospensione del giudizio in corso.

Dispone che, a cura della cancelleria, venga notificata alle parti in causa e al Presidente del Consiglio dei ministri e comunicata al Presidente del Senato della Repubblica e al Presidente della Camera dei deputati.

Sondrio, 16 luglio 2026

Il Giudice di pace: MORONI



N. 145

*Ordinanza del 10 agosto 2026 del Tribunale di sorveglianza di Salerno
nel procedimento di sorveglianza nei confronti di F. N.*

Ordinamento penitenziario – Liberazione anticipata – Applicazione anche al condannato ammesso alla pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, ai sensi del d.lgs. n. 150 del 2022, senza prevedere un autonomo criterio legale di commisurazione della detrazione di pena compatibile con la struttura oraria e non continuativa del lavoro di pubblica utilità sostitutivo.

- Legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), art. 54.

UFFICIO DI SORVEGLIANZA DI SALERNO

IL MAGISTRATO DI SORVEGLIANZA

Letti gli atti del procedimento nei confronti di N... F..., nato a ... (...) l'..., ed ammesso con sentenza del giudice per le indagini preliminari Tribunale di Nocera Inferiore del 26 giugno 2024, irrevocabile il 4 settembre 2024 alla pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità ai sensi degli articoli 56-*bis* e ss. decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, per una durata pari a duemilacentonovanta ore in sostituzione della pena detentiva concordata di anni tre di reclusione ;

Premesso che il difensore di fiducia del N... rappresenta che su tale pena va conteggiato il presofferto cautelare dal 24 gennaio 2024 al 2 luglio 2024 (in carcere dal 24 gennaio 2024 al 12 febbraio 2024 presso la casa circondariale di Salerno e dal 12 febbraio 2024 al 2 luglio 2024 agli arresti domiciliari in ... alla via ... che il predetto ha trascorso presso il suindicato luogo di residenza; che il suo assistito ha iniziato a svolgere i lavori di pubblica utilità dal 5 luglio 2024; che tra la cessazione degli arresti domiciliari e l'inizio dei lavori di pubblica utilità vi è uno spazio brevissimo che consente di considerare i due periodi senza soluzione di continuità nella valutazione della chiusura di ciascun singolo semestre; che la concessione del beneficio della liberazione anticipata comporterebbe l'espiazione totale della pena comminata;

Che, per tutto quanto sopra indicato, presenta istanza *ex art.* 54 della legge n. 354/1975 e successive modificazioni di concessione della liberazione anticipata in relazione a tutti i semestri maturati con decorrenza dal 24 gennaio 2024 ad oggi;

Tanto premesso,

OSSERVA

Rilevanza della questione

La competenza di questo Magistrato di sorveglianza a decidere sull'istanza deve ritenersi definitivamente affermata alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 114 del 2026, la quale ha escluso l'illegittimità costituzionale della disciplina che attribuisce alla magistratura di sorveglianza la decisione sulla liberazione anticipata anche in relazione alla pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, affermando che la distribuzione di competenze «frazionata» non è irrazionale, ove si consideri che il lavoro di pubblica utilità ha natura non detentiva, ciò che giustifica per la modifica o revoca della stessa, l'intervento non del magistrato di sorveglianza, ma del giudice dell'esecuzione, svolgendosi questa con modalità interamente extramurarie; parimenti, non è irragionevole l'intervento del magistrato di sorveglianza allorché si debba provvedere, invece, in merito alla liberazione anticipata, essendo tale istituto oggetto di una competenza funzionale del medesimo, secondo quanto emerge dalla giurisprudenza di legittimità e della stessa Corte costituzionale.

La questione oggi devoluta non riguarda, pertanto, il riparto di competenze, bensì il criterio legale di attribuzione del beneficio.

Ai fini della decisione dell'istanza è necessario stabilire se l'art. 54 della legge 26 luglio 1975, n. 354, trovi applicazione alla pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità secondo il criterio ordinario della detrazione di quarantacinque giorni per ogni semestre di pena espia, ovvero se tale disciplina, applicata a detta forma di esecuzione, sia costituzionalmente illegittima per violazione degli articoli 3 e 27, terzo comma, della Costituzione.



L'eventuale declaratoria di illegittimità costituzionale inciderebbe direttamente sulla decisione della domanda proposta dal condannato, poiché l'accoglimento dell'istanza dipende esclusivamente dall'applicazione dell'art. 54 ordinanza penit. alla pena sostitutiva in esecuzione; il caso di specie poi è particolare perché viene richiesta la liberazione anticipata per diversi periodi alcuni dei quali trascorsi in detenzione inframuraria o in arresti domiciliari, ed altri in lavoro di pubblica utilità. La questione è quindi rilevante ai sensi dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87.

Non manifesta infondatezza

L'art. 54, primo comma, ordinanza penit. prevede che al condannato a pena detentiva che abbia dato prova di partecipazione all'opera di rieducazione sia concessa una detrazione di quarantacinque giorni per ogni singolo semestre di pena scontata. La disposizione è stata concepita con riferimento a forme di esecuzione caratterizzate da una restrizione continuativa della libertà personale o, comunque, da un controllo trattamentale tendenzialmente permanente.

Nel sistema vigente la liberazione anticipata si applica non solo alla detenzione intramuraria, ma anche alle misure alternative alla detenzione e, in particolare, all'affidamento in prova al servizio sociale ed oggi anche alle pene sostitutive ed in particolare, per quel che qui interessa, al lavoro di pubblica utilità.

In particolare, l'estensione della liberazione anticipata alla pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità deriva dal combinato disposto dell'art. 54 ordinanza penit., dell'art. 47, comma 12-bis, ordinanza penit. e dell'art. 67, comma 5, della legge 24 novembre 1981, n. 689, come modificato dal decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150.

L'art. 47, comma 12-bis, ordinanza penit. attribuisce al magistrato di sorveglianza il potere di valutare la concessione della liberazione anticipata nei confronti del condannato ammesso all'affidamento in prova al servizio sociale; il richiamo operato dalla disciplina delle pene sostitutive rende applicabile il medesimo istituto anche al lavoro di pubblica utilità sostitutivo, radicando la relativa competenza in capo al magistrato di sorveglianza.

La Corte costituzionale ha individuato la *ratio* di tale estensione nella comune natura di pena non detentiva, nella struttura di pena-programma e nella funzione incentivante e rieducativa attribuita alla valutazione del magistrato di sorveglianza, chiamato a verificare l'effettiva adesione del condannato al percorso trattamentale.

Sotto questo profilo, l'assimilazione tra affidamento in prova e lavoro di pubblica utilità sostitutivo appare coerente sul piano dell'ammissibilità del beneficio e della competenza dell'autorità giudiziaria chiamata a concederlo.

Il problema si pone, tuttavia, nel momento in cui si passa dal piano dell'astratta applicabilità della liberazione anticipata a quello della sua concreta quantificazione.

L'affidamento in prova al servizio sociale e il lavoro di pubblica utilità sostitutivo presentano infatti profonde differenze strutturali.

Il primo implica un programma trattamentale continuativo, esteso all'intera vita di relazione del condannato, caratterizzato da prescrizioni personali, familiari, lavorative e sociali e da un controllo costante dell'UEPE e della magistratura di sorveglianza.

Il secondo consiste invece nello svolgimento di un'attività lavorativa non retribuita per un numero di ore predeterminato dal giudice della cognizione, con un impegno temporalmente circoscritto e ontologicamente diverso dalla presa in carico trattamentale tipica dell'affidamento.

Per il restante tempo il condannato rimane libero, senza essere sottoposto ad un controllo trattamentale comparabile a quello proprio della detenzione o dell'affidamento in prova.

Giova qui evidenziare che mentre il lavoro di pubblica utilità sostitutivo riguarda le pene detentive brevi ovvero fino a tre anni, l'affidamento in prova al servizio sociale riguarda le pene detentive non superiori a quattro anni ma anche residue, ovvero derivanti da condanne originariamente più elevate, e rappresenta frequentemente il segmento finale di una lunga progressione trattamentale, maturata attraverso precedenti fasi di detenzione, permessi, lavoro esterno o semilibertà.

La disciplina della liberazione anticipata di cui all'art. 54 ordinanza penit. è stata concepita con riferimento alla pena detentiva eseguita nel tempo, assumendo quale unità di misura il semestre di espiazione e prevedendo una detrazione fissa di quarantacinque giorni in ragione della partecipazione all'opera di rieducazione.

Trasposta al lavoro di pubblica utilità sostitutivo, tale disciplina non offre alcun criterio normativo che consenta di stabilire:

se la detrazione debba operare in giorni o in ore;

quale sia il rapporto di conversione tra quarantacinque giorni e le ore di lavoro ancora da eseguire;

se il semestre conservi la medesima funzione anche in presenza di un'attività svolta solo per alcune ore settimanali;

come debba essere calcolato il beneficio nelle pene sostitutive di durata inferiore al semestre.



L'applicazione automatica dell'art. 54 ordinanza penit. determina che il condannato impegnato per due ore al giorno nel lavoro di pubblica utilità possa conseguire il medesimo beneficio di quarantacinque giorni riconosciuto a chi abbia espiato un semestre di detenzione continua o un semestre di affidamento in prova caratterizzato da prescrizioni assai più penetranti. Il sistema tratta così in modo identico situazioni oggettivamente diseguali, in contrasto con il principio di ragionevolezza e con il canone di uguaglianza sostanziale di cui all'art. 3 della Costituzione.

La liberazione anticipata, quale beneficio premiale correlato alla partecipazione all'opera di rieducazione, richiede che vi sia una ragionevole proporzione tra il percorso trattamentale concretamente svolto e l'effetto estintivo della pena conseguente alla detrazione. Nel lavoro di pubblica utilità sostitutivo tale proporzione non è verificabile, poiché il legislatore ha omesso qualsiasi criterio di coordinamento con l'art. 54 ordinanza penit., limitandosi a rendere applicabile il beneficio senza considerare la radicale diversità della modalità esecutiva.

Ne deriva un difetto di coerenza interna del sistema dell'esecuzione penale: una pena breve, prevista per fatti meno gravi e legittimamente caratterizzata da un impegno limitato, viene irragionevolmente assimilata, ai fini del beneficio premiale, a modalità esecutive molto più intense e complesse.

L'irragionevolezza non risiede dunque nella scelta di prevedere un trattamento mite per reati meno gravi, bensì nell'aver attribuito a tale trattamento il medesimo effetto premiale previsto per percorsi rieducativi di ben diversa consistenza.

L'assenza di un parametro legale predeterminato attribuisce inevitabilmente al giudice un potere di integrazione della disciplina, con il rischio di soluzioni applicative disomogenee e di disparità di trattamento tra condannati che eseguono pene sostitutive identiche.

Sotto tale profilo viene in rilievo l'art. 3 della Costituzione, non tanto nella dimensione dell'eguaglianza formale tra affidati e condannati al lavoro sostitutivo, quanto nel canone di ragionevolezza e coerenza interna del sistema sanzionatorio.

Situazioni strutturalmente diverse vengono assoggettate a un identico meccanismo premiale senza che il legislatore abbia predisposto un criterio di proporzionata commisurazione del beneficio al diverso contenuto afflittivo e al diverso impegno rieducativo richiesto.

In tale prospettiva assume rilievo il principio affermato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 255 del 2006, la quale, pur in materia diversa, ha censurato l'attribuzione generalizzata di un beneficio incidente sull'esecuzione della pena in assenza di una ragionevole differenziazione tra situazioni eterogenee. Ed invero, con la sentenza richiamata la Corte ha censurato proprio l'applicazione del beneficio in maniera generalizzata, senza adeguata considerazione della concreta evoluzione trattamentale del soggetto, ravvisando un *vulnus* al principio di uguaglianza; particolarmente significativo è il passaggio della sentenza in cui si afferma che «è del tutto evidente, infatti, che la generalizzata applicazione del trattamento di favore previsto dalla disposizione censurata nell'assegnare un identico beneficio a condannati che presentino tra loro differenti stadi di percorso di risocializzazione, compromette ad un tempo non soltanto il principio di uguaglianza, finendo per omologare tra loro, senza alcuna plausibile *ratio*, situazioni diverse, ma anche la stessa funzione rieducativa della pena, posto che il riconoscimento di un beneficio penitenziario che non risulti correlato alla positiva evoluzione del trattamento, compromette inevitabilmente l'essenza stessa della progressività, che costituisce il tratto saliente dell'*iter* riabilitativo».

Da tale decisione si ricava il principio secondo cui la disciplina dei benefici esecutivi deve mantenere un rapporto di coerenza e proporzione con la concreta diversità delle posizioni dei condannati, non potendo il legislatore appiattare realtà sanzionatorie differenti mediante un'identica regolazione premiale priva di adeguati criteri di graduazione.

Viene altresì in considerazione l'art. 27, terzo comma, della Costituzione.

La liberazione anticipata assolve una funzione di incentivo alla partecipazione del condannato al percorso rieducativo; tuttavia tale funzione presuppone che il beneficio sia prevedibile, intelligibile e proporzionato.

Un sistema nel quale la misura della riduzione di pena dipende da operazioni di conversione non disciplinate dalla legge rischia di attenuare la stessa capacità motivazionale dell'istituto, compromettendone la coerenza con la finalità rieducativa della pena.

Sotto un ulteriore profilo, viene in rilievo anche l'art. 25, secondo comma, della Costituzione.

La liberazione anticipata incide direttamente sulla quantità di pena concretamente eseguibile; tuttavia, con riferimento al lavoro di pubblica utilità sostitutivo, il legislatore non ha previsto alcun criterio legale di trasformazione della detrazione espressa in giorni in una corrispondente riduzione delle ore di lavoro ancora da eseguire.

Ne consegue che la determinazione della pena residua viene rimessa a un'attività integrativa del giudice priva di un parametro normativo sufficientemente determinato, con possibile compromissione dell'esigenza che gli elementi essenziali del trattamento sanzionatorio e della sua concreta esecuzione trovino fondamento in una previsione legislativa adeguatamente precisa.



Il dubbio di legittimità costituzionale appare pertanto non manifestamente infondato nella parte in cui la disciplina risultante dal combinato disposto degli articoli 54 ordinanza penit., 47, comma 12-*bis*, ordinanza penit. e 67, comma 5, legge n. 689 del 1981 estende la liberazione anticipata al lavoro di pubblica utilità sostitutivo senza prevedere un criterio normativo di determinazione della detrazione di pena compatibile con la struttura oraria e non continuativa di tale pena sostitutiva, con conseguente possibile contrasto con gli articoli 3, 25, secondo comma, e 27, terzo comma, della Costituzione.

P.Q.M.

Visti gli articoli 134 della Costituzione, 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 54 della legge 26 luglio 1975, n. 354, dichiara rilevante e non manifestamente infondata, in riferimento agli articoli 3 e 27, terzo comma, e 25, comma 2, della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 54 della legge 26 luglio 1975, n. 354, nella parte in cui prevede l'applicazione della liberazione anticipata anche al condannato ammesso alla pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità ai sensi del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, senza prevedere un autonomo criterio legale di commisurazione della detrazione di pena compatibile con la struttura oraria e non continuativa del lavoro di pubblica utilità sostitutivo.

Dispone la sospensione del presente procedimento e ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, nonché la notificazione della presente ordinanza alle parti e al Presidente del Consiglio dei ministri e la comunicazione ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Salerno, 10 agosto 2026

Il magistrato di sorveglianza: VENTRA

26C00173

N. 146

Ordinanza del 30 giugno 2026 del Tribunale di Torino nel procedimento penale a carico di D. B.

Processo penale – Sospensione del procedimento con messa alla prova dell'imputato – Preclusione in relazione al reato di cui all'art. 192, comma 7-*bis*, cod. strada.

– Codice penale, art. 168-*bis*, primo comma.

TRIBUNALE DI TORINO

SEZIONE DEI GIUDICI PER L'UDIENZA PRELIMINARE

Il Giudice

visti gli atti del procedimento penale in atto nei confronti di:

B. D. (C.U.I. ...) nato a ... il ... e dichiaratamente domiciliato, ex art. 161 del codice di procedura penale, in ... , via ...; LIBERO - PRESENTE; difeso di fiducia dall'avv. Giacomo Telmon del Foro di Torino, imputato per il reato di cui all'art. 192, comma 7-*bis* decreto legislativo n. 285/1991 (codice della strada) come modificato dal decreto-legge 24 febbraio 2026, n. 23 perché, dopo aver ricevuto la intimazione dell'«alt» ad opera di personale della questura di Torino - Ufficio prevenzione generale, si dava alla fuga a bordo della autovettura Fiat Grande Punto tg. ... con modalità tali da mettere in pericolo la altrui incolumità, in particolare imboccando in contromano e ad elevata velocità le vie ... del centro di ..., tra l'altro caratterizzate da una sola carreggiata a senso unico di marcia, sino ad avere, sempre inseguito dalla suddetta Polizia giudiziaria, un sinistro autonomo che lo costringeva ad arrestare la marcia

In ..., in data ...

all'esito dell'udienza del 30 giugno 2026 ha pronunciato la seguente ordinanza



1. Procedimento *a quo*

Nei confronti di B. D. veniva disposto il Giudizio immediato per il reato di cui all'art. 192 comma 7-*bis* decreto legislativo n. 285 del 1992 (come modificato dal decreto legge 24 febbraio 2026, n. 23) poiché il predetto, in data ..., mentre si trovava a bordo della propria vettura, intorno alle ore ..., non ottemperava al segnale di «alt» impartitogli dalle FF.OO. per poi darsi alla fuga con modalità tali da mettere in pericolo l'altrui incolumità: in particolare, imboccava in contromano e ad elevata velocità le vie ... del centro di ... (tra l'altro caratterizzate da una sola carreggiata a senso unico di marcia) sino ad avere un sinistro autonomo che lo costringeva ad arrestare la marcia.

All'udienza del 30 giugno 2026, il difensore formulava istanza di Messa Alla Prova ai sensi degli articoli 168-*bis* codice penale e 464-*bis* codice procedura penale, depositando, a tal fine, la documentazione richiesta dall'art. 141-*ter*, norme att. cod. di proc. pen. ed eccependo, contestualmente, l'illegittimità costituzionale del citato art. 168-*bis*, laddove «preclude l'accesso al rito speciale richiesto per il delitto contestato all'imputato».

Su questa richiesta, il pubblico ministero esprimeva parere positivo.

2. La ricostruzione del fatto

Nella notte dell'..., verso le ore ..., a seguito della segnalazione di un'autovettura (una Punto di colore grigio) che procedeva a forte velocità nei pressi della discoteca ..., personale appartenente all'UPGSP si metteva all'inseguimento del predetto veicolo.

Giunti su via ..., gli operanti notavano l'auto, azionavano i dispositivi luminosi e sonori per intimare l'alt alla vettura che, tuttavia, aumentava la velocità, imboccava contromano alcune vie fino ad interrompere la marcia in via ... n. ... a causa di un incidente.

Il ragazzo alla guida era identificato in B. D., soggetto già controllato dagli operanti quella sera, vero le ore ..., unitamente ad altri coetanei.

Gli operanti provvedevano ad escutere a s.i.t. alcune delle persone presenti nei pressi della discoteca ... (...), le quali confermavano la guida pericolosa dell'imputato, il quale veniva visto allontanarsi dalla menzionata discoteca a forte velocità, imboccando una via nel senso opposto di marcia.

Nel corso dell'udienza di convalida l'imputato chiedeva perdono per l'accaduto sostenendo di essersi spaventato alla vista dei poliziotti, in quanto era alla guida dell'auto pur avendo bevuto un drink.

3. La qualificazione giuridica del fatto

La condotta sopra descritta appare correttamente qualificata.

Invero, il decreto-legge n. 23/2026, entrato in vigore il 25 febbraio 2026, ha introdotto il comma 7-*bis* all'art. 192 decreto legislativo n. 285 del 1992, con la previsione di un nuovo reato stradale, in caso di inosservanza dell'obbligo di fermarsi su intimazione degli operatori in servizio di polizia stradale, di cui al comma 1, o ai posti di blocco formati per controlli di polizia giudiziaria o esigenze di pubblica sicurezza, di cui al comma 4, dandosi alla fuga, con modalità che mettono in pericolo l'incolumità altrui.

Nel caso di specie, è evidente che l'imputato, accortosi di essere inseguito dalle Forze dell'Ordine, abbia volutamente omesso di arrestarsi all'«alt» intimato, dandosi alla fuga e creando un pericolo all'incolumità pubblica, tenuto conto che percorreva a forte velocità alcune vie del centro cittadino, anche in contromano.

4. La questione e la sua rilevanza nel giudizio *a quo*

Compiendo dunque la valutazione di fatto che rientra nella responsabilità del Giudice comune, si ritiene che — sulla base degli atti acquisiti — l'ipotesi d'accusa non sia affatto smentita e si ponga pertanto la concreta eventualità che non debba pronunciarsi sentenza di proscioglimento *ex art.* 129 del codice di procedura penale (*ex art.* 464-*quater* del codice di procedura penale).

Nel contempo, le complessive circostanze del fatto depongono per una ipotesi passibile di sospensione del procedimento con messa alla prova, risultando soddisfatte le condizioni previste all'art. 464-*quater* del codice di procedura penale.

Nel caso che ci occupa, infatti, non ricorrono le condizioni ostative previste dall'art. 168-*bis* commi 4 e 5 del codice penale, non avendo l'imputato mai fruito prima della messa alla prova e non ricorrendo alcuno dei casi previsti dagli articoli 102, 103, 104, 105 e 108 del codice penale.

A ciò deve aggiungersi come sia possibile formulare un giudizio prognostico nel senso che l'imputato non commetterà altri reati in futuro considerato, in primo luogo, che il B. risulta incensurato, né risulta essere mai stato, in precedenza segnalato o indagato per altri reati.



A ciò deve aggiungersi la giovane età del B. (21 anni al momento del fatto), nonché il fatto che il predetto si mostrava aperto ad una rivalutazione critica delle sue azioni: in sede di interrogatorio di convalida, infatti, l'imputato ammetteva pienamente gli addebiti chiedendo perdono.

Infine, le modalità del fatto non appaiono eccessivamente gravi in ragione del fatto che l'imputato si dava alla fuga per un breve lasso di tempo non causando alcun danno a terze persone e causando un pericolo — seppur esistente — limitato, considerato che, a quell'ora, il traffico cittadino era pressoché assente.

Alla luce di tali presupposti, quindi, l'imputato potrebbe accedere alla messa alla prova.

Tuttavia, il decreto-legge 23 del 2026 ha introdotto la fattispecie in discorso, prevedendo una pena analoga a quella prevista dall'art. 337 del codice penale — di cui l'art. 192 comma 7-*bis* del Codice della Strada appare una previsione di carattere speciale posto che, precedentemente, le condotte previste dalla norma in ultimo citata rientravano, pacificamente, nella fattispecie prevista, appunto, dall'art. 337 del codice di procedura penale (1) — ma non inserendola nell'elenco dei reati di cui all'art. 550 del codice di procedura penale, con ciò precludendo l'accesso alla M.A.P.

L'art. 168-*bis*, primo comma, codice penale limita, infatti, l'operatività di detto istituto alle ipotesi in cui si proceda «per reati puniti con la sola pena edittale pecuniaria o con la pena edittale detentiva non superiore nel massimo a quattro anni, sola, congiunta o alternativa alla pena pecuniaria, nonché per i delitti indicati dal comma 2 dell'art. 550 del codice di procedura penale».

In conclusione, la cornice edittale e la circostanza che il reato contestato all'imputato non rientri nel novero di quelli previsti dal comma 2 dell'art. 550 del codice di procedura penale, costituiscono il solo ostacolo all'ammissione dell'imputato alla sospensione del procedimento con messa alla prova, essendo soddisfatti tutti gli altri requisiti.

Questo Giudice, pertanto, dubita della legittimità costituzionale, in relazione agli articoli 168-*bis* del codice penale, 192, comma 7 del codice della strada e 3 della Costituzione, sotto il profilo dell'irragionevolezza e della disparità di trattamento.

5. Non manifesta infondatezza della questione

La questione qui sollevata riecheggia, evidentemente, recenti arresti della giurisprudenza costituzionale e, in particolare, secondo chi scrive, la sentenza n. 90 del 2025 in relazione all'art. 73, comma 5, decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990

Come noto, infatti, con tale sentenza, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 168-*bis*, primo comma, del codice penale, nella parte in cui non consente la sospensione del procedimento con messa alla prova per il reato per il reato previsto dall'art. 73, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.

In particolare, nella parte motiva, la Corte evidenziava che: «Per costante giurisprudenza costituzionale, il raffronto tra fattispecie normative, finalizzato a verificare la non manifesta irragionevolezza delle scelte legislative — nel caso di specie in ordine all'ammissibilità, in astratto, alla messa alla prova — deve avere a oggetto casistiche omogenee, risultando altrimenti improponibile la stessa comparazione (sentenze n. 120 del 2023, n. 156 del 2020, n. 282 del 2010 e n. 161 del 2009).

Le ipotesi di reato messe a confronto — il piccolo spaccio e l'istigazione all'uso illecito di sostanze stupefacenti — attengono alla medesima materia e sono sostanzialmente omogenee sotto il profilo dell'oggettività giuridica, nonché della strutturazione come reati di pericolo astratto o presunto [...] Tali fattispecie inoltre si iscrivono, entrambe, nell'ambito dei reati di pericolo astratto o presunto, nei quali — data la rilevanza dei beni giuridici tutelati — la soglia di punibilità è anticipata, non essendo richiesta, per il loro perfezionamento, la lesione di detti beni, bensì la mera esposizione a pericolo, che la legge presume sussistente nel caso di realizzazione delle condotte incriminate [...] Pur nella diversità sul piano della tipizzazione delle condotte — di induzione dei destinatari delle esortazioni al consumo di stupefacenti, da un lato, e di produzione, traffico e detenzione a fini di spaccio, ancorché di lieve entità, dall'altro — è comunque riscontrabile una similitudine di disvalore tra le due fattispecie poste a raffronto, attestata appunto dall'identità dei beni giuridici e dall'anticipazione della loro tutela penale; similitudine che rende priva di giustificazione la diversa disciplina per esse prevista con riferimento alla messa alla prova, soprattutto in considerazione della natura e delle finalità di detto istituto. La messa alla prova, infatti, è prevista per reati di moderata gravità, “rispetto ai quali l'ordinamento, per finalità di deflazione giudiziaria, sospende il processo in vista dell'eventuale estinzione del reato, sempre che l'imputato ne faccia richiesta”, oggi anche su proposta del pubblico ministero (sentenza n. 139 del 2020), perseguendo così

(1) In tema di resistenza a pubblico ufficiale, integra l'elemento materiale della violenza la condotta del soggetto che, per sfuggire all'intervento delle forze dell'ordine, si dia alla fuga, alla guida di un'autovettura, ponendo deliberatamente in pericolo, con una condotta di guida pericolosa, l'incolumità personale degli altri utenti della strada (ex multis Cass. Pen., Sez. I, n. 41408 del 4 luglio 2019; Rv. 277137 - 01; nello stesso senso, più recentemente, Cass. Pen., Sez. II, n. 44860 del 17 ottobre 2019; Rv. 277765 - 01 e Cass. Pen., Sez. VI, n. 530 del 26 novembre 2025; Rv. 289226 - 01).



scopi specialpreventivi in una fase anticipata, in cui viene ‘infranta’ la sequenza cognizione-esecuzione della pena, in funzione del raggiungimento della risocializzazione del soggetto” (sentenza n. 91 del 2018). È, pertanto, irragionevole, e comunque foriero di disparità di trattamento, che, per la fattispecie meno grave tra le due poste a confronto (il piccolo spaccio), l’accesso alla messa alla prova sia precluso, mentre per quella più grave (l’istigazione all’uso illecito di sostanze stupefacenti) sia, in astratto, ammissibile».

La Corte proseguiva, ancora, spiegando che: «questa Corte osserva che, a differenza di “altri istituti (quali le misure alternative alla detenzione, nonché la sospensione condizionale della pena), parimenti ispirati ad evitare la condanna ad una pena che possa essere percepita come non proporzionata e quindi tale da non favorire la risocializzazione del condannato”, (sentenza n. 146 del 2023), la messa alla prova “disegna un percorso rieducativo e riparativo, alternativo al processo [oltre che] alla pena [...], che conduce, in caso di esito positivo, all’estinzione del reato” (sentenza n. 146 del 2022). Dalla giurisprudenza costituzionale, peraltro, “emerge un favor per la messa alla prova”, in costanza della quale “il processo è sospeso e la valutazione del giudice è fatta in limine, ossia prima dell’accertamento giudiziale sull’inculpazione” (sentenza n. 146 del 2023), con la conseguenza che il programma di trattamento alternativo alla pena, cui si sottopone volontariamente l’imputato (sentenza n. 91 del 2018), inizia immediatamente senza la necessità di attendere la conclusione del processo e la pronuncia della sentenza. Per questa ragione, la messa alla prova coniuga la funzione premiale - derivante dalla circostanza che il suo “positivo svolgimento determina [per l’imputato] le favorevoli conseguenze della declaratoria di estinzione del reato” (sentenza n. 163 del 2022) - con una forte vocazione risocializzante: la risocializzazione del soggetto, infatti, si svolge in “una fase anticipata” (sentenza n. 91 del 2018) rispetto alla stessa celebrazione del processo e all’eventuale condanna a una pena condizionalmente sospesa, a una pena sostitutiva di una pena detentiva breve o, comunque, a una pena la cui esecuzione sia sostituita da una misura alternativa. Ciò indubbiamente comporta maggiori possibilità di esito positivo della prova con conseguente recupero dell’imputato, che viene “affidato”, senza ritardo, all’ente o al soggetto presso il quale svolgerà le sue prestazioni (art. 141-ter norme att. cod. proc. pen.).

In secondo luogo, la messa alla prova non implica una mera prognosi circa l’astensione dal commettere reati, bensì la valutazione in ordine all’idoneità del programma di trattamento, che — pur “funzional[e] alla risocializzazione del soggetto” — al contempo assume “una innegabile connotazione sanzionatoria rispetto al fatto di reato” (sentenza n. 68 del 2019). Il carattere sanzionatorio della messa alla prova è evidenziato, tra l’altro, proprio dalla prestazione del lavoro di pubblica utilità, che ne è una componente imprescindibile (sentenze n. 23 del 2025, n. 163 del 2022, n. 75 del 2020 e n. 68 del 2019). Le prescrizioni oggetto del programma trattamentale, inoltre, incidono “in maniera significativa sulla libertà personale del soggetto che vi è sottoposto”, tanto da doversi mantenere “entro un rapporto di proporzionalità rispetto alla gravità del fatto commesso” (sentenza n. 68 del 2019). In virtù delle finalità specialpreventiva e risocializzante che deve perseguire, il trattamento è però “ampiamente modulabile, tenendo conto della personalità dell’imputato e dei reati oggetto dell’imputazione” (sentenza n. 91 del 2018). Esso è, infatti, “determinato legislativamente solo attraverso l’indicazione dei tipi di condotta che ne possono formare oggetto, rimettendone la specificazione [...] all’ufficio di esecuzione penale esterna e al giudice, con il consenso dell’imputato” (sentenza n. 91 del 2018). Ritiene pertanto questa Corte che — stante la particolare natura del reato di spaccio di lieve entità che, come evidenziato, si traduce in un fatto pur sempre attinente alla produzione, al traffico e alla detenzione illeciti di sostanze stupefacenti, ma di limitata offensività e, soprattutto, indice di una ridotta pericolosità (sentenza n. 43 del 2024) — la messa alla prova ben si presta al conseguimento dello scopo — costituzionalmente imposto dall’art. 27, terzo comma, Costituzione — della risocializzazione del soggetto. Da ultimo, non può non evidenziarsi come l’esclusione del piccolo spaccio dal perimetro applicativo della messa alla prova frustrerebbe anche le “finalità generali di deflazione giudiziaria per reati di contenuta gravità», che, secondo la giurisprudenza costituzionale, l’istituto persegue (*ex multis*, sentenza n. 139 del 2020). Si è al cospetto, infatti, di un reato di minore gravità e di facile accertamento, soprattutto in riferimento alla fattispecie base non circostanziata — che viene in rilievo quale discrimine per l’accesso al beneficio” della messa alla prova (sentenza n. 146 del 2023) — la cui condotta è caratterizzata, alla luce delle modifiche apportate dal “decreto Caivano”, oltre che dalla minima offensività, anche dall’occasionalità. È dunque un reato che ben si presta a una definizione alternativa del procedimento, con evidenti effetti deflattivi (sentenze n. 146 del 2022, n. 14 del 2020, n. 91 del 2018 e n. 240 del 2015). In conclusione, l’ammissibilità alla messa alla prova per il più grave reato di istigazione all’uso illecito di sostanze stupefacenti e non per quello di piccolo spaccio si traduce in una violazione dell’art. 3 della Costituzione».

Le argomentazioni esposte dalla Corte appaiono, a parere di chi scrive, assolutamente sovrapponibili al raffronto tra la fattispecie di cui all’art. 192, comma 7-bis, C.d.S. e le fattispecie previste dagli articoli 336, 337 e 337-bis c.p., queste ultime entrambe inserite nell’art. 550, comma 2, codice di procedura penale e per le quali, quindi, è possibile accedere alla Messa alla prova.



Con particolare riferimento all'art. 337 codice penale occorre evidenziare, in primo luogo, come entrambe le fattispecie delittuose risultino punite con la medesima cornice edittale: da 6 mesi a 5 anni, così come anche la fattispecie prevista dall'art. 336 del codice penale.

Identico risulta anche il bene giuridico protetto considerato che, come anche accennato in precedenza, l'art. 192 comma 7-bis del codice della strada risulta essere norma speciale rispetto all'art. 337 del codice penale.

Invero, come anche evidenziato nella relazione dell'ufficio del Massimario: «il reato di cui all'art. 192, comma 7-bis, del codice della strada ha occupato uno spazio applicativo già “coperto” nella legislazione penale vigente, dal momento che la fuga spericolata dell'automobilista, tale da mettere in pericolo gli utenti della strada, ricadeva pacificamente nel fuoco dell'incriminazione ai sensi dell'art. 337 codice penale.

Il tema della possibile sovrapposizione tra le violazioni dell'art. 192, commi 1 e 4 e il delitto di cui all'art. 337 codice penale è stato già affrontato [...] dalla giurisprudenza di legittimità, nella quale è consolidato ed univoco l'orientamento in base al quale “integra il reato di resistenza a pubblico ufficiale la condotta di colui che, per sottrarsi alle forze di polizia, non si limiti alla fuga alla guida di un'autovettura, ma proceda ad una serie di manovre finalizzate ad impedire l'inseguimento, così ostacolando concretamente l'esercizio della funzione pubblica e inducendo negli inseguitori una percezione di pericolo per la propria incolumità (2) “.

Prima dell'introduzione della nuova fattispecie incriminatrice in commento era, dunque, pacifico che l'inottemperanza all'invito affermarsi formulato dalle forze dell'ordine impegnate in un servizio di polizia stradale integrasse il delitto di cui all'art. 337 codice penale, in presenza di un comportamento oppositivo violento dell'agente, dandosi alla fuga in modo tale da porre in pericolo l'incolumità personale degli accertatori e degli altri utenti della strada, o anche solo ponendo in essere “manovre di guida azzardate e anche in violazione delle norme del Codice della strada (3)“: ed invero, aveva osservato la Suprema Corte “in tali casi l'agente non si limita a tentare un *commodus discessus* a bordo di un'autovettura, ma tiene un comportamento di guida che, in considerazione della pericolosità delle manovre attuate per seminare gli inseguitori e della messa a repentaglio dell'incolumità di essi e degli utenti della strada, integra gli estremi della “violenza” o della minaccia rilevanti ai fini della configurabilità della fattispecie incriminatrice in parola (4)“. Pare evidente che, all'indomani della nuova incriminazione, i rapporti tra il delitto di cui all'art. 337 del codice penale e quello di cui all'art. 192, comma 7-bis, del codice della strada debbano essere risolti facendo applicazione del principio di specialità [...] Ciò premesso, appare evidente che, nel caso di specie, l'art. 192 comma 7-bis, del codice della strada [...] descrive una particolare categoria di condotte che, ove quella norma non vi fosse, sarebbero punibili (e sono, in effetti, state fino ad oggi punite) con la stessa pena dell'art. 337 del codice penale: ed invero, come spiegato dalla univoca giurisprudenza di legittimità, la fuga “pericolosa”, ossia quella che crea una situazione di fatto idonea a mettere concretamente in pericolo l'incolumità altrui, è una particolare forma della violenza ovvero delle minaccia descritte in via generale dall'art. 337 del codice penale».

L'art. 192, comma 7-bis del codice della strada è, quindi, norma speciale rispetto all'art. 337 del codice penale: entrambe fattispecie di pericolo concreto, punite con la medesima cornice edittale e poste a protezione del medesimo bene giuridico. Appare, quindi, irragionevole e in violazione dell'art. 3 della Costituzione, il fatto per l'art. 337 del codice penale sia ammissibile la M.A.P. e non lo sia per l'art. 192, comma 7-bis del codice della strada.

Sul punto occorre ancora aggiungere che, secondo la Sezione Unite della Suprema Corte: «Ai fini dell'individuazione dei reati ai quali è astrattamente applicabile la disciplina dell'istituto della sospensione del procedimento con messa alla prova, il richiamo contenuto all'art. 168-bis del codice penale alla pena edittale detentiva non superiore nel massimo a quattro anni va riferito alla pena massima prevista per la fattispecie-base, non assumendo a tal fine alcun rilievo le circostanze aggravanti, comprese quelle ad effetto speciale e quelle per cui la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato» (Cass. Pen., S.U., n. 36272 del 31 marzo 2016; Rv. 267238 - 01).

Tale principio giurisprudenziale (formulato a Sezioni Unite) rende ancor più irragionevole il fatto che sia ammissibile la M.A.P. per l'art. 337 del codice penale e non lo sia, invece, per l'art. 192, comma 7-bis del codice della strada.

La M.A.P., infatti, secondo il principio appena enunciato, sarebbe astrattamente ammissibile per la violazione dell'art. 337 anche in caso di contestazione delle aggravanti previste dall'art. 339 del codice penale — pacificamente non applicabili in relazione all'art. 192, comma 7-bis codice della strada, per il quale, peraltro, non sono previste aggravanti — che prevedono pene sensibilmente più elevate (anche da 3 a 15 anni di reclusione secondo il disposto dell'art. 337, comma 2 del codice penale) rispetto alla fattispecie base e, quindi, rispetto alla cornice edittale prevista per la violazione dell'art. 192 comma 7-bis del codice della strada.

(2) Cass. Pen., Sez. II, n. 44860 del 17 ottobre 2019, ... , Rv. 277765-01.

(3) Cass. Pen., Sez. II, n. 4579 del 18 dicembre 2025, ... , non massimata.

(4) Cass. Pen., Sez. VI, n. 11356 del 19 febbraio 2026, ... , non massimata.



Appare, quindi, ancor più evidente la violazione dell'art. 3 della Costituzione considerato che, in tali casi, la M.A.P. sarebbe applicabile per una fattispecie di reato — articoli 337 e 339 del codice penale — analoga, come detto, a quella prevista dall'art. 192, comma 7-bis del codice della strada ma punita con una pena molto più elevata.

Le medesime argomentazioni appena esposte valgono anche in relazione all'aggravante di cui all'art. 337, comma 2 del codice penale — che, in forza del richiamato principio, consente la M.A.P. — che recita: «se la violenza o minaccia è posta in essere per opporsi a un ufficiale o agente di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza mentre compie un atto di ufficio, la pena è aumentata fino alla metà».

Analogo ragionamento deve, poi, essere fatto in relazione al raffronto tra l'art. 192, comma 7-bis del codice della strada e gli art. 336 codice penale — per il quale valgono le medesime argomentazioni sviluppate in relazione all'art. 337 del codice penale — nonché 337-bis del codice penale.

Invero, l'articolo in ultimo citato — anch'esso di pericolo, quantomeno in relazione al comma II — appare posto a protezione di un bene giuridico del tutto analogo rispetto a quello protetto dall'art. 192, comma 7-bis del codice della strada (nonché dell'art. 337 del codice penale) — cioè l'incolumità degli operanti e il regolare compimento di atti d'ufficio — ed è punito con una pena superiore, quantomeno nel minimo, rispetto al menzionato art. 192, comma 7-bis CdS: l'art. 337-bis del codice penale, infatti, risulta punito con una cornice edittale da 2 a 5 anni di reclusione nonché con al multa da 2.582, a 10.329,00 euro.

Ache in tale caso, dunque, appare irragionevole — e, quindi, in violazione dell'art. 3 della Costituzione — il fatto che per l'art. 337-bis codice penale sia applicabile la M.A.P., essendo il predetto articolo inserito nel novero di quelli previsti dall'art. 550 del codice di procedura penale mentre non lo sia l'art. 192 comma 7-bis del Codice della strada.

6. La questione di legittimità costituzionale

In conclusione, questo Giudice ritiene non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale relativa al possibile contrasto tra l'art. 3 della Costituzione e l'art. 168-bis, primo comma, codice penale, nella parte in cui non consente la sospensione del procedimento con messa alla prova per il reato di cui all'art. 192, comma 7-bis del Codice della Strada.

Si ribadisce, sul punto, come tale questione appaia fondata alla luce del raffronto tra la fattispecie in ultimo citata per la quale non è applicabile la M.A.P. e le fattispecie previste dagli articoli 336, 337 del codice penale, anche aggravate e 337-bis del codice penale, per le quali risulta, invece, applicabile tale istituto.

Si ricorda, inoltre, come nel caso di specie appaiano sussistere tutti gli ulteriori requisiti affinché l'imputato possa accedere alla M.A.P.

Dall'analisi dei lavori preparatori appare, peraltro, che tale esclusione non sia stata oggetto di effettiva discussione ma sia da ascrivere, più verosimilmente, ad un mancato coordinamento tra le normative in discorso.

Alla stregua dei precedenti rilievi, il processo deve essere sospeso e gli atti trasmessi alla Corte costituzionale.

P.Q.M.

Visti gli articoli 134 della Costituzione, 23 e ss. legge 11 marzo 1953 n. 87

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata — in relazione all'art. 3 della Costituzione — la questione di legittimità costituzionale dell'art. 168-bis, primo comma, codice penale, nella parte in cui non consente la sospensione del procedimento con messa alla prova per il reato di cui all'art. 192, comma 7-bis del Codice della strada.

Sospende il processo sino all'esito del giudizio incidentale di legittimità costituzionale.

Ordina che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata al sig. Presidente del Consiglio dei ministri e comunicata ai signori Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.

Comunicato a pubblico ministero e difensore in udienza.

Si notificchi all'imputato presso il domicilio eletto.

Dispone che la Cancelleria trasmetta alla Corte costituzionale gli atti del presente giudizio, con la prova delle avvenute notificazioni e comunicazioni.

Torino, 30 giugno 2026

Il Giudice: PICCO



N. 147

*Ordinanza del 14 luglio 2026 del Tribunale di Vallo della Lucania
nel procedimento civile promosso da A. C. contro M. O.*

Matrimonio – Separazione – Separazione consensuale – Procedimento su domanda congiunta – Revoca unilaterale del consenso pervenuta *medio tempore* tra il deposito del ricorso consensuale e la riserva al Collegio – Omessa previsione che, all’udienza di comparizione davanti al giudice relatore, le parti debbano confermare la volontà di separarsi alle condizioni espresse nel depositato ricorso.

In via subordinata: Matrimonio – Separazione – Separazione consensuale – Procedimento su domanda congiunta – Revoca unilaterale del consenso pervenuta *medio tempore* tra il deposito del ricorso consensuale e la riserva al Collegio – Preclusione, nell’ipotesi in cui la parte che revochi il consenso allegghi fatti inquadrabili nelle fattispecie di cui all’art. 473-bis.40 cod. proc. civ. (abusi familiari o condotte di violenza domestica o di genere), di mutamento del rito da consensuale in contenzioso.

– Codice di procedura civile, art. 473-bis.51.

TRIBUNALE ORDINARIO DI VALLO DELLA LUCANIA

SEZIONE UNICA CIVILE

Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:

dott.ssa Mariachiara Sannino, Presidente;

dr.ssa Alessia Annunziata, giudice;

dr. Francesco D’Amato, giudice relatore ed estensore,

all’esito della Camera di consiglio del 3 luglio 2026, ha pronunciato la seguente ordinanza *ex art. 23*, legge n. 87 del 1953 nel procedimento *ex art. 473-bis.51* codice di procedura civile iscritto al n. r.g. 286/2026 promosso con ricorso da:

C. A. (c.f. ...), con il patrocinio dell’avv. Marotta Maria Gabriella, domiciliata presso il suo studio alla via Arcangelo Rotunno, n. 15, Salerno,

e

O. M. (c.f. ...), con il patrocinio dell’avv. Mazzocca Giosuè, domiciliato presso il suo studio legale alla via Cagliari, n. 1, Sapri,

ricorrenti.

Oggetto: Separazione consensuale

1. Lo stato del processo

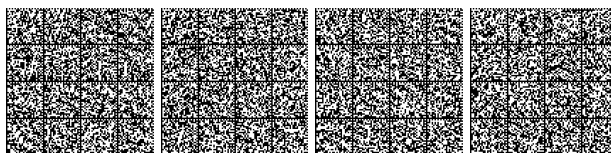
1.1. Con ricorso depositato in data 24 giugno 2024, A. C. e M. O. chiedevano congiuntamente la separazione consensuale, rappresentando di avere contratto matrimonio concordatario in ... l’... e di essere genitori di due figli minori, M. I. , nata il ..., oggi di anni quattro, e E. , nato il ..., oggi di anni due.

Esponevano, inoltre, il venir meno dell’*affectio coniugalis* e della comunione di vita, dichiaravano di non volersi riconciliare e domandavano l’omologazione delle condizioni concordate.

1.2. Con decreto del 22 luglio 2024, il giudice delegato fissava udienza *ex art. 127-ter* codice di procedura civile il 29 ottobre 2024 e mandava gli atti al pubblico ministero per il parere.

1.3. Nelle note di trattazione scritta, la difesa di A. C. revocava il consenso alla separazione consensuale, deducendo sopravvenuti comportamenti del sig. O. ritenuti incompatibili con la prosecuzione del percorso concordato: scarsa responsabilità genitoriale, discontinuità nelle frequentazioni con i figli, mancata puntualità nel versamento del mantenimento, abuso di sostanze alcoliche e condotte violente o minacciose nei confronti della ricorrente, anche alla presenza dei minori. Chiedeva, pertanto, l’adozione dei provvedimenti urgenti e indifferibili.

1.4. Il sig. O. insisteva, invece, per l’accoglimento del ricorso e per l’omologazione delle condizioni originariamente concordate.



1.5. Il giudice delegato, rilevata la natura congiunta della domanda e ritenuta irrituale, in quel rito, la richiesta di provvedimenti urgenti in assenza di pieno contraddittorio e di adeguata attività istruttoria, convocava personalmente le parti.

1.6. Il Presidente del Tribunale, poi, con provvedimento del 23 gennaio 2025, considerato il trasferimento del vecchio giudice delegato, delegava alla trattazione dell'affare iscritto al registro di volontaria giurisdizione n. 364/2024, un nuovo giudice.

1.7. Nelle more, a sostegno della propria posizione, l'avv. Marotta depositava decreto di citazione a giudizio *ex* articoli 552 ss. e 554-*bis* codice di procedura penale nei confronti di M. O. , imputato per i reati di cui all'art. 612 codice penale e agli articoli 81, 612, 581, 577, comma 1, n. 1, ai soli fini della competenza *ratione materiae*, e 61, n. 11-*quinq*ues, c.p., in relazione a condotte di minaccia e percosse in danno della moglie, asseritamente commesse anche alla presenza dei figli minori.

1.8. Dall'imputazione emerge che tali fatti sarebbero stati commessi dopo il deposito del ricorso di separazione consensuale e, specificamente, il fatto di cui al capo a) sarebbe avvenuto in ... nella nottata tra il ... e il ..., mentre quello di cui al capo b) in ... in data ...

1.9. All'udienza dell'11 febbraio 2025, le parti ribadivano le rispettive posizioni: la sig.ra C. persisteva nella revoca del consenso e chiedeva provvedimenti temporanei e urgenti *ex* art. 473-*bis*.22 c.p.c.; il sig. O. insisteva per l'omologa e, in subordine, si difendeva sulle richieste avversarie.

1.10. Con ordinanza dell'11 febbraio 2025, il giudice delegato emetteva i provvedimenti provvisori *ex* art. 473-*bis*.22 codice di procedura civile e, preso atto della richiesta di passaggio al rito contenzioso, mutava il rito, concedeva le memorie 473-*bis*.17 codice di procedura civile e disponeva l'iscrizione del fascicolo nel registro degli affari contenziosi.

1.11. Il processo assumeva, quindi, R.G. contenzioso n. 186.2025.

1.12. Mutato nuovamente il giudice delegato, all'udienza del 27 maggio 2025 le parti venivano invitate a interloquire sulla revocabilità del consenso nelle separazioni e nei divorzi consensuali dopo la riforma Cartabia e sulla possibile prosecuzione del giudizio nelle forme già disposte.

1.13. All'udienza del 12 maggio 2026, celebrata innanzi all'attuale giudice relatore ed estensore, la difesa del sig. O. si riportava al ricorso consensuale, richiamava l'orientamento favorevole all'improcedibilità in caso di revoca del consenso e, in subordine, chiedeva la prosecuzione del giudizio con ammissione delle istanze istruttorie. La difesa della sig.ra C insisteva, invece, per la prosecuzione nelle forme della separazione giudiziale, deducendo la perdurante mancanza di consensualità, la pendenza del procedimento penale, la persistenza di condotte aggressive, l'inadempimento dell'obbligo di mantenimento e la discontinuità delle frequentazioni paterne.

1.14. Il giudice delegato riservava la causa al Collegio, ravvisando la necessità di risolvere la questione pregiudiziale di rito e di assicurare il pieno contraddittorio.

1.15. Con ordinanza depositata il 4 giugno 2026, il Collegio revocava l'ordinanza datata 11 febbraio 2025 che aveva emesso i provvedimenti provvisori e mutato il rito, rilevando che l'art. 473-*bis*.51 codice di procedura civile non prevede la possibilità di adottare simili provvedimenti e, per l'effetto, disponeva la reinscrizione del fascicolo nel registro degli affari di volontaria giurisdizione.

1.16. Il fascicolo assumeva, dunque, l'attuale numero di R.G. in epigrafe indicato.

1.17. All'udienza fissata *ex* art. 473-*bis*.51 c.p.c., la sig.ra C. non compariva, mentre il sig. O. insisteva per l'omologa delle condizioni di cui al primigenio ricorso di separazione consensuale.

Il giudice delegato riservava nuovamente la causa al Collegio, il quale, all'esito della Camera di consiglio del 3 luglio 2026, prendeva atto dell'avvenuto contraddittorio tra le parti sulla questione rilevabile d'ufficio della revoca del consenso e, nell'esercizio del potere ad esso demandato dall'art. 23 della legge n. 87 del 1953, riteneva rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 473-*bis*.51 codice di procedura civile in via principale, nella parte in cui non prevede che le parti, all'udienza di cui al comma terzo della citata norma, debbano confermare la volontà di separarsi alle condizioni espresse nel depositato ricorso, ed in via subordinata, nella parte in cui non consente, nell'ipotesi in cui la persona che revochi il consenso alleggi fatti di violenza riconducibili all'art. 473-*bis*.40 c.p.c., di mutare il rito da consensuale in quello contenzioso di cui al Capo II del Titolo IV-*bis* del Libro II del c.p.c.



2. Lo stato dell'arte della giurisprudenza di merito in materia di revoca del consenso nella separazione e nel divorzio consensuale e l'opzione interpretativa preferita dal Collegio

2.1. Al fine di congruamente esporre la rilevanza della questione rispetto al giudizio *a quo*, occorre ripercorrere, seppur nei limiti consentiti, lo stato dell'arte della giurisprudenza di merito e di legittimità in materia di revoca del consenso pervenuta *medio tempore* tra il deposito del ricorso consensuale e la riserva al Collegio.

Prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo n. 149/2022, attuativo della legge n. 206/2021, poi «corretto» dal decreto legislativo n. 164/2024 (d'ora innanzi sinteticamente indicati «riforma Cartabia»), la giurisprudenza distingueva, quanto agli effetti della revoca del consenso, tra il procedimento di separazione e quello di divorzio congiunti.

2.1.1. Nel vigore della previgente disciplina della separazione, invero, la dottrina e la giurisprudenza avevano più volte affrontato la questione della revocabilità del consenso, già espresso con la sottoscrizione del ricorso per separazione consensuale, prima dell'intervento del provvedimento di omologazione.

Il dato normativo era chiaro: l'art. 711 codice di procedura civile disponeva che, fallita la conciliazione, si desse atto nel verbale «del consenso dei coniugi» alla separazione e alle relative condizioni, e precisava che la separazione consensuale acquistasse «efficacia con l'omologazione del tribunale».

In questo quadro, la dottrina quasi unanime opinava nel senso dell'assoluta revocabilità congiunta del consenso, con conseguente archiviazione o comunque chiusura del procedimento.

Più controversa era, invece, la possibilità della revoca unilaterale.

Secondo una prima impostazione, il consenso restava revocabile sino all'omologa, perché l'effetto separativo non derivava dal solo accordo delle parti, ma dalla fattispecie complessa composta da consenso e provvedimento giudiziale (cd. funzione costitutiva dell'omologa con curvatura pubblicistica).

La medesima conclusione era raggiunta dalla tesi della fattispecie procedimentale a formazione progressiva: accordo dei coniugi e omologa costituivano momenti necessari e complementari, sicché il consenso non poteva dirsi definitivamente stabilizzato prima della conclusione del procedimento.

L'opposto orientamento valorizzava, invece, la natura negoziale dell'accordo: una volta manifestato dinanzi al Presidente e raccolto nel verbale, il consenso avrebbe dato luogo a un negozio familiare già perfezionato, rispetto al quale l'omologa operava soltanto come condizione legale di efficacia (cd. *condicio iuris*) o controllo esterno.

Restava però sostanzialmente pacifico che la revoca fosse ammessa prima o in occasione dell'udienza presidenziale: prima della verbalizzazione del consenso, infatti, non vi era ancora il presupposto essenziale del potere omologatorio, ma soltanto un atto di impulso processuale.

La giurisprudenza di merito rifletteva tale varietà di opinioni della dottrina.

Un primo filone ammetteva la revoca, ritenendo che la separazione consensuale non si esaurisse in un negozio privatistico immediatamente produttivo di effetti irrevocabili (v. App. Bari 30 agosto 1996; Tribunale Milano 11 luglio 1991; App. Reggio Calabria 2 marzo 2006).

Un secondo filone, invece, qualificava l'accordo come negozio perfetto e autonomo, rispetto al quale l'omologa aveva funzione di condizione sospensiva dell'efficacia esterna.

La giurisprudenza di legittimità ha poi consolidato la lettura negoziale dell'accordo di separazione, richiamando la riconducibilità delle convenzioni familiari ai principi generali sulla formazione del consenso (v. Cassazione n. 2948/1983; Cassazione n. 17607/2003; Cassazione n. 10932/2008).

In particolare, in un *obiter dictum*, Cassazione n. 10932/2008 chiari che «la causa della separazione sta nella volontà dei coniugi, mentre l'omologazione agisce come mera condizione legale di efficacia dell'accordo». Dunque, la separazione «trova la sua unica fonte nel consenso manifestato dai coniugi dinanzi al presidente del tribunale e (...) la successiva omologazione è unicamente diretta ad attribuire efficacia dall'esterno all'accordo di separazione, assumendo la funzione di condizione sospensiva della produzione degli effetti delle pattuizioni stipulate tra i coniugi, già integranti un negozio giuridico perfetto ed autonomo». L'accordo di separazione costituisce pertanto un «atto essenzialmente negoziale (...)».

Quanto al momento della revoca, la giurisprudenza ammetteva in modo pressoché unanime la possibilità di ritrattare il consenso sino all'udienza presidenziale, perché il deposito del ricorso aveva valore di impulso processuale, mentre il consenso rilevante era quello manifestato davanti al Presidente e raccolto nel verbale (v. App. Bari 30 agosto 1993; Tribunale Torino 6 novembre 2000; Tribunale Napoli 2 febbraio 2001; v. anche Cassazione n. 17607/2003, secondo cui «la separazione trova la sua unica fonte nel consenso manifestato dai coniugi dinanzi al presidente del tribunale»).



Prima di tale momento, dunque, più che di revoca, doveva più propriamente discorrersi di «consenso non prestato nei termini e nelle forme previste dalla legge», con la conseguenza che nessun negozio di separazione consensuale poteva ritenersi validamente stipulato tra le parti (v. in tal senso, Tribunale Salerno 28 febbraio 2024, RG 377/2024, secondo cui «se, all'udienza presidenziale, uno dei coniugi manifesta di non voler più procedere alla separazione consensuale, al profilo sostanziale si sovrappone quello processuale, poiché viene meno una condizione di procedibilità: il rito semplificato dell'omologazione camerale presuppone, infatti, una concorde richiesta delle parti, che nel caso di specie difetta»).

In sintesi, dunque, almeno nel panorama giurisprudenziale formatosi in materia di separazione, la revoca del consenso era ritenuta ammissibile e comportava l'improcedibilità, o comunque l'inammissibilità del ricorso, non essendo lo stesso suscettibile di omologazione.

2.1.2. Quanto al divorzio, la tesi dell'irrevocabilità del consenso durante la vigenza della vecchia disciplina fu autorevolmente sostenuta da Sez. 6 - 1, ordinanza n. 19540 del 24 luglio 2018, secondo cui la revoca unilaterale del consenso non comportava l'improcedibilità della domanda, perché il tribunale doveva comunque accertare i presupposti del divorzio *ex art. 3, legge n. 898/1970* e, solo dopo, valutare le condizioni concordate, specie in rapporto agli interessi dei figli, ferma restando la possibilità di «conversione del rito in contenzioso» *ex art. 4, sedicesimo comma, della legge n. 898 del 1970*.

L'autorevole precedente si apprezza anche per aver operato un preciso confronto, in seno alla vecchia disciplina, tra separazione e divorzio congiunti avallando gli orientamenti di merito in materia di separazione.

Invero, l'ordinanza chiarì che nella separazione, la revoca del consenso comportava la caducazione del requisito indispensabile per l'accoglimento della domanda, poiché l'accordo costituiva la fonte negoziale della separazione e l'omologa ne attribuiva soltanto efficacia esterna.

Nel divorzio, invece, l'accordo aveva natura «meramente ricognitiva» quanto allo scioglimento del vincolo, rimesso all'accertamento giudiziale dei presupposti legali, e «negoziale» quanto alla prole e ai rapporti economici, «nel cui merito il tribunale non deve entrare, a meno che le condizioni pattuite non si pongano in contrasto con l'interesse dei figli minori».

Inoltre, non era possibile operare un'analogia tra separazione e divorzio consensuale a causa delle «profonde differenze riscontrabili tra le relative discipline» sia sul piano sostanziale che processuale: la separazione consensuale apparteneva, infatti, alla volontaria giurisdizione e trovava il proprio presupposto nell'accordo; il divorzio congiunto, invece, richiedeva una sentenza costitutiva fondata sull'accertamento dei presupposti di cui all'art. 3, legge n. 898/1970.

Anche gli esiti processuali erano differenti: nella separazione l'art. 158, comma 2, codice civile consentiva al tribunale di suggerire modifiche e, in caso di inidonea soluzione, di rifiutare l'omologa; nel divorzio l'art. 4, comma 16, legge n. 898/1970 prevedeva la possibile adozione di provvedimenti temporanei e urgenti e prosecuzione nelle forme contenziose.

Ne derivava, secondo Cassazione n. 19540/2018, che nel divorzio la revoca unilaterale era irrilevante quanto allo *status* e inammissibile quanto alle condizioni, perché la domanda congiunta costituiva «iniziativa comune e paritetica, rinunciabile soltanto da parte di entrambi i coniugi (*cf.* Cassazione, Sez. VI, 13 febbraio 2018, n. 10463; Cassazione, Sez. I, 8 luglio 1998, n. 6664)».

2.2. La riforma Cartabia ha mutato profondamente il quadro normativo e giurisprudenziale, perché ha disposto l'abrogazione del vecchio rito *ex art. 711 codice di procedura civile* nonché del rito divorzile, unificando, quanto al procedimento consensuale in materia di separazione, divorzio, separazione, regolamentazione della responsabilità genitoriale dei figli nati fuori dal matrimonio, scioglimento delle unioni civili e relativi giudizi di modifica, in un unico rito speciale: quello previsto dall'art. 473-*bis*.51 c.p.c.

2.2.1. All'esito della riforma, sulla revoca del consenso, in giurisprudenza si sono formati vari orientamenti, al punto che il Tribunale di Velletri ha sollevato questione pregiudiziale *ex art. 363-bis codice di procedura civile* con ordinanza dell'11 febbraio 2026, n. 419.

2.2.2. Secondo un orientamento minoritario, sarebbe possibile disporre il mutamento del rito qualora il consenso venga anche unilateralmente revocato con procedibilità della sola domanda sullo *status*.

La tesi è stata sostenuta dal Tribunale di Trento, con la sentenza 9 dicembre 2024, n. 1105. Come riporta il Tribunale di Velletri, il Tribunale alpino ha valorizzato l'art. 473-*bis*.51, ultimo comma, c.p.c., nella parte in cui consente al giudice di convocare le parti per chiarimenti sulle nuove condizioni proposte: previsione che presupporrebbe la modificabilità dell'assetto originario in ragione di sopravvenienze. La stessa conclusione sarebbe confermata dall'art. 3, legge n. 898 del 1970, rimasto invariato dopo la riforma Cartabia, che richiede, in caso di separazione consensuale, il decorso



di almeno sei mesi prima della procedibilità della domanda di divorzio, lasciando così uno spazio temporale nel quale possono intervenire mutamenti dell'assetto di interessi inizialmente concordato.

Nel medesimo solco, si è collocata, del resto, l'ordinanza del giudice delegato del processo *a quo* che, come detto, mutò il rito da consensuale a contenzioso.

Il Collegio ritiene, tuttavia, non condivisibile questo orientamento per l'assorbente ragione che non esiste, nel Titolo IV -*bis* del c.p.c., un'esplicita norma che permetta al giudice di mutare il rito sulla falsariga dell'art. 4, sedicesimo comma, della legge n. 898 del 1970.

Non è poi possibile ritenere che tale norma sia enucleabile in via interpretativa dall'art. 473-*bis*.2 c.p.c. che permette al giudice di pronunciare *ultrapetita* nell'interesse dei minori, ma certamente non attribuisce al Tribunale un potere tale da scegliere il rito più opportuno al caso di specie: ciò contrasterebbe con il principio della domanda e con l'essenza stessa del processo civile che è retto dai principi dell'interesse ad agire nonché della disponibilità delle scelte difensive e processuali.

Infine, per quanto lo sforzo ermeneutico possa essere estensivo o analogico, non è possibile creare nuove norme di rito in assenza di un *tertium* da applicare in via analogica secondo un'*eadem ratio* né desumerne di nuove in virtù di un'interpretazione sistematica: ciò contrasterebbe con i principi di legalità processuale e certezza del diritto.

Il Collegio, pertanto, ritiene di prediligere il canone letterale con conseguente non condivisione del già menzionato orientamento.

2.2.3. Altro minoritario orientamento è, poi, quello del Tribunale di Venezia, sez. II, 31 marzo 2025, sentenza n. 343, che ha dichiarato l'improcedibilità della domanda.

Il Tribunale ha motivato la sua opzione ermeneutica sulla base dell'art. 473-*bis*.51 c.p.c., che presupporrebbe «non solo la domanda congiunta», ma anche la conferma, in udienza, della volontà concorde di ottenere la separazione alle condizioni pattuite. Secondo tale impostazione, gli accordi di separazione, quali negozi bilaterali atipici *ex art.* 1322, comma 2, c.c., acquisterebbero efficacia esterna solo con l'omologazione e richiederebbero, sino a quel momento, la permanenza del consenso di entrambe le parti; in difetto, il ricorso dovrebbe essere dichiarato improcedibile. Il Tribunale ha citato, a sostegno, Cassazione S.U. n. 21761/2021 e Cassazione n. 15169/2022 sulla natura negoziale degli accordi tra coniugi, nonché Cassazione n. 19540/2018, distinguendo il divorzio congiunto dalla separazione consensuale.

Il Collegio ritiene che anche questo orientamento non possa ritenersi condivisibile.

In primo luogo, esso richiama impropriamente il precedente di Cassazione n. 19540/18, ordinanza che, come ampiamente visto, basava la dichiarazione di improcedibilità della separazione sul presupposto della differenza di rito tra separazione consensuale e divorzio consensuale nonché sul disposto letterale dell'art. 711 codice di procedura civile ormai abrogato.

In secondo luogo, l'orientamento in questione pretende di ricavare dal disposto dell'art. 473-*bis*.51 codice di procedura civile un presupposto processuale che, a differenza dell'abrogato art. 711 c.p.c., non è stato esplicitato, vale a dire la manifestazione del consenso innanzi al giudice delegato.

Invero, dalla piana lettura dell'art. 473-*bis*.51 codice di procedura civile si evince che

a) il giudice relatore deve solo «sentire le parti» e prendere «atto della loro volontà di non riconciliarsi» (comma 3, in sistematica coerenza con il comma 2 ove è scritto che qualora le parti adottino l'udienza cartolare *ex art.* 127-*ter* c.p.c., devono dichiarare soltanto di «non volersi riconciliare»);

b) il giudice relatore può sempre chiedere i chiarimenti necessari nei limiti dei già menzionati poteri e può riconvocare le parti solo per indicare le modificazioni da adottare rispetto all'accordo che le parti vogliono ma che il giudice ritiene in «contrasto con gli interessi dei figli» (v. comma 4);

c) non c'è una previsione analoga o simile all'art. 711 codice di procedura civile ove era scritto che «se la conciliazione non riesce, si dà atto nel processo verbale del consenso dei coniugi alla separazione e delle condizioni riguardanti i coniugi stessi e la prole» (corsivo aggiunto dall'estensore).

Non si può, dunque, sostenere che il legislatore abbia voluto *dicere minus quam voluit* perché, per l'appunto, ha consapevolmente mutato la disciplina eliminando un adempimento processuale.

Dirimente è inoltre il principio di tipicità delle ipotesi di definizione del processo in rito. Com'è noto, infatti, le cause di improcedibilità, di inammissibilità e, più in generale, le ipotesi di arresto processuale senza decisione sul merito non possono essere introdotte in via pretoria, ma devono trovare fondamento in una previsione normativa espressa o, quantomeno, nella chiara individuazione legislativa del presupposto processuale la cui mancanza determini la chiusura in rito del giudizio. In tale prospettiva, la giurisprudenza di legittimità ha più volte richiamato il principio di tassatività delle cause di improcedibilità e di inammissibilità (v. Sez. 3, ordinanza n. 4037 del 23 febbraio 2026;



Sez. L, sentenza n. 2171 del 28 gennaio 2009, ove si discorre espressamente di «principio di tassatività delle cause di improcedibilità»; Sez. L, sentenza n. 14869 del 3 agosto 2004; nonché, in tema di estinzione, Cassazione n. 5727/2021; *cfr.*, altresì, Cassazione, Sez. Un., n. 7299/2025, là dove esclude che la reazione all'abuso processuale possa tradursi, in difetto di specifica base normativa, nella creazione pretoria di una causa di improponibilità o inammissibilità della domanda). La medesima impostazione è condivisa dalla dottrina maggioritaria, la quale evidenzia come l'introduzione di cause atipiche di inammissibilità o improcedibilità si risolverebbe in una sostanziale sovversione del principio di legalità processuale.

Nel caso di specie, l'art. 473-bis.51 codice di procedura civile prevede solo tre possibili «uscite», tutte da rendersi con sentenza:

1) l'omologa;

2) la presa d'atto degli accordi intervenuti [con evidente riferimento all'orientamento di Cassazione n. 5061/2021, secondo cui «la separazione consensuale è un negozio di diritto familiare avente un contenuto essenziale — il consenso reciproco a vivere separati, l'affidamento dei figli, l'assegno di mantenimento ove ne ricorrano i presupposti — ed un contenuto eventuale, che trova solo occasione nella separazione, costituito da accordi patrimoniali del tutto autonomi che i coniugi concludono in relazione all'instaurazione di un regime di vita separata»: i primi vanno omologati, dei secondi il Collegio «prende atto». Infatti, non sono modificabili: «ne consegue che questi ultimi non sono suscettibili di modifica (o conferma) in sede di ricorso *ad hoc ex art. 710* codice di procedura civile o anche in sede di divorzio, la quale può riguardare unicamente le clausole aventi causa nella separazione personale, ma non i patti autonomi, che restano a regolare i reciproci rapporti ai sensi dell'art. 1372 c.c.»];

3) il rigetto.

Non è invece espressamente prevista un'ipotesi di improcedibilità.

Per tali ragioni letterali, sistematiche e teleologiche, il Collegio non può condividere tale orientamento.

2.2.4. L'ultima posizione, allo stato maggioritaria, ha come capofila il Tribunale di Milano che, con sentenza della sez. IX del 18 dicembre 2024, ha ritenuto che il consenso non fosse unilateralmente revocabile dopo il deposito del ricorso.

Il Tribunale di Milano muove dalla premessa che la riforma Cartabia abbia superato la precedente distinzione tra separazione consensuale e divorzio congiunto, già affidati a «due disposizioni distinte» e a «canali normativi» separati, riconducendoli «in un unico rito» destinato a concludersi con sentenza. Richiamato, quindi, il precedente di Cassazione n. 19540/2018 in tema di irrilevanza della revoca unilaterale nel divorzio congiunto, il Tribunale estende il medesimo principio anche alla separazione su domanda congiunta disciplinata dal nuovo rito.

Secondo il Tribunale, infatti, l'unificazione del rito per separazione e divorzio ha come «naturale conseguenza» l'applicazione anche alla separazione dei principi elaborati per il divorzio congiunto. Pertanto, l'accordo cristallizzato con il deposito del ricorso *ex art. 473-bis.51* codice di procedura civile assume natura «meramente ricognitiva» quanto ai presupposti della pronuncia sullo *status* e natura «negoziale» quanto alla scelta dell'*iter* processuale e alle condizioni relative alla prole e ai rapporti economici. Ne consegue la «inammissibilità di ripensamenti unilaterali».

Il Tribunale afferma quindi, in modo espresso, che la revoca unilaterale del consenso non può determinare l'arresto del procedimento: «deve, quindi, escludersi che la revoca unilaterale del consenso, in quanto inammissibile per quanto sopra evidenziato, possa comportare l'arresto del procedimento con la declaratoria di improcedibilità», né può comportare la trattazione del procedimento con rito contenzioso.

A ulteriore conferma, la sentenza richiama la pronuncia della Cassazione sul cumulo delle domande congiunte di separazione e divorzio, resa a seguito di rinvio pregiudiziale *ex art. 363-bis c.p.c.*, valorizzando il principio per cui «non possa essere dichiarata l'improcedibilità della domanda congiunta presentata», dovendo il giudice comunque verificare i presupposti per la pronuncia richiesta (v. Cassazione, Sez. I, n. 28727 del 2023).

Il consenso espresso nella domanda congiunta, in quanto manifestazione di volontà negoziale, diviene dunque irrevocabile «a meno che il consenso espresso non sia frutto di errore, violenza o dolo», secondo i principi generali del diritto. Resta inoltre fermo il potere del Tribunale di disattendere l'accordo ove le condizioni siano contrarie a norme inderogabili o agli interessi dei figli minori o maggiorenni non economicamente autosufficienti. In tale evenienza, tuttavia, l'ordinamento appronta già un rimedio tipico nell'art. 473-bis.51, comma 4, c.p.c.: il Tribunale «convoca le parti, indicando loro le modificazioni da adottare» e, «in caso di inidonea soluzione ovvero di persistente disaccordo, rigetta allo stato la domanda».

L'orientamento è stato seguito, tra gli altri, da Tribunale Padova, sentenza 12 dicembre 2024, n. 935; Tribunale Nocera Inferiore, sentenza 19 maggio 2026, n. 182; Tribunale Matera, sentenza 17 marzo 2025, n. 65; Tribunale Napoli



Nord, sentenza 9 giugno 2026, n. 593; Tribunale Lagonegro, sentenza 16 dicembre 2024, n. 78; ed è stato esteso anche alla regolamentazione consensuale della filiazione naturale da Tribunale Napoli, sentenza 17 giugno 2026, n. 10105.

Il Collegio ritiene condivisibile l'orientamento maggioritario adducendo ulteriori motivazioni a sostegno e con alcune precisazioni.

In primo luogo, si osserva che va chiarito che allorché il Tribunale di Milano discorre di revoca per «errore, violenza o dolo», il riferimento deve essere all'autonoma azione di accertamento già oggetto di elaborazione giurisprudenziale da Cassazione n. 7450/2008. Infatti, il rito di cui all'art. 473-bis.51 codice di procedura civile non permette al giudice relatore di compiere alcuna attività istruttoria per indagare sulle eventuali allegazioni di vizi del consenso.

In secondo luogo, milita verso la correttezza dell'orientamento milanese un argomento processuale: la sentenza, a differenza del decreto di omologa, non può che produrre effetti dal momento della domanda coincidente con il deposito del ricorso congiunto.

Invero, si condivide appieno quanto letteralmente scritto nella sentenza milanese, vale a dire che l'accordo è «cristallizzato con il deposito del ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c.».

L'affermazione è assolutamente coerente con l'assenza, nel tessuto normativo dell'art. 473-bis.51 c.p.c., del dovere del giudice di ottenere a verbale la conferma del consenso già espresso nonché con l'assenza di una espressa causa di improcedibilità o inammissibilità sopravvenuta per revoca del consenso.

Del resto, Sez. U, sentenza n. 32914 dell'8 novembre 2022 ha chiarito che esiste un generale principio secondo cui «un diritto non può restare pregiudicato dal tempo necessario per farlo valere in giudizio, anche se tale principio attiene soltanto al profilo dell'»*an debeatur*» della domanda, e non interferisce, pertanto, sull'esigenza di determinare il «*quantum*» dell'assegno alla stregua dell'evoluzione intervenuta in corso di giudizio nelle condizioni economiche dei coniugi, né sulla legittimità della determinazione di misure e decorrenze differenziate, in relazione alle modificazioni intervenute fino alla data della decisione, dalle diverse date in cui i mutamenti si siano verificati (Cass. n. 1919/1984, ove si fa richiamo al principio generale stabilito per gli alimenti dall'art. 445 codice civile; Cassazione n. 147/1994, «l'assegno di mantenimento a favore del coniuge, fissato in sede di separazione, così come la sua successiva revisione, decorre dalla data della correlativa domanda, in applicazione del principio per il quale un diritto non può restare pregiudicato dal tempo necessario per farlo valere in giudizio», evidenziandosi, secondo la disciplina vigente *ratione temporis* della L.div., la differenza rispetto all'assegno di divorzio che decorreva dal momento della formazione del titolo in forza del quale esso è dovuto e cioè appunto dal passaggio in giudicato della sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, avente effetto costitutivo; Cassazione n. 4011/1999; Cassazione n. 4558/2000; Cassazione n. 14886/2002; Cassazione n. 17199/2013; Cassazione n. 2960/2017»).

Abrogato l'art. 711 c.p.c., non può più fondatamente sostenersi che la sentenza di omologa sia una *condicio iuris* dell'accordo, giacché esso non è più a formazione progressiva, tant'è che il Tribunale o omologa o prende atto o rigetta. Gli effetti, come accadeva nel divorzio consensuale *ante* Cartabia, non possono che retroagire, quindi, dal momento della domanda (v. Cassazione n. 10788/2018 e Sez. 1, ordinanza n. 25553 del 2025).

Così, non risulta percorribile il richiamo del Tribunale di Velletri, Sez. I, ord., 11 febbraio 2026, n. 419 all'art. 1372 c.c., neppure in via analogica, sia perché la legge non attribuisce ad una parte il diritto di recesso unilaterale ex art. 1373 codice civile sia perché il recesso ha normalmente efficacia *ex nunc* qualora sia basato su un fattore sopravvenuto, così creandosi un cortocircuito processuale: da un lato, infatti, gli effetti della sentenza dovrebbero retroagire al momento della domanda e, dall'altro, la revoca avrebbe efficacia *ex nunc*.

Neppure sarebbe fecondo sostenere che in base all'art. 473-bis.40 c.p.c., nel processo consensuale possa innestarsi un subprocedimento sulla violenza, poiché permarrebbe il problema dell'assenza di consenso rispetto alla pronuncia sullo *status*, i cui presupposti, lungi dall'essere incontestati, diventerebbero contenziosi, con conseguente inadeguatezza teleologica di un procedimento di volontaria giurisdizione. Inoltre, il subprocedimento sulla violenza non permette al giudice di emettere i provvedimenti provvisori ex art. 473-bis.22 c.p.c.

In terzo ed ultimo luogo, v'è l'argomento «nomofilattico». L'orientamento del Tribunale di Milano è basato sull'applicazione analogica del precedente reso da Cassazione, Sez. I, n. 28727 del 2023, che, almeno a parere del Collegio, sembra essere stato prediletto dal Primo Presidente della Corte di cassazione nel provvedimento che ha dichiarato inammissibile la questione pregiudiziale ex art. 363-bis codice di procedura civile sollevata dal Tribunale di Velletri, con ordinanza già citata.

Al termine del provvedimento (Sez. U, decreto n. 11326 del 2026), è scritto infatti che «nella citata pronuncia, questa Corte ha statuito che, in pendenza di tale procedimento, ben possono verificarsi sopravvenienze rilevanti, tra le quali la revoca del consenso da parte di un coniuge o la modifica unilaterale delle condizioni patrimoniali o riguardanti i figli. Siffatte evenienze, lungi dall'ostacolare la tesi favorevole alla configurabilità del cumulo di domande, potrebbero



“determinare l’applicazione, con il dovuto adattamento, di orientamenti giurisprudenziali” già affermati dalla Corte: l’inefficacia della revoca unilaterale del consenso alla domanda di divorzio in senso stretto, con la conseguenza che non potrebbe essere dichiarata l’improcedibilità della domanda congiunta presentata, dovendo essere comunque verificata la sussistenza dei presupposti necessari per la pronuncia, costitutiva, sul divorzio)”. Le sopravvenienze potrebbero anche determinare l’applicazione di disposizioni normative specifiche (quali, ad es., lo stesso art. 473-bis.51 c.p.c., per il procedimento consensuale, ove si prevede, dopo la convocazione delle parti e il suggerimento sulle modifiche da apportare ai patti, il rigetto, allo stato, della domanda se gli accordi sono in contrasto con gli interessi dei figli, o l’art. 473-bis.19 c.p.c., che condiziona l’ammissibilità della modifica, nel corso del procedimento avviato, delle domande di contributo economico in favore proprio e dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente, a mutamenti di circostanze, per il procedimento contenzioso). La questione sollevata dal Tribunale di Velletri investe, dunque, un nodo interpretativo su cui, come riconosce lo stesso giudice rimettente, la Corte si è già pronunciata con la sentenza n. 28727 del 2023».

Il Collegio ritiene, quindi, in conclusione, di privilegiare l’orientamento maggioritario che esclude la possibilità di una revoca unilaterale del consenso dopo il deposito del ricorso congiunto di separazione *ex art. 473-bis.51 c.p.c.*

Il Collegio non rimette, quindi, alla Corte un dubbio interpretativo, avendo già assunto come norma applicabile quella secondo cui, nel rito *ex art. 473-bis.51 c.p.c.*, il consenso espresso con il ricorso congiunto non è unilateralmente revocabile e il giudice non può mutare il rito: è questa norma, così individuata e applicabile al giudizio *a quo*, a essere sospettata di illegittimità costituzionale.

3. La rilevanza della questione di legittimità costituzionale

Tanto premesso rispetto all’orientamento preferibile e prescelto dal Collegio, è di tutta evidenza la rilevanza della questione di legittimità nel giudizio *a quo*.

Infatti, in applicazione dell’interpretazione indicata, il giudizio dovrebbe essere definito entro i soli esiti tipici del rito consensuale — omologa, presa d’atto o rigetto allo stato — senza possibilità di attribuire rilievo alla revoca del consenso e alle allegazioni ad essa sottese.

La questione è, dunque, rilevante perché se fosse previsto, in generale, il diritto delle parti di confermare il consenso all’udienza di cui al terzo comma dell’art. 473-bis.51 codice di procedura civile o, in subordine, la possibilità di mutare il rito in contenzioso, l’esito processuale sarebbe diverso: nel primo caso, la revoca rileverebbe quale causa di improcedibilità; nel secondo, il processo dovrebbe proseguire con l’adozione dei provvedimenti provvisori e lo svolgimento dell’istruttoria.

4. La non manifesta infondatezza della questione e i singoli parametri di costituzionalità

La questione è, altresì, non manifestamente infondata rispetto a vari parametri costituzionali *ex art. 23*, secondo comma, lettera *b)*, legge n. 87 del 1953.

4.1. L’attuale disciplina viola gli articoli 2, 13, 29, 31 e 41 Cost. nonché l’art. 117 Cost. in relazione agli articoli 1, 2 e 3 Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e 12 CEDU, per il profilo del diritto all’autodeterminazione.

Com’è stato sottolineato in dottrina, il principio di autodeterminazione evidenzia la capacità ed il diritto dell’uomo di compiere delle scelte che riguardano la propria persona e sfera giuridica. Esso è dunque un’estrinsecazione della libertà personale.

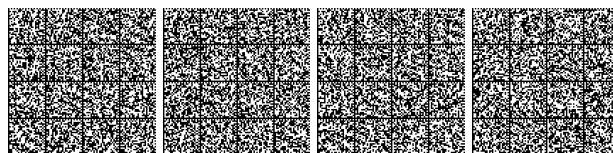
Il codice civile non detta una definizione del principio di autodeterminazione né lo menziona. Ciononostante, esso trova dei sicuri addentellati in Costituzione *in primis* negli articoli 2 e 13. Anche il contesto sovranazionale riconosce tale principio, correlandolo alla dignità della persona e alla tutela dell’integrità psico-fisica (*ex* articoli 1, 2, 3 Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea).

In ambito giuridico, il principio di autodeterminazione emerge in alcuni specifici settori, primo fra tutti quello sanitario.

Tuttavia, si discorre di autodeterminazione anche in ambito negoziale.

Più precisamente, in quest’ultimo ambito, esso si riferisce alla facoltà della persona di gestire i propri interessi giuridici, liberamente e consapevolmente, esercitando l’autonomia negoziale (*ex art. 41 Cost.*). Nella prospettiva contrattuale, tipicamente, autodeterminazione e autonomia negoziale (*ex art. 1322 c.c.*) tendono a sovrapporsi, complessivamente alludendo alle attività esercitate dalla parte contraente nel determinare un regolamento contrattuale capace di soddisfare le proprie esigenze. L’autodeterminazione negoziale, dunque, consente al contraente di scegliere se, come e quando trattare.

Nell’ambito dei rapporti familiari, il principio di autodeterminazione consiste nella libera scelta delle persone di unirsi in matrimonio, di costituire unione civile o di convivere dando vita ad una famiglia di fatto. Si tratta di una libertà sia positiva che negativa che trova la propria tutela nei valori costituzionali espressi dagli articoli 2, 3 e 31 Cost.



Il suo libero e consapevole esercizio è protetto anche dall'art. 29 Cost. laddove, enunciando il principio di uguaglianza tra coniugi, esclude forme di sopraffazione sia nella nascita che nella estinzione del vincolo.

Del resto, la volontà costituisce l'essenza dell'istituzione matrimoniale: è la volontà ad illuminare lo scopo perseguito dalle parti, similmente a quanto accade con la causa nel diverso ambito contrattuale.

Il principio di autodeterminazione rappresenta anche la *ratio* della disciplina dei vizi del consenso. Ad esempio, il matrimonio è annullabile ad opera del coniuge il cui consenso è stato estorto con violenza o determinato da timore. Anche in queste ipotesi, invero, viene punita la presenza di comportamenti influenti sull'autodeterminazione, perché capaci di indurre o coartare l'altra parte che finisce per prestare un consenso che non è libero o spontaneo, ma influenzato, viziato e come tale capace di portare all'annullamento del matrimonio.

Il principio di autodeterminazione, tuttavia, per quanto consenta ai nubendi una libera e piena estrinsecazione della volontà, non giunge sino a permettere loro di modellare a proprio piacimento la disciplina – inderogabile – sui diritti e doveri nascenti dal matrimonio. Il principio di autodeterminazione, in effetti, deve sottostare ai divieti sanciti nell'ordinamento e alla normativa inderogabile. Come estrinsecazione della più ampia libertà personale, anche l'autodeterminazione conosce necessariamente dei limiti. Per questo motivo, ad esempio, il legislatore consente a ciascuno dei nubendi l'impugnazione del matrimonio simulato.

Il principio di autodeterminazione, inoltre, si riflette nella possibilità, garantita ai coniugi, di derogare al regime patrimoniale secondario legale previsto dal legislatore (la comunione dei beni) in favore della separazione dei beni, della comunione convenzionale o finanche di un regime atipico modellato su una disciplina straniera. In aggiunta, sempre in applicazione di questo principio, i coniugi possono costituire un fondo patrimoniale *ex art.* 167 c.c., che affianchi il regime patrimoniale secondario prescelto. Il principio di autodeterminazione non prevale però sul principio di solidarietà familiare o sul principio di uguaglianza tra i coniugi, tutelato dal regime patrimoniale primario e dalla disciplina patrimoniale prevista nella fase della crisi della famiglia: norme queste ultime tutte inderogabili.

L'ambito operativo del principio in esame è stato ulteriormente ampliato nel 2016 garantendo la sua applicazione anche nelle coppie omosessuali. Sino a quel momento, il vuoto normativo esistente sull'argomento, solo a tratti sanato da interventi giurisprudenziali, impediva *de facto* alle coppie dello stesso sesso un'autodeterminazione legalmente riconosciuta. Attraverso la cd. legge Cirinnà, attuata dai decreti legislativi n. 5, n. 6, n. 7/2017, invece, il legislatore ha finalmente introdotto un istituto capace di consentire loro di autodeterminarsi: l'unione civile, che viene definita quale formazione sociale rilevante ai sensi degli articoli 2 e 3 della Costituzione (art. 1, legge n. 76/2016).

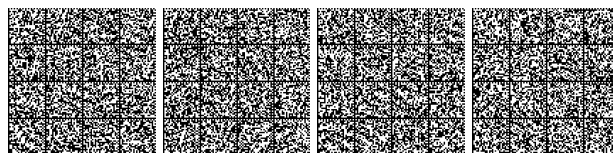
D'altra parte, la Corte europea dei diritti dell'uomo aveva già stabilito, il 24 giugno del 2010 nella causa *Schalk e Kopf vs. Austria*, che alla luce dell'evoluzione sociale che ha investito la società europea, anche le coppie omosessuali ricadono nella nozione di «vita familiare» di cui all'art. 8 della Convenzione. Secondo quest'ultimo, in conformità al principio di autodeterminazione, «ogni individuo ha il diritto al rispetto delle sue relazioni familiari e della sua vita familiare». Una diversa interpretazione contrasterebbe anche con l'art. 12 CEDU, che garantisce a ciascuno il diritto di sposarsi e di avere una famiglia.

Allo stesso modo, il principio di autodeterminazione è stato esteso ai conviventi *more uxorio*. Per quanto tali soggetti possano oggi accedere al matrimonio e all'unione civile, il legislatore ha ritenuto di poter consentire loro di optare per una minima regolamentazione patrimoniale della convivenza (legge n. 76/2016, articoli 36 e ss.). Previa dichiarazione anagrafica, presupposto per l'accertamento della stabile convivenza, le parti potranno quindi stipulare un contratto di convivenza.

Di rilevante importanza è il lessico utilizzato dal legislatore che espressamente stabilisce cosa il contratto di convivenza «può contenere» e non cosa deve contenere: anche la scelta del lessico legislativo è volta alla tutela del principio di autodeterminazione dei conviventi.

Il principio di autodeterminazione si riflette, infine, anche nella fase patologica del rapporto per il principio di scioglimento del vincolo per volontà unilaterale.

Il presupposto fondamentale per ottenere la separazione e conseguentemente, all'esito delle riforme intervenute, per ottenere il divorzio, non è infatti la colpa (sulla quale si fonda al più l'addebito della separazione) e neppure il consenso dell'altro coniuge, ma l'intollerabilità della convivenza. Analizzando la giurisprudenza sul presupposto della separazione, è facile comprendere come la riforma del 1975 abbia profondamente innovato il regime del matrimonio, sempre più informato al principio di autodeterminazione. La giurisprudenza, seppure con qualche cautela formale, ha infatti affermato che in definitiva, il presupposto per l'accertamento dell'intollerabilità della convivenza è il semplice fatto che uno dei due coniugi non voglia più vivere con l'altro. In sostanza, a conferma del principio di autodeterminazione, è sufficiente la volontà unilaterale di un coniuge per condurre alla pronuncia di separazione.



Il principio di autodeterminazione è rispettato anche dalla disciplina sullo scioglimento dell'unione civile poiché, similmente a quanto accade nel matrimonio, le parti possono scioglierla manifestando tale volontà davanti all'ufficiale di stato civile. Tuttavia, lo scioglimento dell'unione civile avviene tramite scioglimento e non è previsto l'istituto della separazione.

Sempre in tema di scioglimento dell'unione coniugale, anche la giurisprudenza sugli accordi di separazione può essere letta nel prisma del principio di autodeterminazione. In particolare, ciò è accaduto a partire dal riconoscimento della natura negoziale agli accordi in esame. Ne consegue che

a) è ammissibile l'azione di annullamento disciplinata dagli articoli 1427 e ss. del codice civile nell'ipotesi di vizi del consenso dei coniugi nella separazione consensuale omologata (Cass. 4 settembre 2004, n. 17902); essa va proposta in via autonoma (v. Cassazione n. 7450/2008);

b) gli accordi patrimoniali conclusi tra coniugi in occasione della separazione consensuale, con i quali si costituiscano, modifichino o estinguano rapporti non direttamente collegati al matrimonio, per quanto trasfusi nel verbale di separazione omologato, sono impugnabili per simulazione (Cass. 30 agosto 2019, n. 21839).

Infine, dall'art. 711 c.p.c., oggi abrogato, si desumeva che la volontà dei coniugi fosse elemento costitutivo della separazione consensuale, con conseguente esaltazione del principio di autodeterminazione: infatti, se la separazione volontaria ha natura negoziale, essa allora è simulabile anche davanti al giudice e può essere annullata per vizi del consenso.

La vicinanza fra autonomia negoziale e autodeterminazione negoziale, in effetti, comporta che l'estensione della prima giovi anche alla seconda.

Del resto, l'autodeterminazione, come più volte si è sottolineato in dottrina, ha proprio la funzione, quando esercitata nel negozio, di impiegare le regole giuridiche al servizio dei propri interessi, e non viceversa. Fermo restando i divieti espressamente sanciti dalla legge, dunque, l'autodeterminazione dovrebbe essere sollecitata, consentendole di sfruttare ogni strumento a sua disposizione. La sottrazione di settori strategici dall'autonomia negoziale, *de facto*, impedisce alla persona la cura di propri personalissimi fondamentali interessi.

Così, si giustifica l'autorevole *obiter* di Cassazione n. 10932 del 2008, secondo cui «posta la distinzione tra consenso alla separazione, quale concorde volontà delle parti di separarsi legalmente, e accordo sulle condizioni della separazione, è stata esclusa la possibilità di “dubitare della natura negoziale dell'atto che dà sostanza e fondamento alla separazione consensuale”, poiché in detto “accordo si dispiega pienamente l'autonomia dei coniugi e la loro valutazione della gravità della crisi coniugale, con esclusione di ogni potere di indagine del giudice sui motivi della decisione di separarsi e di valutazione circa la validità di tali motivi, in piena coerenza con la centralità del principio del consenso nel modello di famiglia delineato dalla legge di riforma ed in ragione del tasso di negozialità dalla stessa legge riconosciuto in relazione ai diversi momenti ed aspetti della dinamica familiare».

L'esclusione della natura contrattuale dell'accordo di separazione ed il suo inquadramento nella categoria negoziale comportano la non operatività delle norme proprie del contratto che trovano ragione nella specifica natura di questo e, tuttavia, «non esclude che possano applicarsi, nei limiti della loro compatibilità, le norme del regime contrattuale che riguardano in generale la disciplina del negozio giuridico o che esprimono principi generali dell'ordinamento, come quelle in tema di vizi del consenso e di capacità delle parti (peraltro richiamate in varie norme codicistiche relative alla materia familiare, come in tema di celebrazione del matrimonio e di riconoscimento dei figli naturali)».

In contrario, non può essere valorizzato l'intervento del giudice, in quanto gli adempimenti che questi è chiamato a svolgere, «pur delicati e complessi, non si profilano di tale pregnanza da escludere di per sé un accordo simulatorio o un vizio della volontà delle parti, certamente possibili pur in assenza di segni apparenti della loro esistenza».

Infatti, «il presidente recepisce il consenso espresso dai coniugi nelle forme in cui si manifesta e nella misura in cui può essere percepito attraverso il loro comportamento esteriore». Dunque, «ritenere che il suo intervento fornisca la certezza assoluta ed incontestabile circa la validità e genuinità della volontà manifestata significa attribuire a detto giudice un ruolo di garante non corrispondente alla natura ed ai limiti dell'attività a lui demandata». Inoltre, «l'atto di omologazione non è legato da un rapporto diretto ed immediato con il negozio di separazione, non investendo l'accordo in sé e non svolgendo una funzione sostitutiva o integrativa della volontà delle parti: in quanto diretto a controllare (...) la validità dell'*iter* processuale, a tutelare l'interesse dei figli minori ed a verificare il rispetto delle norme di ordine pubblico», sicché «non governa l'autonomia dei coniugi e non si confonde, ma si combina in maniera estrinseca con la loro volontà, fissata nell'accordo da omologare».

2.4. L'esito di siffatta ricostruzione è la applicabilità alla separazione consensuale delle norme generali relative alla disciplina dei vizi della volontà, entro i limiti di compatibilità con la specificità di tale negozio di diritto familiare (Cass. n. 7450 del 2008; n. 6625 del 2005; n. 17902 del 2004; n. 17607 del 2003), che «implica l'estensibilità della normativa



sull'annullamento dei contratti per vizi del consenso (artt. 1427 e ss., c.c.) ai negozi di diritto familiare, in quanto parte della disciplina generale del negozio giuridico o espressiva di principi generali dell'ordinamento» (Cass. n. 17902 del 2004), e cioè conduce a ritenere ammissibile l'azione di annullamento disciplinata dagli articoli 1427 ss. codice civile rimessa al giudizio ordinario, anche in relazione a vizi inficianti il consenso dei coniugi nella separazione consensuale omologata (Cass. n. 7450 del 2008; n. 24321 del 2007; n. 6625 del 2005; n. 17902 del 2004)».

La stessa Corte costituzionale ha riconosciuto da tempo il principio di autodeterminazione nella famiglia (v. sentenza n. 1 del 1992 secondo cui «il relativo vincolo, cui si riconnettono valori costituzionalmente protetti, è e deve rimanere frutto di una libera scelta autoresponsabile, attenendo ai diritti intrinseci ed essenziali della persona umana e alle sue fondamentali istanze. In conclusione, esso si sottrae ad ogni forma di condizionamento indiretto, ancorché eventualmente imposto in origine dall'ordinamento») e ne ha rafforzato la portata specificando, tra l'altro e ad esempio, che «la convivenza *more uxorio* rappresenta l'espressione di una scelta di libertà dalle regole che il legislatore ha sancito in dipendenza dal matrimonio: da ciò deriva che l'estensione automatica di queste regole alla famiglia di fatto potrebbe costituire una violazione dei principi di libera determinazione delle parti» (v. sentenza n. 166 del 1998).

Autorevole dottrina ha, pertanto, osservato che la Consulta, riconducendo la fattispecie dei negozi giuridici familiari o esistenziali all'art. 2, espressione della fondamentale e generale libertà di autodeterminarsi, ha ampliato il novero dei predetti, lasciando, tuttavia, insoluto il problema della disciplina applicabile. Si richiama, in merito, il potere riconosciuto ai coniugi, alle parti dell'unione civile e ai conviventi, di concordare l'indirizzo della vita familiare, interpretando le esigenze di entrambi e della famiglia, anche in fase di dissoluzione del vincolo (artt. 144 codice civile e 1, commi 12 e 53, legge n. 76 del 2016). In questa prospettiva, l'accordo assume il ruolo di strumento attuativo del principio di eguaglianza morale e giuridica e, ad un tempo, la funzione di garanzia e di affidamento per i terzi.

In virtù di questo quadro generale, altra autorevole dottrina, in modo del tutto condivisibile, ha ritenuto configurabile un principio generale di revocabilità degli atti di autonomia privata familiare, quantomeno quando venga in rilievo l'esercizio di un diritto di natura esistenziale; in termini simili, si è espresso anche altro autorevole autore secondo cui, nei negozi familiari, il consenso dovrebbe poter essere ritirato fino a quando l'atto non abbia prodotto i propri effetti, poiché la parte deve conservare, sino a quel momento, la libertà di verificare se la scelta compiuta — e, nella specie, la modificazione del proprio *status* — continui a corrispondere ai propri interessi e a quelli del nucleo familiare.

Non è mancata, infine, l'opinione di chi, pur riconoscendo la controvertibilità della questione, ha sostenuto che la revoca del consenso da parte di uno o di entrambi i coniugi impedisca l'omologazione della separazione, venendo meno il presupposto dell'attuale volontà delle parti. Secondo tale impostazione, ritenere irrevocabile il consenso prestato alla separazione in sede di ricorso significherebbe attribuirgli un'efficacia vincolante incompatibile con il principio per cui, negli atti incidenti sul corpo o sullo stato della persona, l'interessato deve poter conservare la libertà di determinarsi fino a quando il mutamento consentito non sia divenuto efficace. In questa prospettiva, non sarebbe corretto qualificare l'accordo anteriore all'omologazione come vincolante, poiché i coniugi non assumono un reciproco obbligo di separarsi; la non vincolatività dell'accordo troverebbe, inoltre, conferma nel dovere del giudice di esperire il tentativo di conciliazione.

Senonché, come già in parte argomentato ai parr. 2.3.3 e 2.3.4 di questa ordinanza, piegare l'interpretazione dell'art. 473-bis.51 codice di procedura civile sino al punto di ritenere sussistente un presupposto processuale e un *exitus* non espressamente previsti dalla norma stessa confliggerebbe con altri principi costituzionali e processuali, con la conseguente impraticabilità di un'interpretazione conforme se non scadendo in un'ermeneusi del tutto creatrice.

Va, invero, richiamato, in merito, il costante orientamento della Consulta secondo cui se è vero che «in linea di principio, le leggi non si dichiarano costituzionalmente illegittime perché è possibile darne interpretazioni incostituzionali (e qualche giudice ritenga di darne), ma perché è impossibile darne interpretazioni costituzionali» (Corte cost., n. 356/1996), ciò non significa che, ove sia improbabile o difficile prospettare un'interpretazione costituzionalmente orientata, la questione non debba essere scrutinata nel merito. Anzi, tale scrutinio, ricorrendo le predette condizioni, si rivela necessario, anche solo al fine di stabilire se la soluzione conforme a Costituzione rifiutata dal giudice rimettente sia invece possibile (Corte cost., sentenze n. 256/2010 e n. 42/2017).

Ai giudici ordinari, pertanto, non spetta il potere di disapplicare la legge e neppure il riferimento alla Costituzione permette loro di superare il vincolo costituzionale della soggezione alla legge, dovendosi invece seguire la via della proposizione di una questione di costituzionalità davanti alla Corte costituzionale per ottenere una declaratoria di incostituzionalità.

In presenza di diritti di pari rango, infatti, è compito del legislatore o della Consulta operare il bilanciamento, senza che però un diritto divenga «tiranno» verso un altro annullandone così il suo nocciolo duro in modo sproporzionato [basti qui ricordare il caso ..., in relazione al quale la Consulta ha ribadito che il potere/dovere di eliminare dall'ordinamento una legge carente di tassatività-prevedibilità spettasse solo alla Corte costituzionale (sentenza n. 25/2019). La



rivendicazione della Corte è stata conseguente alle Sezioni Unite ... (n. 40076 del 27 aprile 2017) che avevano di fatto espunto, in virtù di un'interpretazione convenzionalmente conforme, le parole «vivere onestamente» e «rispettare le leggi» dal Codice antimafia. V. anche Corte costituzionale n. 85/2013].

Del resto, lo stesso Tribunale di Milano, nella citata sentenza, ha preso in considerazione le cd. sopravvenienze «che possano configurare situazioni di contrasto anche solo potenziale con gli interessi di (*omissis*) tali da alterare l'equilibrio delle rispettive posizioni» delle parti, ma le ha ricondotte all'ipotesi del rigetto della domanda, coerentemente al dettato dell'art. 473-bis.51 c.p.c.

Se tutto ciò è vero, visto che esiste un principio generale di revocabilità delle scelte esistenziali in ragione del più ampio principio di autodeterminazione e non è possibile adottare un'interpretazione conforme dell'art. 473-bis.51 c.p.c., allora la questione di legittimità non può che ritenersi fondata nella parte in cui la norma non consente, in assoluto, la possibilità di un ripensamento dopo il deposito del ricorso.

La norma può, in effetti, essere agevolmente emendata prevedendo un generale *ius poenitendi* sino all'udienza innanzi al giudice relatore, già contemplata ai sensi del comma terzo dell'art. 473-bis.51 c.p.c., udienza nella quale quest'ultimo dovrebbe non solo prendere atto della volontà delle parti di non riconciliarsi ma anche della loro volontà di confermare di volersi separare alle condizioni del ricorso.

In tal modo, sarà possibile non solo garantire il diritto ad un lecito, libero e proporzionato, in tempi precisamente scanditi, esercizio del diritto all'autodeterminazione, oggi negato, ma anche assumere come sua conseguenza l'improcedibilità del ricorso, in quanto il presupposto processuale sarà esplicito.

Così, nel caso di specie, per la C. , sarebbe stato possibile legittimamente revocare il proprio consenso, con effetti processualmente predeterminati, innanzi al giudice relatore e delegato dal Collegio.

La questione è, dunque, fondata nella parte in cui l'art. 473-bis.51 codice di procedura civile non prevede che le parti, all'udienza di cui al comma terzo della citata norma, debbano confermare la volontà di separarsi alle condizioni espresse nel ricorso.

Tuttavia, la violazione del principio di autodeterminazione, in uno con i parametri che verranno di seguito elencati, risulta vieppiù fondata nel più speciale caso in cui il motivo del revocato consenso è l'allegata violenza inquadabile nelle fattispecie di cui all'art. 473-bis.40 c.p.c.

Si tratta di un'ipotesi più ristretta e solo parzialmente intersecantesi con quella del più generale diritto ad un *spatium* di ripensamento e, in quanto tale, dotata di autonoma portata.

4.2. L'attuale disciplina viola, infatti, anche l'art. 117 Cost. in relazione agli articoli 3 e 8 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali nonché agli articoli 1, par. 1, 2, par. 1, lettera a), e 18 della direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012.

Non è necessario soffermarsi né sul rango delle norme CEDU, compresa la sua giurisprudenza che è a tutti gli effetti diritto CEDU, nell'ordinamento interno né sull'efficacia delle direttive europee: basti qui il richiamo alle note sentenze gemelle della Consulta n. 348 e n. 349 del 2007.

Certamente, sia le norme europee che le norme convenzionali possono costituire parametri indiretti di conformità delle leggi a Costituzione.

Permane solo il problema della cd. doppia pregiudizialità allorché sia coinvolto un parametro europeo: tuttavia, la stessa Consulta ha chiarito che «le violazioni dei diritti della persona postulano la necessità di un intervento *erga omnes* di questa Corte, anche in virtù del principio che situa il sindacato accentrato di costituzionalità delle leggi a fondamento dell'architettura costituzionale (art. 134 Cost.)» (v. sentenza n. 269/2017). La Corte ha precisato, inoltre, che tale conclusione non potrebbe dirsi in contrasto con il diritto europeo atteso che la stessa giurisprudenza della Corte di giustizia (11 settembre 2014, C-112/13, A v. B.; 22 giugno 2012, C-188/10, Melki e C-189/10, Abdeli), con riguardo a fattispecie di cd. «doppia pregiudizialità» – in cui, cioè, si pone, contestualmente, un conflitto con le norme dell'Unione e con quelle della Costituzione nazionale – ha affermato che il diritto dell'Unione non osta al carattere prioritario del giudizio di costituzionalità di competenza delle Corti costituzionali nazionali, «purché i giudici ordinari restino liberi di: a) sottoporre alla Corte di giustizia, in qualunque fase del procedimento ritengano appropriata e finanche al termine del procedimento incidentale di controllo generale delle leggi, qualsiasi questione pregiudiziale a loro necessaria; b) adottare qualsiasi misura necessaria per garantire la tutela giurisdizionale provvisoria dei diritti conferiti dall'ordinamento giuridico dell'Unione; c) disapplicare, al termine del giudizio incidentale di legittimità costituzionale, la disposizione legislativa nazionale in questione che abbia superato il vaglio di costituzionalità, ove la ritengano contraria al diritto dell'Unione» (v. sentenze n. 20 e n. 63 del 2019).



Nel caso di specie, le disposizioni eurounitarie richiamate, per come vengono qui in rilievo, non presentano un contenuto sufficientemente preciso e incondizionato da imporre la disapplicazione della norma interna, ma operano quali parametri interposti *ex art.* 117 Cost.

4.2.1. Tanto premesso, muovendo dal contesto CEDU, il parametro interposto va individuato negli articoli 3 e 8 della Convenzione, letti alla luce della giurisprudenza europea più recente in materia di violenza domestica e, segnatamente, delle pronunce ... contro Italia, del 23 settembre 2025 (d'ora innanzi ...), e ... e altri contro Italia, del 2 luglio 2026 (d'ora innanzi ...).

La Corte europea ha progressivamente elaborato, in materia di violenza domestica, un nucleo particolarmente intenso di obblighi positivi a carico degli Stati, ricavandolo dagli articoli 3 e 8 CEDU. Essa ha chiarito che la violenza domestica non si esaurisce nella violenza fisica, ma comprende anche la violenza psicologica, gli atti persecutori, le minacce, il controllo coercitivo, la violenza economica e il timore di nuove aggressioni. In ..., la Corte ha ribadito che «oltre alle lesioni fisiche, l'impatto psicologico costituisce un aspetto importante della violenza domestica» e che il fenomeno «non è percepito come limitato soltanto alle violenze fisiche, ma comprende, tra l'altro, la violenza psicologica o gli atti persecutori, le minacce e il timore di nuove aggressioni». La medesima sentenza ha poi valorizzato la situazione di particolare vulnerabilità della vittima, affermando che, nel trattare giudizialmente la violenza contro le donne, «spetti ai giudici nazionali tenere conto della situazione di precarietà e di particolare vulnerabilità, morale, fisica e/o materiale, della vittima, e valutarne la situazione di conseguenza, nel più breve tempo possibile».

Il contenuto di tali obblighi è stato precisato, sulla scorta di Kurt contro Austria, secondo un triplice schema: le autorità devono anzitutto «reagire immediatamente alle denunce di violenza domestica»; devono poi stabilire se esista un «rischio reale e immediato per la vita della o delle vittime di violenza domestica che sono state individuate» e, a tal fine, «procedere a una valutazione del rischio che sia autonoma, proattiva ed esaustiva»; devono infine adottare, ove il rischio emerga, «misure operative preventive» che siano «adeguate e proporzionate al livello di rischio rilevato». La Corte ha chiarito che gli aggettivi «autonoma» e «proattiva» «rinviano all'obbligo, per le autorità, di non limitarsi alla percezione che ha la vittima del rischio al quale è esposta, ma di completarla con la loro propria valutazione». In questa prospettiva, la tutela convenzionale non tollera risposte meramente formali, dilatorie o stereotipate, perché la protezione garantita dalla legge interna, per essere compatibile con la Convenzione, deve operare concretamente ed effettivamente nella pratica.

Detti obblighi non gravano soltanto sull'autorità penale. Proprio ... e altri contro Italia ha affermato, in termini inequivoci, che la protezione contro le condotte rientranti nell'ampia nozione di violenza domestica deve essere assicurata «*not only in criminal proceedings but also by the civil and juvenile courts in the context of family-law disputes, during which the courts are responsible for assessing parental abilities and safeguarding the best interests of the child*». La stessa pronuncia ha aggiunto che, quando siano formulate allegazioni di violenza domestica, gli obblighi positivi derivanti dall'art. 8 Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali includono «*the obligation of the family court to act in a timely and effective manner, taking into account the specific features of situations of domestic violence*». Ne deriva che il giudice della famiglia non può trattare le allegazioni di violenza come un elemento esterno o eccentrico rispetto al procedimento sullo *status* e sulle condizioni familiari, ma deve poter reagire con strumenti processuali idonei, tempestivi e proporzionati.

Tale approccio convenzionale assume rilievo decisivo nel presente giudizio.

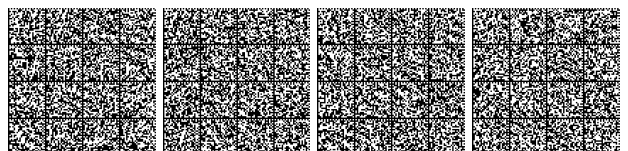
L'art. 473-bis.51 c.p.c., che preclude la revocabilità del consenso dopo il deposito del ricorso congiunto e non contempla la possibilità di mutamento del rito anche quando una parte allegi fatti di violenza domestica sopravvenuti, produce l'effetto di paralizzare proprio quella reazione tempestiva ed effettiva che la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali esige dal giudice della famiglia.

La criticità convenzionale, quindi, non risiede soltanto nel mancato riconoscimento di un generale *ius poenitendi*.

Il punto è diverso ed ultroneo: la disciplina censurata assoggetta al medesimo trattamento la revoca meramente opportunistica o capricciosa e quella sorretta da allegazioni concrete, circostanziate e non manifestamente pretestuose di violenza domestica o di genere sopravvenuta.

In tale seconda ipotesi, la prosecuzione necessitata del rito consensuale, vale a dire l'omologazione o il mero rigetto «allo stato» della domanda, non integrano una risposta adeguata al parametro convenzionale, poiché impediscono al giudice di assumere l'effettivo governo della crisi familiare proprio nel momento in cui essa manifesta profili di rischio per l'integrità personale della parte vulnerabile e per il benessere dei figli minori.

... rafforza tale conclusione anche sotto il profilo della vittimizzazione secondaria. La Corte, condividendo le preoccupazioni espresse dal GREVIO, ha stigmatizzato la prassi per cui i giudici civili «*civil courts ... not only fail to detect instances of violence, but they tend to ignore them*», affermando che tale condotta pone «*a further burden on the victims of domestic violence instead of protecting them*». Nella stessa prospettiva, ha ritenuto che il mancato esame



delle allegazioni di violenza domestica possa «*reinforcing and prolonging her suffering, as well as her perception that the violence she endured remained undetected*». Il rischio convenzionalmente rilevante, pertanto, non è soltanto quello di lasciare priva di tutela la parte che allega violenza, ma anche quello di trasformare il processo familiare in un fattore di ulteriore esposizione della vittima, quando esso ignori o neutralizzi la portata delle allegazioni e continui a trattare la vicenda come mera crisi consensuale.

Nella stessa linea si colloca ..., ove la Corte ha censurato la tendenza delle autorità interne a non cogliere la specificità della violenza domestica e a ricondurre condotte oggettivamente moleste, aggressive o coercitive a semplici manifestazioni di conflittualità familiare.

Tale principio è particolarmente rilevante quando la violenza emerga dopo il deposito del ricorso congiunto: in quel caso, la prosecuzione del rito consensuale rischia di cristallizzare un'immagine ormai superata della crisi familiare e di impedire al giudice di rivalutare la vicenda alla luce della sopravvenuta emersione del rischio.

Alla luce di tali principi, la disciplina censurata appare incompatibile con l'art. 117 Cost., in relazione agli articoli 3 e 8 CEDU, nella parte in cui non consente, a fronte di una revoca del consenso sorretta da allegazioni concrete e non manifestamente pretestuose di violenza domestica o di genere sopravvenuta, il passaggio dal rito consensuale al rito contenzioso.

Il deficit consiste nell'assenza di una clausola processuale di salvaguardia per l'ipotesi in cui l'accordo, originariamente formato in un contesto apparentemente consensuale, sia successivamente investito dall'emersione di fatti di violenza che, secondo la giurisprudenza CEDU, impongono al giudice una risposta tempestiva, effettiva e proporzionata, nonché una valutazione autonoma e complessiva del rischio.

Nel giudizio *a quo*, tale profilo assume rilievo particolarmente evidente.

La revoca del consenso non è stata prospettata come mero ripensamento sull'assetto economico o personale concordato, ma è stata accompagnata dall'allegazione di condotte violente e minacciose, anche alla presenza dei figli minori, sfociate in un decreto di citazione a giudizio per fatti successivi al deposito del ricorso: minacce di morte e percosse alla presenza dei figli. In tale contesto, la preclusione assoluta al mutamento del rito impone al giudice di continuare a trattare la vicenda come procedimento consensuale, sebbene il presupposto sostanziale di quella consensualità sia stato inciso dall'emersione di fatti che, secondo la giurisprudenza convenzionale, esigono una reazione immediata e una valutazione specifica del rischio.

4.2.1. Alle medesime conclusioni si perviene valorizzando, quale ulteriore parametro interposto dell'art. 117 Cost., la direttiva 2012/29/UE, e segnatamente gli articoli 1, par. 1, 2, par. 1, lettera a) e l'art. 18. Tali disposizioni, pur riferite al procedimento penale, impongono uno statuto minimo di protezione della vittima di reato che non può essere reso privo di effetto nel parallelo giudizio familiare, quando i medesimi fatti di violenza incidano sulla separazione, sull'affidamento dei figli e sulle condizioni di vita della persona che allega di essere vittima.

L'art. 1, par. 1, stabilisce che scopo della direttiva è garantire che le vittime di reato ricevano «informazione, assistenza e protezione adeguate» e siano trattate in maniera «rispettosa, sensibile, personalizzata, professionale e non discriminatoria». L'art. 2, par. 1, lettera a), definisce vittima la persona fisica che abbia subito «un danno, anche fisico, mentale o emotivo» causato direttamente da un reato.

Nel caso in cui la violenza sia allegata nell'ambito di una crisi familiare, tale nozione rileva anche nel giudizio civile, perché la regolazione dell'affidamento, della frequentazione e delle condizioni di separazione incide direttamente sulla concreta esposizione della vittima e dei minori al rischio denunciato.

Decisivo è soprattutto l'art. 18, che impone misure per proteggere la vittima e i suoi familiari da «vittimizzazione secondaria e ripetuta, intimidazione e ritorsioni», compreso il rischio di «danni emotivi o psicologici», e per salvaguardarne la dignità. L'art. 22, par. 1, prescrive inoltre che le vittime siano «tempestivamente» oggetto di una valutazione individuale volta a individuare le specifiche esigenze di protezione; il par. 2 indica, quali criteri, le caratteristiche personali della vittima, il tipo o la natura del reato e le circostanze del reato; il par. 3 richiede particolare attenzione, tra le altre, alle vittime di «violenza di genere» e di «violenza nelle relazioni strette»; il par. 7 prevede, infine, che, se gli elementi posti a base della valutazione mutano in modo sostanziale, la valutazione sia aggiornata durante l'intero corso del procedimento penale.

La disciplina censurata entra in frizione con tali precetti nella parte in cui, una volta depositato il ricorso consensuale, non consente al giudice di reagire alla sopravvenuta allegazione di violenza domestica mediante il mutamento del rito e l'attivazione di un procedimento idoneo a valutare il rischio attuale. Essa cristallizza, infatti, la posizione processuale delle parti al momento del deposito del ricorso e impedisce che la successiva emersione di fatti penalmente rilevanti determini un aggiornamento effettivo della risposta giudiziaria.



Gli articoli 23 e 24 confermano tale impostazione: il primo prevede, per le vittime con specifiche esigenze di protezione, misure volte, tra l'altro, a evitare il contatto visivo con l'autore del reato, a consentire l'audizione senza presenza fisica in aula, a evitare domande non necessarie sulla vita privata e a svolgere l'udienza a porte chiuse; il secondo detta ulteriori garanzie per i minori vittime di reato.

Ne deriva che, quando la violenza allegata coinvolga anche figli minori, il sistema eurounitario richiede una risposta processuale capace di proteggere contestualmente la persona offesa e i minori, non già la prosecuzione automatica di un rito costruito sul presupposto della perdurante consensualità.

È vero che la direttiva 2012/29/UE disciplina direttamente i diritti della vittima nel procedimento penale.

Tuttavia, nel giudizio *a quo*, il processo civile familiare non è estraneo a quel quadro di protezione: esso è chiamato a regolare le condizioni di separazione, l'affidamento e la frequentazione dei figli minori proprio mentre pende un procedimento penale per minacce e percosse commesse, secondo l'imputazione, alla presenza degli stessi figli.

In una situazione siffatta, una lettura del diritto processuale interno che impedisca ogni adattamento del rito e vincoli il giudice al paradigma consensuale rischia di vanificare, sul piano sostanziale, l'effetto utile delle garanzie europee, perché separa artificiosamente il procedimento penale, nel quale la persona è riconosciuta come vittima potenziale, dal procedimento familiare, nel quale quella stessa persona e i figli minori subiscono gli effetti pratici più immediati della crisi e del rischio denunciato.

Del resto, l'*acquis* europeo, soprattutto quello convenzionale, non conosce una rigida impermeabilità tra processo civile e processo penale quando venga in rilievo la protezione della vittima di violenza domestica, ma si preoccupa di garantire *standard* effettivi di tutela, imponendo una trattazione unitaria, circolare e coordinata delle vicende di violenza.

In ... , la Corte europea dei diritti dell'uomo, nell'opinione concorrente, ha ancora più esplicitamente osservato che la prevenzione della vittimizzazione secondaria richiede «*a holistic approach encompassing the response of all public authorities involved*».

Nel prisma convenzionale, dunque, il procedimento penale e quello familiare non possono procedere come compartimenti stagni quando il medesimo nucleo fattuale di violenza incide, al contempo, sulla responsabilità penale dell'autore e sulla regolazione civile della crisi familiare.

4.3. L'attuale disciplina viola, inoltre, gli articoli 24 e 111 Cost. letti in combinato disposto con l'art. 117 Cost. in relazione agli articoli 3, 6 e 8 della CEDU, nonché l'art. 5, comma 2, della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, cd. Convenzione di Istanbul.

Il parametro degli articoli 24 e 111 Cost. assume autonoma rilevanza. La disciplina censurata non incide soltanto sull'autodeterminazione della parte che intenda revocare il consenso o sui diritti sostanziali delle vittime, ma compromette altresì l'effettività della tutela giurisdizionale, il diritto di difesa, il contraddittorio e la parità delle armi.

4.3.1. Il primo *vulnus* riguarda l'impossibilità di mutare il rito in contenzioso «comune» ex articoli 473-bis.12 e ss. codice di procedura civile con eventuale innesto del subprocedimento sulla violenza ex articoli 473-bis.40 e ss. codice di procedura civile. Il giudice resta infatti sempre vincolato al modulo consensuale, anche quando il presupposto sostanziale di quel modulo — la perdurante convergenza delle parti sull'assetto della crisi — sia venuto meno per effetto di allegazioni sopravvenute di violenza domestica.

4.3.2. Il secondo *vulnus* concerne l'istruttoria. Nel rito consensuale il giudice non può assegnare i termini di cui agli articoli 473-bis.16 e Id.17 codice di procedura civile o esercitare i poteri di cui agli articoli 473-bis.42, Id.44 e Id.46 c.p.c.: non può strutturare un pieno contraddittorio sulle allegazioni sopravvenute, non può ammettere prove testimoniali, acquisire d'ufficio documenti, disporre indagini dei servizi sociali o consulenze tecniche nei modi propri del giudizio contenzioso. Ne consegue che la parte che allegi fatti di violenza domestica sopravvenuti non dispone di uno spazio processuale effettivo per dimostrarne la fondatezza, mentre la controparte può limitarsi a contestarli e, al tempo stesso, insistere per l'omologa dell'accordo originario.

Il *vulnus* relativo all'istruttoria si appalesa vieppiù probante se si considera il più recente orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui «in tema di provvedimenti riguardanti i minori e la responsabilità genitoriale, il giudice — anche nella disciplina anteriore rispetto all'entrata in vigore del decreto legislativo n. 149 del 2022 — non può trascurare l'allegazione di comportamenti violenti o aggressivi tenuti dai genitori del minore, dovendo accertarne con cura e sollecitudine il fondamento, al fine di ricostruire il quadro complessivo della relazione familiare e valutare il miglior interesse del minore e l'idoneità dei genitori a svolgere adeguatamente i loro compiti; nel compiere tale accertamento, anche mediante l'acquisizione degli atti del processo penale, il giudice deve comunque rendere un'autonoma valutazione sul punto, sicché l'archiviazione di denunce in sede penale non può di per sé escludere la rilevanza di tali comportamenti in sede civile» (Sez. 1, ordinanza n. 4595 del 21 febbraio 2025).



Dovendo compiere un'autonoma valutazione, il giudice civile non può, infatti, appiattirsi sulla pur eventualmente prodotta documentazione d'indagine; ma, non potendo compiere alcuna istruttoria, l'imparziale valutazione delle fonti di prova è alquanto difficile, se non impossibile.

4.3.3. Il terzo *vulnus*, distinto dai precedenti, riguarda l'impossibilità di adottare provvedimenti provvisori e urgenti e, più in generale, di attivare il sottosistema processuale previsto per le allegazioni di violenza domestica o di genere. Il giudice del procedimento *ex art. 473-bis.51* codice di procedura civile non può emettere i provvedimenti *ex art. 473-bis.22* c.p.c., destinati a regolare nell'immediatezza affidamento, collocamento, frequentazione dei minori e contributo al mantenimento.

Non potendo mutare il rito, il giudice non può neppure adottare le cautele del procedimento in cui siano dedotti fatti di violenza domestica o di genere, tra cui quelli previsti dagli articoli *473-bis.46* e *Id.70* c.p.c.

Il problema non è, dunque, soltanto probatorio o di rito, ma anche di tutela interinale: proprio quando vengono allegati fatti potenzialmente idonei a incidere sull'integrità personale della parte e sull'interesse dei minori, il giudice resta privo degli strumenti necessari per approntare una risposta immediata.

4.3.4. Da tale assetto deriva anche la violazione della parità delle armi. La parte che intenda mantenere fermo l'accordo può invocare l'irrevocabilità del consenso originario e ottenere l'omologa delle condizioni pattuite, pur a fronte di allegazioni nuove, gravi e penalmente rilevanti formulate dall'altra parte. Il consenso prestato al momento del deposito del ricorso finisce così per attribuire ad una parte una posizione di sostanziale prevalenza processuale: chi insiste per l'omologa può paralizzare sia la trasformazione del rito, sia l'accertamento delle sopravvenienze, sia l'adozione di misure provvisorie.

Il diritto all'omologa assume, in tal modo, una fisionomia quasi potestativa, esercitabile a discapito della parte che allega violenza e dei figli minori coinvolti nella crisi familiare.

Tutti questi *vulnera* confliggono con l'art. 24 Cost. ove assicura il diritto «pieno» di difesa, nonché con gli articoli 111 Cost. e 6 Cedu, che enunciano i principi della parità delle armi ed attribuiscono a tutte le parti il diritto ad un'istruttoria imparziale. Precisamente, il comma 2 dell'art. 111 Cost. stabilisce che «ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a giudice terzo e imparziale» e l'art. 6 Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali prescrive che «ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente ed entro un termine ragionevole da un tribunale indipendente e imparziale, costituito per legge, il quale sia chiamato a pronunciarsi sulle controversie sui suoi diritti e doveri di carattere civile o sulla fondatezza di ogni accusa penale formulata nei suoi confronti. La sentenza deve essere resa pubblicamente, ma l'accesso alla sala d'udienza può essere vietato alla stampa e al pubblico durante tutto o parte del processo nell'interesse della morale, dell'ordine pubblico o della sicurezza nazionale in una società democratica, quando lo esigono gli interessi dei minori o la protezione della vita privata delle parti in causa, o, nella misura giudicata strettamente necessaria dal tribunale, quando in circostanze speciali la pubblicità possa portare pregiudizio agli interessi della giustizia».

Non può, dunque, dubitarsi che i principi richiamati siano rilevanti anche nel processo civile.

4.3.5. Inoltre, la disciplina attuale confligge anche con gli obblighi derivanti dall'art. 5, comma 2 della Convenzione di Istanbul, perché non permette al giudice di esercitare «la debita diligenza nel prevenire, indagare, punire i responsabili e risarcire le vittime di atti di violenza commessi da soggetti non statali che rientrano nel campo di applicazione della presente Convenzione». Del resto, la sentenza ... insiste sul concetto di «ragionevole diligenza» al fine di valutare «se il modo in cui i meccanismi di diritto civile e penale sono stati attuati nel caso di specie sia stato lacunoso al punto di comportare una violazione degli obblighi positivi a carico dello Stato convenuto ai sensi della Convenzione (Buturugă, § 65, e Valiulienė, § 79, entrambe sopra citate)».

4.3.6. Il richiamo agli articoli 3 e 8 Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali rafforza, quindi, tale conclusione sotto il profilo dell'effettività della tutela. La Corte europea dei diritti dell'uomo, nelle pronunce ... e ..., ha chiarito che, in presenza di allegazioni di violenza domestica, il giudice deve poter fornire una risposta tempestiva, effettiva e proporzionata, fondata su una valutazione concreta del rischio e attenta alle specificità della violenza familiare. Se il giudice civile resta privo del potere di mutare il rito, di compiere istruttoria e di adottare provvedimenti provvisori o misure collegate alla violenza, quella tutela rimane meramente teorica e non pratica ed effettiva.

Precisamente, nella sentenza ..., è stato scritto che «*the decision-making process must be fair and such as to ensure due respect for the interests safeguarded by Article 8. The domestic courts must conduct an in-depth examination of the entire family situation and of a whole series of factors, particularly those of a factual, emotional, psychological, material and medical nature, and make a balanced and reasonable assessment of the respective interests of each person, with a constant concern for determining what would be the best solution for the child, as this consideration is in every case of crucial importance*». L'attenzione istruttoria deve essere massima in presenza di violenza assistita o com-



piuta su minore: «Moreover, the right to human dignity and psychological integrity calls for particular attention where a child is the victim of violence (see, mutatis mutandis, see *Söderman v. Sweden* [GC], no. 5786/08, § 81, ECHR 2013 and *D.M.D. v. Romania*, no. 23022/13, § 51, 3 October 2017). To that extent, the Court also reiterates that the failure of the domestic authorities to take into account incidents of domestic violence in the determination of child contact rights breaches their Article 8 obligations (see *Luca v. the Republic of Moldova*, no. 55351/17, §§ 90-95, 17 October 2023)».

Nel giudizio *a quo*, i tre profili emergono con particolare evidenza. La revoca del consenso della sig.ra C. non è stata giustificata da un mero ripensamento sull'assetto concordato, ma da allegazioni di minacce di morte, percosse e condotte aggressive alla presenza dei figli minori, successivamente confluite in un decreto di citazione a giudizio per fatti posteriori al deposito del ricorso consensuale. A fronte di tali allegazioni, il sig. O. ha insistito per l'omologa dell'accordo originario.

L'attuale disciplina impedisce, in primo luogo, di convertire il procedimento in rito contenzioso «comune», l'unico in grado, come si vedrà anche nelle conclusioni, di soddisfare tutti gli interessi in gioco; impedisce, in secondo luogo, di accertare nel contraddittorio pieno la fondatezza delle allegazioni sopravvenute; impedisce, in terzo luogo, di adottare provvedimenti provvisori e misure specifiche idonee a fronteggiare il rischio dedotto.

Il giudice resta quindi costretto entro l'alternativa tra omologa e rigetto allo stato, senza poter individuare, con strumenti processuali adeguati, l'assetto più conforme alla tutela della persona offesa e all'interesse dei minori (v., ancora una volta, la sentenza ... , secondo cui «*despite the seriousness of the facts alleged by the first applicant, the decisions of the Juvenile Court, taken after three years, as well as the interim decision to suspend G.P.'s parental responsibility, have disregarded the allegations of domestic violence. None of the decisions examined the violent conduct allegedly perpetrated by G.P. against the applicants, as described in the first applicant's request before the Juvenile Court (see paragraph 18 above) as well as during the hearings (see paragraph 20 above). In this regard, the Court notes that the final decision was issued using a pre-printed template, merely striking out the portions of the decision that were not suitable for the specific case, without any detailed analysis of the facts or assessment of the merits of the three applicants' statements regarding the violent conduct they had suffered over time*», ma v. anche i paragrafi 118-121 della stessa sentenza, ove addirittura si legge che la Corte si dice «colpita» (*struck*) dall'approccio seguito dal Tribunale per i minorenni e sottolinea che simili modalità di trattazione minano la fiducia delle vittime di violenza domestica nella capacità delle autorità nazionali di gestire adeguatamente procedimenti nei quali siano formulate allegazioni di tale natura. La protezione contro le condotte riconducibili alla violenza domestica deve essere assicurata non solo nel processo penale, ma anche dinanzi ai giudici civili e minorili chiamati, nelle controversie familiari, a valutare le capacità genitoriali e a salvaguardare il superiore interesse del minore).

4.4. L'attuale disciplina viola, infine, gli articoli 2 e 3 Cost. rispetto sia al principio di ragionevolezza che a quello di non discriminazione.

È ben noto che la Corte ha esteso il proprio sindacato all'irragionevolezza non solo estrinseca, individuabile sulla base di un *tertium comparationis*, ma anche intrinseca, in ragione di una sproporzione o inadeguatezza assoluta ed autoevidente della norma.

4.4.1. Nel caso di specie, si profila un'irragionevolezza della disciplina di natura intrinseca.

Uniformando separazione e divorzio consensuali, il legislatore ha prodotto una disciplina disattenta ai diritti personalissimi delle parti e, pertanto, costituzionalmente irragionevole: se, infatti, una delle funzioni del «mistero del processo» civile è l'attuazione e l'esercizio di diritti, quest'ultimo deve prevedere gli strumenti, *in primis*, per la tutela dei soggetti più fragili, necessitanti di protezione in quanto deboli, senza creare, neppure astrattamente, possibili prevaricazioni processuali.

Risulta, così, irragionevole, sul piano sostanziale e processuale, che una parte non abbia il diritto di ripensamento su una scelta esistenziale dopo il deposito del ricorso in termini prestabiliti, così come risulta irragionevole sul piano processuale che la parte vittima di violenza non possa motivatamente revocare il proprio consenso e domandare l'adozione dei provvedimenti a tutela propria e della prole, previa debita istruttoria.

Non a caso, in piena armonia con i valori costituzionali denunciati, l'ormai abrogato art. 711 c.p.c. permetteva una generale revoca del consenso quantomeno sino alla comparizione innanzi all'istruttore o al Presidente, e il parimenti abrogato art. 4, sedicesimo comma, della legge n. 898 del 1970, prevedeva che «qualora il tribunale ravvisi che le condizioni relative ai figli sono in contrasto con gli interessi degli stessi, si applica la procedura di cui al comma 8», con conseguente possibilità di mutamento al rito contenzioso.

Il nuovo rito, invece, da un lato, ha unificato separazione e divorzio consensuali creando una sola disciplina del tutto simile a quella del vecchio divorzio congiunto, ma dall'altro, non ha trasposto nel nuovo tessuto normativo il diritto al mutamento del rito né vi ha trasposto, rispetto all'abrogato art. 711 c.p.c., il presupposto processuale dell'attualità del consenso alla separazione innanzi al giudice delegato.



4.4.2. Sotto un diverso e connesso profilo, poi, la disciplina è anche discriminatoria *ex art. 3 Cost.* nella parte in cui non considera — e quindi tratta egualmente — la differente situazione di chi ha subito violenza *medio tempore* nel processo rispetto a quella della parte che si limiti a un ripensamento ed ancora rispetto a quella di chi quella violenza non ha mai subito. Non permette, infatti, al giudice di valutare se la revoca del consenso è «capricciosa» o meritevole, ma induce alla sua totale pretermissione ai fini dell'omologa o del rigetto. Infine, non assicura a nessuna delle parti la possibilità di provare, neanche informalmente, l'allegata violenza o, d'altro lato, il «capriccio» della revoca.

Sul piano più squisitamente processuale, inoltre, la disciplina è discriminatoria nella parte in cui concede una differente tutela a chi ha intrapreso il rito consensuale *ex art. 473-bis.51* codice di procedura civile ed ha successivamente subito una condotta violenta inquadrabile nell'*art. 473-bis.40* codice di procedura civile rispetto a chi ha invece immediatamente adito il giudice con il rito «comune» con innesto di quello speciale sulla violenza domestica o di genere: alla prima persona, infatti, non viene garantita tutela processuale pari alla seconda, anche se l'elemento differenziale è dato solo dal fattore temporale, imprevedibile per la vittima.

4.4.3. L'irragionevolezza si appalesa in modo ancora più preponderante in caso di «separorzio» consensuale: infatti, non ammettere la revoca del consenso cristallizzatosi al momento del ricorso significa eliminare ogni differenza tra separazione e divorzio nonché elidere quello *spatium deliberandi* che, come evidenziato da autorevole dottrina, non ha una valenza meramente formale, ma assume un rilievo sostanziale, poiché esprime un favor per la famiglia e per la possibilità che, ove la crisi non sia irreversibile o non derivi da fatti di particolare gravità, la comunità coniugale possa ricomporsi. La permanenza nello stato di separazione, inoltre, può rispondere anche a ragioni personali, ideologiche o religiose, sicché il passaggio al divorzio resta espressione di un diritto della parte, ma non può essere configurato come un dovere.

Va, però, specificato che la questione sollevata non può che circoscriversi, in punto di rilevanza, all'ipotesi della sola separazione consensuale, poiché il giudizio *a quo* è stato introdotto a tale fine.

Tuttavia, onde evitare ulteriori ipotesi di irragionevolezza e discriminazione, anche in considerazione della natura unitaria del rito speciale di cui all'*art. 473-bis.51* codice di procedura civile nonché delle emergenti interpretazioni giurisprudenziali, resta ferma la possibilità per la Corte costituzionale, ove ne ravvisi i presupposti, di valutare gli effetti sistemici dell'eventuale declaratoria di illegittimità anche rispetto alle ulteriori fattispecie ricomprese nel rito unitario, separorzio compreso, ai sensi dell'*art. 27* della legge 11 marzo 1953, n. 87.

I profili dell'irragionevolezza e della non discriminazione si saldano, quindi, con quello del diritto all'autodeterminazione.

4.4.4. Va, infine, ribadito, per tutti i parametri evocati ai par. 4.2 e ss. di questa ordinanza, che le frizioni non possono essere risolte mediante interpretazione conforme.

L'*art. 473-bis.51* codice di procedura civile non contempla, infatti, alcuna clausola che consenta, a fronte della revoca unilaterale del consenso, tanto più ove sia pendente un procedimento penale per fatti di violenza domestica sopravvenuti, la conversione del rito consensuale in rito contenzioso, l'innesto nel procedimento della disciplina degli articoli 473-bis.12 e ss. c.p.c., l'adozione dei provvedimenti provvisori e urgenti *ex art. 473-bis.22* codice di procedura civile e l'attivazione dei poteri propri del procedimento *ex* articoli 473-bis.40 e ss. c.p.c.

Attribuire al giudice un simile potere senza un intervento della Consulta o del legislatore significherebbe introdurre in via pretoria una regola processuale nuova, incidente sulla struttura del giudizio, sulle preclusioni, sulle forme del contraddittorio, sui poteri officiosi, sull'istruttoria e sugli esiti decisori: operazione che eccede i limiti dell'interpretazione costituzionalmente, convenzionalmente ed eurolunitariamente orientata.

In particolare, rispetto agli articoli 2 e 3 Cost., l'interpretazione conforme non consente un'estensione certa a tutte le fattispecie astrattamente coinvolte, con conseguente aggravio per il principio di certezza del diritto e ulteriori possibili discriminazioni: di qui, l'assoluta esigenza di una pronuncia con efficacia *erga omnes*.

4.4.5. L'impraticabilità dell'interpretazione costituzionalmente orientata dimostra, in definitiva, che tutti i parametri di violazione denunciati in questa ordinanza, come del resto i valori costituzionali, sono sistematicamente legati e manifestano la già menzionata irragionevolezza, che trova la sua sintesi nella mancata tutela della persona.

5. In conclusione, è possibile prospettare plurimi profili di illegittimità dell'*art. 473-bis.51 c.p.c.*

5.1. Il primo, e più generale, è di carattere sostanziale e processuale ove non si prevede un diritto al ripensamento rispetto al consenso espresso nel ricorso depositato. Esso è emendabile nei termini di cui al par. 4.1. della presente ordinanza.

5.2. Il secondo, subordinato e speciale rispetto al primo, oltre che di carattere più spiccatamente processuale, riguarda l'emersione sopravvenuta in corso di causa di condotte di violenza.



Anche in tale ultimo caso, la norma è agevolmente emendabile attraverso la previsione della conversione del rito consensuale in contenzioso «comune» nell'ipotesi in cui la persona che revochi il consenso alleggi fatti di violenza inquadabili nelle fattispecie già tipizzate dal legislatore all'art. 473-bis.40 c.p.c.

L'unico rito che garantisce alle parti il maggior *standard* di tutela possibile è quello contenzioso «comune» di cui al Capo II del Titolo IV-bis del Libro II del c.p.c.: solo in questo rito esse potranno, infatti, ottenere la pronuncia sullo *status*, l'emissione dei provvedimenti provvisori *ex art. 473-bis.22* codice di procedura civile nonché l'apertura di un subprocedimento specifico per le condotte di allegata violenza.

È, infatti, orientamento consolidato nella giurisprudenza di merito quello secondo cui il rito «comune» e quello «speciale sulla violenza» possono convivere: del resto, l'art. 473-bis.41 codice di procedura civile prevede che «il ricorso indica, oltre a quanto previsto dagli articoli 473-bis 12 e 473-bis 13» con un diretto richiamo al rito «comune» e l'art. 473-bis.40 codice di procedura civile stabilisce che «le disposizioni previste dalla presente sezione si applicano nei procedimenti in cui siano allegati abusi familiari o condotte di violenza domestica o di genere poste in essere da una parte nei confronti dell'altra o dei figli minori». Anche la Relazione illustrativa al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149 è, sul punto, limpida: laddove è scritto che «sarà sufficiente che anche solo in uno degli atti introduttivi (nel ricorso, sia quando proposto dalla parte, sia quando proposto dal pubblico ministero, ovvero nella comparsa di costituzione) siano presenti allegazioni di violenza di genere o domestica, o di abuso, per garantire una trattazione più rapida del procedimento, con attenzione anche nelle fasi preliminari del giudizio a compiere un rapido accertamento sulla fondatezza dell'allegazione». Il riferimento è, all'evidenza, ad uno qualsiasi degli atti introduttivi del giudizio contenzioso. Ciò conferma che rito comune e disciplina speciale sulla violenza esistono all'interno del medesimo rito unitario secondo un rapporto di integrazione e non di reciproca esclusione.

L'accesso al rito di cui Capo III, Sezione I, del Titolo IV-bis del Libro II del codice di procedura civile è, poi, naturalmente votato, per astratta previsione legislativa, ad affrontare l'allegata violenza e, in quanto tale, appare il rimedio processuale più idoneo a garantire la presunta vittima di violenza e i figli minori eventualmente coinvolti. Basti qui, invero, soltanto ricordare che il giudice, in virtù di quel rito, può emettere provvedimenti *inaudita altera parte*, disporre mezzi di prova oltre i limiti di ammissibilità previsti dal c.c., abbreviare i termini, disporre d'ufficio alcuni mezzi di prova orale, ascoltare il minore, dare i provvedimenti provvisori più opportuni ed emettere ordini di protezione *ex art. 473-bis.70* codice di procedura civile. Si tratta di strumenti che realizzano la tutela effettiva convenzionale.

Non potrebbe poi eccepirsi che le fattispecie di cui all'art. 473-bis.70 codice di procedura civile siano eccessivamente «generiche» al punto da prestarsi a «revoche abusive» sia perché la formulazione proviene direttamente dal legislatore sia perché, anche nell'attuale attività processuale, spetta al giudice sussumere il caso nella fattispecie previa attenta e rigorosa valutazione delle allegate condotte di violenza che, già solo per la concessione della tutela *inaudita*, devono essere sufficientemente precise, offensive e suffragate da validi elementi documentali.

La previsione di una clausola di salvaguardia di mutamento da rito consensuale a rito «comune» contenzioso nell'ipotesi in cui la persona che revochi il consenso alleggi fatti di violenza inquadabili nelle fattispecie di cui all'art. 473-bis.40 c.p.c., è, poi, ancora una volta, impossibile da percorrere attraverso un'interpretazione conforme.

Sostenere, infatti, che in base ad un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 473-bis.40 c.p.c., nel processo consensuale *ex art. 473-bis.51* codice di procedura civile possa innestarsi un subprocedimento sulla violenza, lascerebbe insoluto il problema dell'assenza di consenso rispetto alla pronuncia sullo *status*, i cui presupposti, lungi dall'essere incontestati, diventerebbero contenziosi con conseguente inadeguatezza teleologica di un procedimento di volontaria giurisdizione. Inoltre, il subprocedimento sulla violenza non permetterebbe al giudice né di emettere i provvedimenti provvisori *ex art. 473-bis.22* codice di procedura civile né di verificarne l'andamento, con evidente compressione dei già denunciati diritti costituzionali, convenzionali ed europei delle vittime primarie e secondarie coinvolte e con la sostanziale creazione di un ibrido processuale, che neppure la Relazione illustrativa aveva prospettato.

Non può che concludersi, dunque, che la prospettata clausola di salvaguardia è «a rime obbligate» perché solo la conversione nel rito «comune» permette di soddisfare tutti gli interessi in gioco (relativi allo *status*, ai provvedimenti provvisori e alla tutela della violenza) senza che la Consulta si spinga verso un'inammissibile nomogenesi di «ampio respiro», ma applichi piuttosto un tessuto procedimentale completo ed autosufficiente.

Così, nel caso di specie, per la C. , sarebbe stato possibile legittimamente revocare il proprio consenso e chiedere il mutamento del rito da consensuale in contenzioso *ex art. 473-bis.12* e s.s. c.p.c., con il conseguente accesso alle tutele di cui al Capo II e al Capo III, Sezione I, del Titolo IV-bis del Libro II del c.p.c.: le condotte di violenza da lei allegate a danno suo e dei suoi figli sono infatti specifiche, temporalmente circoscritte, suffragate da elementi documentali (il rinvio a giudizio) e rientranti nell'orbita di cui all'art. 473-bis.40 c.p.c.



5.3. Pertanto, considerato che la prospettazione di più questioni tra loro subordinate nella medesima ordinanza è ammessa dalla Consulta con giurisprudenza consolidata purché «la motivazione complessiva dell'ordinanza di rimessione — pur non recando una formale e testuale qualificazione delle due questioni sollevate, rispettivamente, come «principale» (la prima) e «subordinata» (la seconda) — fa,» (*rectius*: faccia) «comunque, emergere, con chiara evidenza, il nesso sequenziale che ne caratterizza la prospettazione» (v. Corte costituzionale sentenza n. 152/2020), va sollevata questione di legittimità costituzionale dell'art. 473-bis.51 c.p.c.

in via principale, nella parte in cui non prevede che le parti, all'udienza di cui al comma terzo della citata norma, debbano confermare la volontà di separarsi alle condizioni espresse nel depositato ricorso,

ed in via subordinata, nella parte in cui non consente, nell'ipotesi in cui la persona che revochi il consenso allegghi fatti di violenza inquadrabili nelle fattispecie di cui all'art. 473-bis.40 c.p.c., di mutare il rito da consensuale in quello contenzioso di cui al Capo II del Titolo IV-bis del Libro II del c.p.c.

5.4. La delicatezza degli interessi coinvolti, riguardanti anche minori, impone di disporre l'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi, in caso di diffusione del presente provvedimento, ex art. 52, comma 2, decreto legislativo n. 196 del 2003.

P.Q.M.

Visti gli articoli 1 della legge cost. n. 1 del 1948 e 23 della legge n. 87 del 1953 e le connesse norme integrative,

1) dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 473-bis.51 codice di procedura civile in via principale, nella parte in cui non prevede che le parti, all'udienza di cui al comma terzo della citata norma, debbano confermare la volontà di separarsi alle condizioni espresse nel depositato ricorso, ed in via subordinata, nella parte in cui non consente, nell'ipotesi in cui la persona che revochi il consenso allegghi fatti di violenza inquadrabili nelle fattispecie di cui all'art. 473-bis.40 c.p.c., di mutare il rito da consensuale in quello contenzioso di cui al Capo II del Titolo IV-bis del Libro II del c.p.c., per contrasto con gli articoli 2, 3, 13, 24, 29, 31, 41 e 111 Cost., nonché con l'art. 117 Cost., in relazione agli articoli 1, 2 e 3 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, agli articoli 3, 6, 8 e 12 CEDU, all'art. 5, comma 2, della convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, firmata a Istanbul l'11 maggio 2011, e agli articoli 1, par. 1, 2, par. 1, lettera a), e 18 della direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012;

2) dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

3) sospende il giudizio in corso;

4) ordina che a cura della cancelleria l'ordinanza di trasmissione degli atti alla Corte costituzionale sia notificata alle parti in causa ed al pubblico ministero, nonché al Presidente del Consiglio dei ministri;

5) ordina che l'ordinanza venga comunicata dal cancelliere ai presidenti delle due Camere del Parlamento;

6) dispone che, ai sensi del decreto legislativo n. 196 del 2003, art. 52, siano omessi le generalità e gli altri dati identificativi, in caso di diffusione del presente provvedimento;

7) dispone che, ove non già presente nel fascicolo, la cancelleria certifichi la data del deposito del ricorso iscritto all'originario R.G.V.G. n. 364/2024 e inserisca tale certificazione nel fascicolo telematico dell'intestato R.G.;

Manda alla cancelleria per tutti gli adempimenti di competenza.

Così deciso nella Camera di consiglio del 3 luglio 2026.

Vallo della Lucania, 14 luglio 2026

Il Presidente: SANNINO

L'estensore: D'AMATO



N. 148

*Ordinanza del 24 luglio 2026 del Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia
sul ricorso proposto da F. F. contro Ministero della giustizia*

**Professioni – Avvocato – Esame di Stato – Abilitazione all’esercizio della professione – Disciplina transitoria
– Previsioni che dispongono il differimento dell’entrata in vigore, anche per la sessione dell’anno 2024
dell’esame di abilitazione alla professione di avvocato, della norma dell’art. 46 della legge n. 247 del 2012.**

- Decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215 (Disposizioni urgenti in materia di termini normativi), convertito, con modificazioni, nella legge 23 febbraio 2024, n. 18, art. 11, comma 6-*quater*.

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

(SEZIONE TERZA)

Ha pronunciato la presente ordinanza sul ricorso numero di registro generale 1509 del 2025, proposto da F.F., rappresentato e difeso dagli avvocati Maurizio Piero Zoppolato, Federico Vaccarino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Contro Ministero della giustizia, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato, presso i cui uffici domicilia in Milano, via Freguglia 1 e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Per l’annullamento:

del verbale n. ... della seduta del ... relativo all’attività di correzione delle prove scritte dell’esame di abilitazione alla professione di avvocato, svolte presso la Corte d’appello di Milano, ad opera della commissione n. ... istituita presso la Corte d’appello di Napoli, nella parte in cui viene espressa valutazione insufficiente (pari a 15/30) per l’elaborato contrassegnato con il n. ...; - della conseguente non ammissione alle prove orali degli esami di avvocato per la sessione ... in imminente svolgimento presso il Distretto di Corte d’appello di Milano, appresa dal ricorrente a seguito di accesso all’apposita area riservata sul sito internet del Ministero;

di ogni altro atto preordinato, presupposto, consequenziale e/o comunque connesso ai precedenti, ivi inclusa la circolare ministeriale in data 2 dicembre 2024 recante «indicazioni operative» sulla correzione degli elaborati, nella parte in cui afferma l’adeguatezza del voto meramente numerico;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ministero della giustizia;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 5 marzo 2026 il dott. Fabrizio Fornataro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

1) Il dott. F.F. agisce in giudizio per l’annullamento del provvedimento di non ammissione alle prove orali degli esami di avvocato per la sessione ... – svoltosi presso la Corte d’appello di Milano - adottato dalla Commissione n. ... istituita presso la Corte d’appello di Napoli e del correlato verbale n. ..., assunto nella seduta del ..., espressivo delle attività di correzione delle prove scritte, laddove è stata formulata una valutazione insufficiente (pari a 15/30) per l’elaborato contrassegnato con il n. ..., a lui riconducibile.

Nel contempo egli contesta la circolare ministeriale datata 2 dicembre 2024 recante «indicazioni operative» sulla correzione degli elaborati, nella parte in cui afferma l’adeguatezza del voto meramente numerico.

Vale premettere che il bando relativo a tale sessione (d.m. 24 luglio 2024) ha previsto, ai fini dell’accesso alla fase orale, il superamento di una sola prova scritta, consistente nella predisposizione di un atto giudiziario.

La valutazione d’insufficienza espressa con gli atti gravati non è accompagnata da alcuna forma di motivazione descrittiva, né da segni grafici o da altre indicazioni ulteriori rispetto al punteggio numerico, espresso in modo unitario dalla Commissione, senza alcuna indicazione delle valutazioni formulate dai singoli Commissari e senza alcun riferimento esplicito o implicito ai nove criteri di giudizio individuati dalla Commissione centrale istituita presso il Ministero della giustizia, assunti da ciascuna sottocommissione a parametro di valutazione.



2) Il ricorrente articola diversi motivi di impugnazione, che possono essere riassunti nel modo seguente:

lamenta, in primo luogo, la carenza di motivazione, ritenendo a tal fine insufficiente la formulazione del giudizio con il solo voto numerico e non più sussistenti le ragioni fattuali in presenza delle quali la giurisprudenza ha ritenuto prevalenti esigenze di efficienza, economicità e speditezza dell'azione amministrativa, tali da giustificare l'assegnazione del solo punteggio numerico;

deduce il difetto di proporzionalità, in quanto in concreto altre Corti d'Appello hanno adottato differenti modalità di valutazione, accompagnando il giudizio numerico con un'espressa motivazione descrittiva, ovvero con l'apposizione di segni grafici idonei ad evidenziare i passaggi degli elaborati ritenuti errati;

contesta, sempre in relazione al profilo motivazionale, la genericità dei nove criteri di valutazione adottati dalla Commissione Nazionale ed applicati dalla subcommissione istituita presso la Corte d'appello di Napoli, che ha espresso il censurato giudizio di non ammissione; in tale contesto lamenta anche la mancanza di qualunque correlazione tra il voto numerico e i criteri di valutazione;

sotto altro profilo deduce l'inattendibilità del giudizio formulato, espressivo di difetto di istruttoria e di carenza di motivazione;

lamenta, inoltre, la violazione dell'art. 46 della legge 2012 n. 247, che ha imposto l'apposizione di osservazioni positive o negative nei diversi punti dell'elaborato a motivazione del voto numerico; il ricorrente è consapevole della scelta legislativa (*cf.* art. 49 della legge n. 247/2012), reiterata negli anni, di differire l'entrata in vigore della novella, ma ritiene che l'introduzione dell'obbligo normativo di una motivazione ulteriore rispetto al solo voto numerico esprima una scelta legislativa precisa, che vincola in sé le Commissioni ad affiancare al voto delle indicazioni idonee a farne percepire le ragioni giustificative;

sotto altro profilo, il ricorrente contesta il modo in cui l'amministrazione ha speso i poteri tecnico discrezionali di cui dispone in sede valutativa, lamentando, pur nella consapevolezza dei limiti che il sindacato giurisdizionale incontra in tale ambito, la manifesta inattendibilità del giudizio espresso, anche in termini di contraddittorietà rispetto a valutazioni positive formulate in ordine ad altri elaborati ritenuti sovrapponibili a quello del ricorrente;

deduce l'incostituzionalità dell'art. 17-*bis*, comma 2, dell'art. 23, comma 5, dell'art. 24, comma 1, del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, come novellato dal decreto-legge 21 maggio 2003, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 2003, n. 180, nonché dell'art. 46 e seguenti della legge 31 dicembre 2012 n. 247, nella parte in cui consentono che i giudizi di non ammissione dei candidati che partecipano agli esami di abilitazione alla professione forense possano essere motivati con l'attribuzione di un mero punteggio numerico. La questione di legittimità, pure proposta in via subordinata, viene sollevata in riferimento agli articoli 3, 4, 24, 30, 41, 97 e 117 della Costituzione.

3) In via preliminare, il Tribunale evidenzia che la controversia rientra nella competenza del Tar adito.

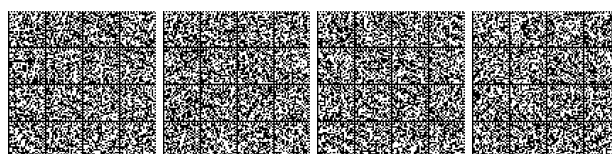
Il ricorrente è chiamato a sostenere gli esami di abilitazione per l'ammissione alla professione di avvocato, sessione ..., presso la Corte d'appello di Milano e impugna l'atto di non ammissione alla prova orale adottato dalla sesta sottocommissione istituita presso la Corte di Napoli.

L'art. 13, comma 1, c.p.a., precisa che sulle controversie riguardanti provvedimenti, atti, accordi o comportamenti di pubbliche amministrazioni è inderogabilmente competente il tribunale amministrativo regionale nella cui circoscrizione territoriale esse hanno sede. Il tribunale amministrativo regionale è comunque inderogabilmente competente sulle controversie riguardanti provvedimenti, atti, accordi o comportamenti di pubbliche amministrazioni i cui effetti diretti sono limitati all'ambito territoriale della regione in cui il tribunale ha sede.

Un consolidato orientamento giurisprudenziale (formatosi sin da epoca anteriore all'entrata in vigore del c.p.a.), cui aderisce il Tribunale, chiarisce che competente a decidere i ricorsi proposti avverso il giudizio di esclusione dalle prove orali dell'esame per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato è il Tribunale amministrativo regionale nella cui circoscrizione ha sede la Corte di appello presso cui opera la commissione esaminatrice, ossia nel caso di specie la Corte di appello di Milano.

Né può ritenersi che incida su tale orientamento la previsione di modalità interne alla procedura che, a evidenti fini di maggiore garanzia, comportino la correzione degli elaborati da parte di altra Commissione d'esame istituita presso altra Corte di appello (*cf.* *ex multis* Consiglio di Stato, sez. IV, ordinanza 13 aprile 2016, n. 1461; Cons. St., sez. IV, 19 marzo 2009, n. 1642; *idem* 21 gennaio 2009, n. 294 e 2 aprile 2008 n. 1366; *idem* 12 dicembre 2006, n. 7275; Tar Lazio, sez. I, 18 luglio 2024 n. 14630; Tar Lazio, sez. I *quater*, 9729/2017; Tar Lazio, sez. II *ter*, n. 4074/2016; Tar Calabria, sez. II, 1211/2024; Tar Lazio, sez. I *quater*, n. 1516/2021).

È noto al Tribunale il diverso orientamento giurisprudenziale secondo il quale il provvedimento rilevante e lesivo è il verbale di valutazione negativa degli elaborati, sicché la competenza si radicherebbe in capo al Tar presso la cui circoscrizione opera la Commissione (o sottocommissione) che ha espresso tale giudizio (*cf.* Consiglio di Stato, sez. III, 22 giugno 2026, n. 4942).



L'impostazione da ultimo riferita non convince.

In linea generale, è pacifico che l'art. 13 cpa., nel disciplinare la competenza territoriale dei TAR, delinea un preciso rapporto tra il criterio della sede dell'organo e il criterio dell'efficacia territorialmente limitata degli effetti diretti del provvedimento, atto, accordo o comportamento oggetto del ricorso.

Il criterio principale è quello della sede dell'autorità che ha adottato l'atto impugnato, ma nel caso in cui la potestà pubblicistica spieghi i propri effetti diretti esclusivamente nell'ambito territoriale di un Tribunale periferico, il criterio della sede cede il passo a quello dell'efficacia spaziale (*cfr.* Cons. Stato, Ad. plen., 21 aprile 2021, n. 13; *id.*, Ad. plen., 24 settembre 2012, n. 33; *id.*, Ad. plen., 19 novembre 2012, n. 34; *id.*, Sez. III, 24 marzo 2014, n. 1383).

Nelle fattispecie di cui si tratta, è incontestata la natura di organo straordinario e temporaneo delle Commissioni di esame e dalla loro collocazione presso ciascuna sede di Corte di appello; da ciò consegue che, ai sensi dell'art. 13 cpa, per l'impugnazione degli atti dalle stesse emessi, aventi efficacia territoriale limitata, va ritenuto competente il Tribunale amministrativo regionale nella cui circoscrizione ha sede la Corte di appello presso cui opera ciascuna Commissione d'esame.

Come già accennato non può incidere su tale orientamento la previsione di modalità interne alla procedura che, a fini di maggiore garanzia, comportino la correzione degli elaborati da parte di altra Commissione d'esame istituita presso una diversa Corte di appello (*conf.* già Cons. Stato, sez. IV, 19 marzo 2009, n. 1642; Cons. Stato, sez. IV, 27 giugno 2007 n. 3738; Cons. Stato, sez. IV, 12 dicembre 2006, n. 7275).

Diversamente opinando, la competenza varierebbe nonostante l'unitarietà della procedura che solo per ragioni di trasparenza e maggior garanzia prevede lo svolgimento di una fase – la prova scritta – dinanzi ad una sottocommissione istituita presso una diversa Corte d'Appello.

La competenza del Tar Lombardia resta ferma anche se si considera la contestuale impugnazione della circolare ministeriale in data 2 dicembre 2024 recante «indicazioni operative» sulla correzione degli elaborati, trattandosi di un atto meramente endoprocedimentale, recante indicazioni per le correzioni delle sottocommissioni, ma che non assume attitudine lesiva rispetto alla posizione del ricorrente.

L'atto è in sé privo di rilevanza esterna, resta ricompreso nell'ambito del procedimento unitario in cui si sviluppa l'esame di abilitazione e la sua contestazione, quale atto interno, non incide sulla competenza giurisdizionale (*in argomento* Cons. St., sez. IV, 14 marzo 2016, n. 1020).

4) Il Tribunale ritiene opportuno procedere alla ricognizione del quadro normativo relativo alla disciplina delle modalità di svolgimento dell'esame di abilitazione alla professione di avvocato, per evidenziarne l'evoluzione e le peculiarità che hanno connotato la sessione 2024, cui si riferisce l'impugnazione.

Prima della novella introdotta con la legge n. 247 del 2012, la disciplina di riferimento era dettata dal r.d.l. n. 1578 del 1933, come integrato e attuato dal regio decreto n. 37 del 1934, a sua volta modificato e integrato dal decreto-legge n. 112 del 2003 (poi convertito con modificazioni nella legge n. 180 del 2003).

L'art. 22, comma 9, del r.d.l. n. 1578/1933 attribuiva alla Commissione centrale istituita presso il Ministero della giustizia il potere di fissare i criteri di giudizio delle prove scritte.

L'art. 17-*bis*, del regio decreto n. 37 del 1934, le individuava in tre elaborati, per la valutazione dei quali ognuno dei cinque componenti delle commissioni disponeva di dieci punti di merito.

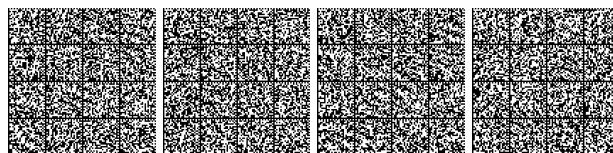
A mente dell'art. 23, comma 5, regio decreto cit., la commissione assegnava il punteggio a ciascuno dei tre lavori raggruppati ai sensi dell'art. 22, comma 4.

In particolare, *ex* art. 24, comma 1, regio decreto cit., il voto deliberato doveva essere annotato immediatamente dal segretario in calce all'elaborato e sottoscritto dal segretario e dal presidente.

Con la legge n. 247 del 2012, il legislatore ha riformato l'ordinamento della professione forense, novellando la disciplina dell'esame di abilitazione.

L'art. 46, comma 5, legge cit. ha introdotto uno specifico obbligo motivazionale in capo alla commissione d'esame, innovando in tale senso il precedente assetto normativo e stabilendo testualmente che «la commissione annota le osservazioni positive o negative nei vari punti di ciascun elaborato, le quali costituiscono motivazione del voto che viene espresso con un numero pari alla somma dei voti espressi dai singoli componenti».

La norma integra una disciplina speciale dell'obbligo motivazionale, rispetto a quanto previsto in generale dall'art. 3 della legge 1990 n. 241, che pone l'obbligo della motivazione dei provvedimenti amministrativi, salve le eccezioni normativamente stabilite, poiché nel particolare settore dell'esame di abilitazione, non solo ribadisce il dovere generale, ma lo declina secondo precise modalità che devono affiancare il voto numerico, individuandole nell'apposizione di note recanti le osservazioni positive o negative nei vari punti di ciascun elaborato.



Così facendo, il legislatore ha operato una chiara scelta nel senso di prescrivere l'obbligo di motivazione oltre il voto numerico; tale obbligo è stato introdotto nell'ordinamento dal legislatore del 2012 e la lettera della legge palesa la distinzione tra giudizio e motivazione, poiché il primo è espresso numericamente, mentre la seconda è affidata alle osservazioni da annotare nei vari punti dell'elaborato.

Nondimeno, il successivo art. 49 della legge n. 247/2012, nel dettare la disciplina transitoria per l'esame di abilitazione, ha differito l'entrata in vigore della novella compreso l'art. 46 e, quindi, anche il disposto rafforzamento motivazionale (*cf.* Consiglio di Stato, Ad. Pl., 2017 n. 7).

In sintesi, il legislatore, a più riprese (con l'art. 2-*ter*, comma 1, decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11; con l'art. 10, comma 2-*quater*, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19; con l'art. 2, comma 3-*quater*, decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2018, n. 108; con l'art. 8, comma 6-*quinq*ues, decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8; con l'art. 8, comma 4-*quater*, decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15; con l'art. 8, comma 4-*ter*, lettera b), decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14; con l'art. 11, comma 6-*quater*, decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18), ha differito l'applicabilità della novella per un significativo arco temporale, nel quale ricade anche la sessione ...

Sempre in relazione alle modalità di svolgimento dell'esame, va osservato che il legislatore, oltre ad avere rinviato di anno in anno l'applicabilità delle nuove modalità d'esame individuate dalla legge n. 247/2012, ha introdotto disposizioni *ad hoc* per lo svolgimento delle differenti sessioni annuali.

Così, al pari della sessione ..., la sessione dell'anno ... è stata disciplinata dall'art. 4-*quater*, del decreto-legge n. 51 del 2023, la cui applicabilità al caso di specie deriva dalla proroga dell'estensione temporale ivi prevista ad opera dell'art. 11, comma 6-*quinq*ues, del decreto-legge n. 215 del 2023 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 18 del 2024).

La citata disciplina prevede lo svolgimento di una sola prova scritta (oltre ad un esame orale in caso di superamento della prima), per la cui valutazione ognuno dei tre componenti della sottocommissione ha a disposizione dieci punti di merito; solo per completezza di esposizione, si evidenzia che la disciplina in esame non ha introdotto ulteriori disposizioni in ordine all'onere motivazionale gravante sulla commissione d'esame.

Ne deriva che per la sessione ..., l'esame di abilitazione è stato regolato da una disciplina diversa da quella vigente in passato per quanto riguarda, in particolare, il numero di prove scritte da sostenere, ridotte da tre a una e per ciò che attiene alla composizione di ciascuna subcommissione, non più formata da cinque ma da tre componenti.

5) Il Tribunale precisa che il ricorso introduttivo non reca alcuna graduazione dei motivi di impugnazione.

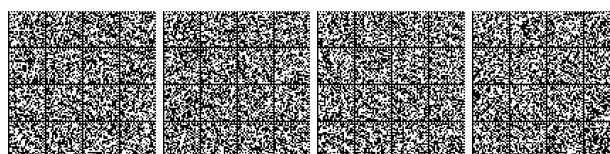
La graduazione dei motivi, espressione del principio dispositivo, si sostanzia nella possibilità per il ricorrente di scegliere l'ordine, via via subordinato, di esame delle censure e ciò in funzione della soddisfazione dell'interesse di cui è portatore.

Essa richiede una puntuale ed esplicita esternazione da parte dei soggetti che agiscono in giudizio, sia per ragioni di certezza dei rapporti processuali, sia per evitare che il giudice si sostituisca alle parti nella ricerca, per ciò solo arbitraria, della maggiore satisfattività dell'interesse concreto perseguito da queste ultime (*cf.* Consiglio di Stato, sez. VII, 2 novembre 2023, n. 9452).

Per le ragioni ora evidenziate la giurisprudenza richiede, ai fini della rituale ed effettiva subordinazione dei motivi, che questa sia espressa e non desumibile implicitamente dalla semplice enumerazione delle censure o dal mero ordine di prospettazione delle stesse (*cf.* da ultimo Consiglio di Stato, sez. V, 8 aprile 2014, n. 1662; Cons. giust. amm., 7 marzo 2014, n. 98; Consiglio di Stato, sez. III, 24 maggio 2013, n. 2837).

Il ricorrente può decidere quali censure siano, in caso di loro fondatezza, maggiormente soddisfattive dell'interesse di cui è portatore, con ciò qualificando l'interesse stesso e delimitando il perimetro del *thema decidendum*, imponendo al giudice la tassonomia dell'esame dei vizi di legittimità (*cf.* Consiglio di Stato, sez. IV, 24 giugno 2022, n. 5201).

Come chiarito da consolidata giurisprudenza amministrativa, in assenza della graduazione operata dalla parte, in ragione del particolare oggetto del giudizio impugnatorio legato al controllo sull'esercizio della funzione pubblica, il giudice stabilisce l'ordine di trattazione dei motivi (e delle domande di annullamento) sulla base della loro consistenza oggettiva (radicalità del vizio), nonché del rapporto corrente fra le stesse sul piano logico - giuridico e diacronico procedimentale (*cf.* Consiglio di Stato ad. plen., n. 5/2015; in questo senso si erano già pronunciate, sia pure incidentalmente, Ad. plen., n. 9 del 2014; Ad. plen. n. 7 del 2014; Ad. plen., 14 aprile 2010, n. 1; successivamente, funditus, Cons. Stato, Sez. V, 8 aprile 2014, n. 1662).



Più in dettaglio, in assenza di graduazione «il giudice adito deve procedere, nell'ordine logico, preliminarmente all'esame di quelle domande o di quei motivi che evidenziano in astratto una più radicale illegittimità del provvedimento (o dei provvedimenti) impugnato(i), per passare poi, soltanto in caso di rigetto di tali censure, all'esame degli altri motivi che, pur idonei a determinare l'annullamento dell'atto gravato, evidenzino profili meno radicali d'illegittimità» (cfr. Consiglio di Stato ad. plen., n. 5/2015).

Il Tribunale - stante la mancanza di una graduazione dei motivi - evidenzia che l'intero ricorso, pur nella pluralità delle censure articolate, è centrato sul tema della motivazione del provvedimento di non ammissione alla prova orale, ritenuta insufficiente, se non persino mancante, in quanto affidata al solo punteggio numerico.

La questione viene trattata sotto diverse prospettive, che rappresentano punti di vista differenti idonei a palesare vari profili di illegittimità.

Così, come già accennato, si contesta in sé la mancanza di motivazione, ritenendo inadeguato il mero punteggio numerico, per poi rilevare che neanche il riferimento ai criteri di valutazione vale a rendere percepibili le ragioni del voto espresso, sia per la ritenuta genericità degli stessi, sia per la mancanza di qualunque correlazione tra il punteggio unitario e i singoli criteri.

Nella logica del ricorso, l'inidoneità del voto numerico a far comprendere le ragioni della valutazione negativa diventa anche il veicolo per sindacare la discrezionalità tecnica esercitata dalla commissione, in punto sia di inattendibilità del giudizio reso, sia di contraddittorietà rispetto a giudizi relativi ad altri elaborati ritenuti sovrapponibili, ma valutati in modo sufficiente o più che sufficiente.

Il dedotto vizio, declinato di volta in volta in termini di violazione di legge o di eccesso di potere, rappresenta un *prius* logico nella struttura complessiva del ricorso ed esprime un profilo di radicale illegittimità, che inficia in toto l'operato della Commissione, riverberandosi non solo sulla struttura formale dell'atto impugnato, ma sulla sostanza del giudizio espresso, ritenuto dal ricorrente non comprensibile, perché affidato ad un mero punteggio non correlato a specificati profili di inadeguatezza dell'elaborato, né in sé ancorato ai criteri di valutazione.

Si tratta di una censura, che oltre a presentare priorità logica, esprime profili di radicalità quanto all'attitudine soddisfattiva della posizione dedotta in giudizio e coinvolge direttamente il controllo giurisdizionale sull'esercizio della funzione pubblica.

Pertanto, il Tribunale ritiene prioritaria la disamina delle censure relative alla dedotta carenza motivazionale.

6) Ai fini della trattazione della censura indicata, nelle diverse modulazioni articolate nel ricorso, il Tribunale ritiene necessario sottoporre d'ufficio - stante il diverso oggetto della questione di costituzionalità posta dalla parte ricorrente - al vaglio della Corte costituzionale, la questione della legittimità costituzionale dell'art. 11, comma 6-*quater*, del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, nonché dell'art. 1 della legge 23 febbraio 2024, n. 18, che ne ha disposto la conversione (modificando l'art. 11 del decreto-legge, inserendo il comma 6-*quater* e prevedendo che all'art. 49, comma 1, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, relativo alla disciplina transitoria dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato, le parole: «undici anni» sono sostituite dalle seguenti: «dodici anni») con l'effetto di differire, anche per la sessione ..., l'entrata in vigore della legge 31 dicembre 2012, n. 247.

Tale differimento coinvolge anche la disciplina dell'art. 46 della legge n. 247/2012 e quindi l'obbligo di motivazione «rafforzata», consistente nell'apposizione di annotazioni recanti le osservazioni positive o negative nei vari punti di ciascun elaborato.

Il Tribunale dubita che la scelta legislativa, espressa dall'art. 11, comma 6-*quater*, del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215 e dalla citata norma di conversione, rifletta parametri di ragionevolezza e sia coerente con la previsione dell'art. 3 della Costituzione.

7) La questione è rilevante ai fini della decisione del ricorso, secondo quanto previsto dall'art. 23, secondo comma, della legge n. 87 del 1953, poiché l'illegittimità costituzionale delle norme censurate ne determinerebbe la caducazione, con conseguente necessità di applicare in modo attuale la previsione dell'art. 46, comma 5, della legge n. 47/2012.

L'art. 46, più volte richiamato, impone alla Commissione di annotare le osservazioni positive o negative nei vari punti di ciascun elaborato, con la precisazione che esse «costituiscono motivazione del voto».

L'applicazione dell'art. 46 evidenzerebbe la fondatezza dell'impugnazione proposta dal ricorrente, poiché la motivazione solo numerica espressa nel caso concreto dalla Commissione non è accompagnata da alcuna annotazione di osservazioni, che, in relazione ai vari punti dell'elaborato, consentano di percepire la «motivazione del voto», né del resto sono presenti segni grafici o glosse che permettano di comprendere quali parti dell'elaborato siano state valutate negativamente.



Del resto, come già messo in luce, il ricorrente lamenta la carenza motivazionale anche *sub specie* della violazione dell'art. 46, la cui applicazione nel caso di specie, una volta accertata l'illegittimità costituzionale delle norme censurate, che ne hanno differito l'entrata in vigore, condurrebbe all'accoglimento del gravame.

La questione è quindi pregiudiziale, in quanto la sua fondatezza renderebbe necessaria l'applicazione dell'art. 46 cit. nello scrutinio delle censure formulate e ciò paleserebbe la violazione di legge in cui è incorsa l'amministrazione nell'affidare la valutazione negativa al solo punteggio numerico.

Il punto non è risolvibile in via interpretativa, in quanto la giurisprudenza amministrativa è consolidata nel ritenere sufficiente, ai fini della motivazione, l'attribuzione di un punteggio solo numerico.

In proposito la nota sentenza del Consiglio di Stato, Ad. Pl., n. 7/2017, ha ribadito, da un lato, che la norma transitoria di cui all'art. 49 della legge 31 dicembre 2012, n. 247 esclude l'immediata applicabilità dell'art. 46, comma 5, della stessa legge, dall'altro, che il voto numerico è idoneo a comunicare agli aspiranti esclusi le valutazioni svolte dalla commissione.

L'Ad. Pl., richiamando i principi posti dalla Corte costituzionale con la sentenza 8 giugno 2011 n. 175, ha affermato che «nella vigenza dell'art. 49 della legge n. 247 del 2012 i provvedimenti della commissione esaminatrice degli aspiranti avvocati, che rilevano l'inidoneità delle prove scritte e non li ammettono all'esame orale, vanno di per sé considerati adeguatamente motivati anche quando si fondano su voti numerici, attribuiti in base ai criteri da essa pre-determinati, senza necessità di ulteriori spiegazioni e chiarimenti, valendo comunque il voto a garantire la trasparenza della valutazione».

Il supremo consesso della magistratura amministrativa ha, da un lato, escluso l'applicabilità dell'art. 46 della legge 2012 n. 247, in ragione della scelta del legislatore di differire l'entrata in vigore della riforma in tutti i suoi aspetti, dall'altro, ribadito la sufficienza del solo voto numerico ad esprimere la motivazione del giudizio reso dalla Commissione.

La giurisprudenza si è consolidata in tal senso, ribadendo che le commissioni esaminatrici debbono rendere percepibile l'*iter* logico seguito nell'attribuzione del punteggio, non necessariamente mediante diffuse esternazioni verbali relative al contenuto delle prove, essendo sufficiente l'indicazione del punteggio numerico, che sintetizza le ragioni dell'apprezzamento (*cf.*, *ex multis*, Cons. Stato, sez. VI, 29 maggio 2025, n. 4707; Cons. Stato, VII, 24 luglio 2023, n. 7198; Cons. Stato, V, 27 giugno 2023, n. 6265).

Del resto anche la Corte costituzionale, dapprima con la sentenza n. 20/2009, poi con la sentenza n. 175/2011, ha preso atto dell'evoluzione della giurisprudenza amministrativa ed ha riconosciuto che la tesi della sufficienza del voto solo numerico si è consolidata, costituendo ormai un vero e proprio «diritto vivente».

Più in generale, la giurisprudenza risulta attestata sui seguenti principi, per ciò che attiene alla sufficienza della motivazione numerica (*cf.* Consiglio di Stato, sez. III, 12 aprile 2023, n. 3712):

ai fini della motivazione, il voto numerico è pienamente sufficiente, anche alla luce delle note decisioni della Corte costituzionale (n. 328 del 2008, n. 20 del 2009 e n. 175 del 2011; *cf.* da ultimo, oltre la ricordata decisione dell'Adunanza plenaria, le pronunce del Cons. Stato n. 3733 del 2021, n. 2229 del 2019, n. 253 del 2018, n. 237 del 2018, n. 161 del 2018, n. 77 del 2018, 5658 del 2017, n. 5659 del 2017, n. 5682 del 2017, n. 5726 del 2017, n. 5728 del 2017, n. 5729 del 2017, n. 5740 del 2017, n. 5742 del 2017, n. 5987 del 2017) e tenuto conto della sufficienza dei criteri generali relativi alla correzione degli elaborati, che non richiedono da parte delle singole commissioni alcuna ulteriore specificazione o collegamento con l'estrinsecazione strettamente docimologica della valutazione (sentenze n. 175 del 2011 della Corte costituzionale; n. 317 del 2012 del C.g.a.; n. 11292 del 2022 della Sezione);

non consente alcun dubbio interpretativo (nel senso di una pretesa applicabilità immediata) la disposizione dell'art. 46, comma 5, legge n. 247 del 2012, in combinato disposto con il chiarissimo tenore del successivo art. 49, che tiene ferma l'applicabilità delle norme previgenti «sia per quanto riguarda le prove scritte e le prove orali, sia per quanto riguarda le modalità di esame»;

del resto, «il criterio prescelto dal legislatore per la valutazione delle prove scritte nell'esame di abilitazione, nella varietà della graduazione attraverso la quale si manifesta, esterna una valutazione che, sia pure in modo sintetico, si traduce in un giudizio di sufficienza o di insufficienza, variamente graduato a seconda del parametro numerico attribuito al candidato, che non solo stabilisce se quest'ultimo ha superato o meno la soglia necessaria per accedere alla fase successiva del procedimento valutativo, ma dà anche conto della misura dell'apprezzamento riservato dalla commissione esaminatrice all'elaborato e, quindi, del grado di idoneità o inidoneità riscontrato» (*cf.* Corte costituzionale n. 175 del 2011 cit.; nonché Cons. St., sez. III, n. 11292 del 2022).

Sulla stessa linea si è posta la più recente giurisprudenza del Consiglio di Stato (*cf.* sez. III, 10 dicembre 2025, n. 9734), che ha pure precisato che «i voti numerici - come anche affermato in dottrina - possono risultare maggiormente idonei a dar conto delle ragioni del giudizio rispetto ad un giudizio discorsivo, che per sua natura può dar luogo



a incertezze e ambiguità interpretative, avendo tra l'altro il vantaggio della standardizzazione e della immediata percepibilità del suo significato, se riferito a una scala di valori oggettiva e predefinita attraverso i criteri di valutazione: per questo, l'utilizzo del criterio motivazionale del voto numerico, adeguatamente contestualizzato e inteso in modo non acritico, appare maggiormente in linea con i principi di imparzialità e buon andamento *ex art. 97* della Costituzione anche per ragioni teoriche e di principio, e non solo per motivi contingenti e pratici».

A fronte di tale consolidato assetto interpretativo, la questione della compatibilità costituzionale della richiamata disciplina, che ha differito anche per la sessione di esami ... l'entrata in vigore dell'art. 46 della legge 2012 n. 47, è quindi rilevante nel giudizio proposto dal ricorrente, sia perché l'accertamento dell'incostituzionalità della norma imporrebbe l'applicazione dell'art. 46 cit. e, quindi, paleserebbe l'insufficienza del solo voto numerico espresso dalla commissione, con conseguente fondatezza del gravame, sia perché la via dell'interpretazione costituzionalmente orientata è preclusa dallo stabile orientamento interpretativo richiamato.

In via di ulteriore precisazione e sempre ai fini della rilevanza della questione suindicata, il Tribunale evidenzia che le ulteriori censure sollevate dal ricorrente, diverse da quelle attinenti alla carenza motivazionale nei termini già descritti, non potrebbero essere accolte, perché volte a sindacare il merito della valutazione discrezionale tecnica resa dalla Commissione.

8) Il Tribunale ritiene che la scelta legislativa, espressa dall'art. 11, comma 6-*quater*, decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215 e dalla citata norma di conversione, di differire anche per l'anno ... l'entrata in vigore della novella introdotta dalla legge 2012 n. 247 e quindi anche dell'art. 46 cit. e del correlato obbligo di motivazione rafforzata, non sia coerente con il canone della ragionevolezza posto dall'art. 3 della Costituzione.

8.1) Sul punto vale considerare che il principio di ragionevolezza di cui all'art. 3 della Costituzione, che esprime un canone di razionalità della legge svincolato da una normativa di raffronto, essendo sufficiente un sindacato di conformità a criteri di coerenza logica, teleologica e storico-cronologica (Corte costituzionale sentenza n. 87 del 2012; id. n. 86 del 2017), è lesa quando si accerti l'esistenza di una irrazionalità *intra legem*, intesa come «contraddittorietà intrinseca tra la complessiva finalità perseguita dal legislatore e la disposizione espressa dalla norma censurata» (Corte costituzionale sentenza n. 416 del 2000; id. n. 6 del 2019; id. n. 195 del 2022).

La giurisprudenza costituzionale ha precisato che il giudizio di ragionevolezza consiste in un «apprezzamento di conformità tra la regola introdotta e la “causa” normativa che la deve assistere (sentenze n. 89 del 1996 e n. 245 del 2007)» (cfr. Corte costituzionale 26 luglio 2022, n. 195; id sentenza n. 86 del 2017; id sentenza n. 6 del 2019).

In tal senso la Corte, anche in relazione alla rimeditazione di propri precedenti alla luce della mutata situazione fattuale, ha specificato che «[...] possono sussistere “ragioni di particolare cogenza che rendano non più sostenibili le soluzioni precedentemente adottate”: come [...] la sopravvenuta inconciliabilità del precedente con il mutato contesto sistematico, anche per effetto di nuovi indirizzi giurisprudenziali o, comunque, del «sopravvenire di circostanze, di natura fattuale o normativa, non considerate in precedenza (Corte costituzionale sentenza n. 203 del 2024, punto 4.5. del Considerato in diritto; in termini analoghi, sentenze n. 2 del 2026, punto 9 del Considerato in diritto, n. 202 del 2025, punto 4 del Considerato in diritto, n. 125 del 2025, punto 6 del Considerato in diritto, e n. 24 del 2025, punto 3 del Considerato in diritto; ordinanza n. 219 del 2025)» (cfr. Corte costituzionale 26 febbraio 2026, n. 21).

Né l'esigenza di intrinseca razionalità è superabile richiamando l'ampiezza della discrezionalità legislativa, in quanto, anche in contesti connotati da un ampio margine di apprezzamento, il legislatore è vincolato al rispetto del principio di ragionevolezza (cfr. in argomento Corte costituzionale n. 125/2022).

8.2) Il differimento dell'entrata in vigore dell'art. 46 della legge 2012 n. 47, stabilito dal successivo art. 49 e successivamente reiterato con decreti leggi, è stato disposto *ab origine* dal legislatore a fronte di una particolare situazione di complessità della gestione degli esami di abilitazione, che imponeva di salvaguardare il principio di buona amministrazione posto dall'art. 97 della Costituzione.

Sono espressive di tale assetto complessivo le valutazioni che la Corte costituzionale ha reso con la sentenza n. 175 del 2011, i cui principi sono stati ribaditi dall'Ad. Pl. del Consiglio di Stato con la sentenza n. 7 del 2017.

La Corte ha chiaramente evidenziato che l'adeguatezza motivazionale del solo punteggio numerico - l'art. 24, primo comma, del regio decreto n. 37 del 1934 statuisce che «Il voto deliberato deve essere annotato immediatamente dal segretario, in tutte lettere, in calce al lavoro. L'annotazione è sottoscritta dal presidente e dal segretario» - risponde ad esigenze di buon andamento dell'azione amministrativa, *ex art. 97*, primo comma, della Costituzione, che rendevano non esigibile una dettagliata esposizione, da parte delle commissioni esaminatrici, delle ragioni che avevano condotto ad un giudizio di non idoneità, avuto riguardo sia ai tempi entro i quali le operazioni concorsuali o abilitative dovevano essere portate a compimento, sia al numero dei partecipanti alle prove: criteri di economicità e di efficacia giustificavano la scelta del modulo valutativo adottato all'epoca dal legislatore e basato sul mero punteggio numerico.



In altre parole, la Corte ha ritenuto costituzionalmente legittima la scelta di prevedere una motivazione solo numerica non in ragione dell'esistenza di un limite normativo insuperabile in tal senso, ma in ragione della non esigibilità in concreto di una motivazione descrittiva, stante i tempi entro i quali le correzioni dovevano essere ultimate, nonché del numero rilevante di candidati e della pluralità di prove da valutare.

In tale senso la Corte, esaminando la questione anche alla luce dell'art. 3 della legge 1990 n. 241, ha precisato che «il citato art. 3, comma 1, va coordinato con l'art. 1, comma 1, della medesima legge n. 241 del 1990, in forza del quale l'attività amministrativa è retta (tra gli altri) da criteri di economicità e di efficacia, che giustificano la scelta del modulo valutativo adottato dal legislatore» (cfr. punto 3.1 della motivazione), basato sul solo punteggio numerico.

La lettura complessiva della sentenza n. 175/2011 evidenzia che la Corte ha considerato le effettive modalità in cui le Commissioni erano chiamate ad operare, in ragione, sul piano concreto, del numero di candidati e delle prove da correggere, nonché del necessario contenimento, a fronte di tali grandezze, dei tempi di correzione.

Introducendo simili elementi a sostegno della propria decisione, la Corte ha perciò posto in luce che il proprio scrutinio verteva su un particolare punto di bilanciamento, prescelto dal legislatore, nella tensione tra esigenze contrapposte, quali la trasparenza e la speditezza dell'azione amministrativa.

All'epoca in cui si è formato tale indirizzo interpretativo, ripreso dal legislatore nel 2012, allorché ha differito l'entrata in vigore della riforma introdotta dalla legge 2012 n. 47 e del connesso obbligo di motivazione rafforzata di cui all'art. 46, la situazione di fatto in cui operavano le Commissioni era connotata, in primo luogo, da un numero esorbitante di iscritti.

Sul punto la documentazione versata in atti dal ricorrente e non contestata dall'amministrazione resistente evidenzia che sino al 2017 gli iscritti all'esame di abilitazione si avvicinavano alle 25.000 unità, mentre nel ... si erano ridotti a 9703 unità e a 10316 nel ...

Non solo, come già evidenziato, mentre in passato l'esame richiedeva lo svolgimento e la conseguente correzione di tre prove scritte (consistenti in due pareri *pro veritate* e in un atto giudiziario), dal ... le prove si sono ridotte ad una, consistente nella redazione di un atto giudiziario.

E ancora: la disciplina di riferimento ha modificato la composizione delle sottocommissioni, passando da 5 membri (art. 22 del regio decreto 27 novembre 1933, n. 1578) - con connessa difficoltà a reperire componenti per formare un numero adeguato di commissioni e a garantire tempi celeri nelle procedure di correzione - a 3 membri.

Vale precisare che la situazione di fatto considerata dalla Corte era immutata al tempo della citata decisione dell'Adunanza Plenaria n. 7/2017.

8.3) Se la situazione ora descritta e apprezzata alla luce delle considerazioni sviluppate dalla Corte costituzionale con la sentenza citata poteva fornire *illo tempore* una ragionevole giustificazione alla scelta di differire l'entrata in vigore dell'art. 46 della legge 2012 n. 47, ora tale impostazione non appare più sostenibile.

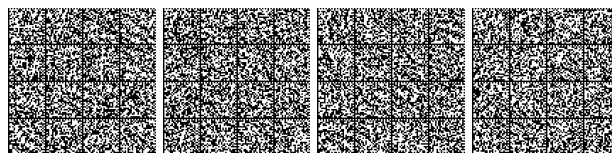
L'elevato numero di candidati, l'elevatissimo numero di prove scritte da correggere, l'articolata composizione delle commissioni palesano la *ratio* delle norme che hanno differito l'entrata in vigore dell'art. 46, individuandola nell'esigenza di garantire l'efficacia, l'efficienza, l'economicità e in definitiva il buon andamento dell'azione amministrativa, consentendo alle commissioni di limitarsi a formulare il giudizio con una valutazione solo numerica.

Nondimeno, la drastica riduzione dei partecipanti all'esame, unitamente alla riduzione da tre a una delle prove scritte, muta radicalmente la situazione di fatto e priva di *ratio* la norma dell'art. 11, comma 6-*quater*, del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, nonché dell'art. 1 della legge 23 febbraio 2024, n. 18 che ne ha disposto la conversione.

Il variato contesto esclude che la finalità di garantire il buon andamento dell'azione amministrativa, ex art. 97 della Costituzione, renda oggi inesigibile la formulazione da parte della Commissione di una motivazione ulteriore rispetto al solo punteggio; il numero dei candidati e delle prove da esaminare sono tali da consentire una correzione connotata da una più diffusa motivazione e ciò senza precludere l'osservanza di tempi ragionevoli, come dimostra la prassi osservata da altre commissioni esaminatrici, che hanno potuto svolgere il proprio compito senza sottrarsi ad una motivazione rinforzata rispetto al solo voto numerico.

Il legislatore nel 2012, così come in occasione degli ulteriori differimenti legislativamente disposti nella permanenza della situazione di congestione già descritta, ha certamente valutato, nel prevedere il differimento, l'impatto sul buon andamento dell'amministrazione che l'obbligo di motivazione mediante annotazioni avrebbe potuto sortire, in un'epoca ancora segnata da un forte afflusso agli esami di abilitazione forense.

Ora la situazione è radicalmente mutata e il canone della ragionevolezza impone che una disposizione legislativa sia coerente con la *ratio* che la ispira, sicché se la finalità delle leggi di proroga consiste nel salvaguardare il buon



andamento dell'azione amministrativa in ragione di un determinato contesto fattuale, come indicato dalla Corte costituzionale, è evidente che il netto cambiamento, non meramente occasionale, di tale contesto fa sorgere un problema di coerenza della disciplina stessa con la *ratio* che la ispira a fronte della nuova situazione di fatto.

Attualmente il differimento non è più coerente con la finalità che dovrebbe ispirarlo: come già ricordato, non solo le tre prove scritte sono state concentrate in una, ma l'ordine di grandezza del numero di aspiranti ha continuato a decrescere nel tempo e in maniera rilevante, fermo restando il minor numero di commissari chiamati a comporre le commissioni di esame.

Sotto altro profilo, vale rimarcare che le norme di reiterato differimento adottate dal legislatore nel corso degli anni non hanno avuto alcun effetto abrogativo rispetto alla scelta compiuta dal legislatore nel 2012, con l'introduzione dell'art. 46 della legge n. 47/2012, in ordine alla necessità di una motivazione ulteriore rispetto a quella numerica.

L'obbligo motivazionale rafforzato è stato introdotto nell'ordinamento e risponde ad una precisa scelta legislativa di rafforzare la trasparenza dell'azione amministrativa, nell'ottica di una chiara tutela degli interessi di cui sono portatori i candidati e tale scelta non è venuta meno in conseguenza dello spostamento in avanti dell'applicabilità della nuova disciplina, disposto dal legislatore in ragione della peculiare situazione di fatto determinatasi per alcuni anni e che faceva emergere in modo preponderante, nel bilanciamento dei diversi valori coinvolti, le esigenze di efficienza e speditezza dell'azione amministrativa.

Una volta mutate, in modo stabile, la situazione di fatto (il numero di candidati) e le modalità di svolgimento dell'esame (una prova scritta in luogo di tre) il differimento dell'entrata in vigore dell'art. 46 della legge 2012 n. 47 non è più coerente con il canone della ragionevolezza posto dall'art. 3 della Costituzione.

La soluzione del differimento, adottata reiteratamente dal legislatore ed espressa anche per il 2024 dalla norma che si sottopone al vaglio di costituzionalità della Corte, non è più conciliabile con le sopravvenute circostanze, di natura fattuale e normativa (*cf.* Corte costituzionale 26 febbraio 2026, n. 21) che connotano le modalità complessive di svolgimento dell'esame di abilitazione.

L'art. 11, comma 6-*quater*, del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, nonché l'art. 1 della legge 23 febbraio 2024, n. 18 che ne ha disposto la conversione, recano norme viziate sul piano della ragionevolezza, poiché non sono coerenti con la *ratio* che le dovrebbe ispirare; il mutato contesto fattuale e normativo, relativo alle modalità di svolgimento dell'esame, esclude la perdurante esigenza di salvaguardare il buon andamento dell'azione amministrativa e rende la norma non coerente con la *ratio* ad essa sottesa e con la nuova situazione di fatto.

In altre parole, seppure costituzionalmente tollerabile *ab origine*, per le ragioni espresse dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 175/2011, il reiterato differimento dell'entrata in vigore dell'art. 46 della legge 2012 n. 47 è divenuta una misura sproporzionata e irragionevole, in ragione della mera ripetizione di una proroga di lungo corso, non bilanciata da una più specifica ponderazione degli interessi in gioco in termini di attualità e alla luce del mutato contesto fattuale e normativo di riferimento.

9) Sospensione del presente giudizio.

Ai sensi dell'art. 23, comma secondo, legge 11 marzo 1953, n. 87, il presente giudizio è sospeso fino alla definizione dell'incidente di costituzionalità.

Ai sensi dell'art. 23, comma quarto, legge n. 87/1953, la presente ordinanza, a cura della segreteria della sezione, sarà notificata alle parti in causa e al Presidente del Consiglio dei ministri, nonché comunicata ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.

Ogni ulteriore statuizione in rito, in merito e sulle spese di lite resta riservata all'esito del giudizio di legittimità costituzionale.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza)

*1) dichiara rilevante e non manifestamente infondata, per contrasto con l'art. 3 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 11, comma 6-*quater*, del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, nonché dell'art. 1 della legge 23 febbraio 2024, n. 18, che ne ha disposto la conversione, nella parte in cui dispongono il differimento dell'entrata in vigore, anche per la sessione dell'anno 2024 dell'esame di abilitazione alla professione di avvocato, della norma dell'art. 46 della legge 2012 n. 47;*



2) sospende, ai sensi dell'art. 23 della legge n. 87/1953, il presente giudizio previa trasmissione degli atti alla Corte costituzionale per la soluzione dell'incidente di costituzionalità;

3) ordina che, a cura della segreteria della sezione, la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa e al Presidente del Consiglio dei ministri, nonché comunicata ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati;

4) riserva ogni ulteriore statuizione in rito, in merito e sulle spese di lite all'esito del giudizio di legittimità costituzionale.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità della parte ricorrente.

Così deciso in Milano nelle camere di consiglio dei giorni 5 marzo 2026, 9 aprile 2026, 14 maggio 2026, 2 luglio 2026, con l'intervento dei magistrati:

Richard Goso, Presidente;

Fabrizio Fornataro, Consigliere, Estensore;

Laura Patelli, Consigliere.

Il Presidente: Goso

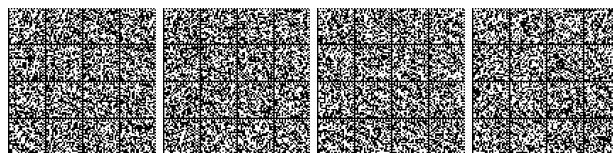
L'estensore: FORNATARO

26C00176

MARGHERITA CARDONA ALBINI, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2026-GUR-038) Roma, 2026 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.





€ 4,00

